

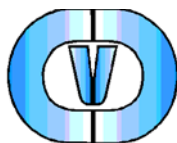
*CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VERCELLI*

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

REVISIONE ANNO 2000



Camera di Commercio Vercelli



Camera di Commercio Vercelli

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI ANNO 2000



Approvata con deliberazione n. 100

della riunione della Giunta camerale del 14 aprile 2003

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio di Vercelli ha il piacere di presentare la "Raccolta Provinciale degli Usi" revisione anno 2000.

I lavori di revisione sono stati svolti dalla competente Commissione provinciale, presieduta dal Dr. Giuliano Grizi - Consigliere Pretore Dirigente, affiancata dai Comitati tecnici preposti ai singoli settori di indagine, tutti composti da esperti di particolare qualificazione.

La revisione ha tenuto conto di tutte le proposte di modificazione pervenute dalla Camera di Commercio da parte di Enti, Associazioni e privati.

Il testo conserva lo stesso schema delle raccolte e precedenti, al fine di agevolarne la consultazione.

L'Ente camerale, nel presentare questa edizione degli Usi della Provincia di Vercelli, rivolge un sentito ringraziamento al Presidente ed ai membri della Commissione, dei Comitati, agli Enti ed alle Associazioni ed a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della pubblicazione.

Vercelli, giugno 2003

Dr. Renato BORETTI
Segretario Generale

Comm. Giovanni Carlo VERRI
Presidente

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

TITOLO II

Comunioni tacite familiari

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani, impianti industriali e aziende commerciali

1° Capitolo - Compravendita

- a) Compravendita di aree fabbricabili**
- b) Compravendita di fabbricati – alloggi – aziende –
esercizi – uffici**

2° Capitolo - Locazione

- a) Locazione di aree fabbricabili**
- b) Locazione di immobili uso abitazione – magazzino –
azienda – esercizio – uffici**

3° Capitolo - Condominii

1° CAPITOLO

COMPRAVENDITA

a) Compravendita di aree fabbricabili

1.1 Contratto.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

1.2 Mediazione.

La tariffa di mediazione è a carico sia del venditore che del compratore secondo le seguenti modalità, indipendentemente dal valore della transazione.

dal venditore	dal compratore
3%	3%

L'incarico, anche in esclusiva, per la vendita, non esclude la commissione da parte dell'acquirente. Il solo mandato a titolo oneroso esclude la commissione dalla controparte.

La tariffa di mediazione si riferisce sempre al luogo dove è sito l'immobile.

b) Compravendita di fabbricati - alloggi - aziende - esercizi - uffici

1.3 Contratto.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

1.3.1 Mediazione.

La tariffa di mediazione è a carico sia del venditore che del compratore, secondo le seguenti modalità:

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fabbricati	3%	3%
Compravendita di aziende industriali, commerciali e artigianali	3%	3%
Compravendita di esercizi pubblici	3%	3%

L'incarico, anche in esclusiva, per la vendita, non esclude la commissione da parte dell'acquirente. Il solo mandato a titolo oneroso esclude la commissione dalla controparte.

La tariffa di mediazione si riferisce, sempre, al luogo dove è sito l'immobile.

2° CAPITOLO

LOCAZIONE

a) Locazione di aree fabbricabili

2.1 Contratto.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

b) Locazione di immobili uso abitazione - magazzino azienda - esercizio - ufficio

2.2 Forma della redazione.

Tutte le spese per la redazione del contratto, ivi compresa una copia bollata per l'inquilino ed una per il locatore, e la tassa di bollo sulle medesime, sono normalmente divise al 50% tra le parti. Di norma si procede alla redazione di un contratto con le condizioni che regolano la locazione all'inizio della medesima.

2.3 Forma di pagamento.

a) Città di Vercelli

2.3.1 Consuetudinariamente la pigione viene pagata dall'inquilino in rate mensili o trimestrali anticipate al domicilio del locatore o al mandatario del locatore stesso.

b) Città di Borgosesia e Varallo

2.3.2 Consuetudinariamente la pigione viene pagata dall'inquilino al domicilio del locatore o al mandatario del locatore stesso.

La pigione viene pagata anticipatamente a trimestri o a semestri; nei contratti mensili si paga a mensilità anticipate.

2.4 Riscaldamento.

a) Città di Vercelli

2.4.1 Nella città di Vercelli il pagamento del riscaldamento viene corrisposto a cubatura.

Qualora un appartamento, anche se adibito ad ufficio, rimanga sfitto o l'utente si assenti per tutto il periodo del riscaldamento e conseguentemente non ne faccia uso, detto utente contribuirà nella misura del 30% della sua quota purché abbia avvisato per iscritto l'amministratore o il proprietario del fabbricato almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, affinché possa essere piombata la sua parte di impianto.

Gli inquilini sono tenuti a corrispondere anticipi al proprietario dell'immobile od all'amministratore in occasione dell'approvvigionamento del combustibile. Ciò salvo conguaglio al termine della gestione.

b) Città di Borgosesia e Varallo

2.4.2 Nelle città di Borgosesia e Varallo, il pagamento del riscaldamento viene corrisposto a cubatura.

Qualora in un appartamento, anche se adibito ad ufficio, a causa di sfitto o di assenza per tutto il periodo del riscaldamento non si usi del riscaldamento

stesso, l'utente contribuirà nella misura del 30% della sua quota, purché abbia avvisato per iscritto l'amministratore o il proprietario del fabbricato almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, affinché possa essere piombata la sua parte di impianto.

Gli inquilini sono, di norma, tenuti a corrispondere anticipi al proprietario dell'immobile od all'amministratore in occasione dell'approvvigionamento del combustibile.

Ciò salvo conguaglio al termine della gestione.

2.5 Consegna e riconsegna locali.

A) VISITA.

a) Città di Vercelli

- 2.5.1** Nella città di Vercelli è consuetudine che nei sei mesi che precedono il termine della locazione, l'inquilino debba permettere la visita dei locali da parte di coloro che intendono assumere in affitto i locali stessi. Tale visita è di uso che si faccia in tre giorni della settimana, dalle ore 13 (tredici) alle ore 15 (quindici). L'inquilino ha facoltà di determinare quali debbono essere i tre giorni di cui sopra; in caso però che esso, richiesto, rifiuti od ometta tale indicazione, ha facoltà di stabilirli il locatore.

b) Città di Borgosesia e Varallo

- 2.5.2** Nella città di Borgosesia e Varallo è consuetudine che nel tempo precedente il termine della locazione, l'inquilino debba permettere la visita dei locali da parte di coloro che intendono assumere in affitto i locali stessi.

B) TERMINE PER LO SGOMBERO DEI LOCALI

a) Città di Vercelli

- 2.5.3** Nella città di Vercelli i locali devono essere consegnati sgomberi alla scadenza della locazione; in casi eccezionali, si concede all'inquilino una tolleranza di due giorni. La consegna delle chiavi deve effettuarsi prima delle ore 12 (dodici) del giorno successivo a quello di scadenza della locazione.

b) Città di Borgosesia e Varallo

- 2.5.4** Nelle città di Borgosesia e Varallo, non risultano accertati particolari usi in materia.

2.6 Spese varie.

Le spese inerenti all'ascensore, vanno normalmente ripartite in base alla superficie nonché all'altezza dei piani, intendendosi più gravato il piano di maggiore altezza.

Con gli stessi principi vengono ripartite le spese inerenti al ricambio delle funi dell'ascensore, che vengono addebitate all'utente.

2.7 Mediazione.

La tariffa di mediazione è a carico sia del locatore che del conduttore, secondo le seguenti modalità:

Affitto di fabbricati uso abitativo una mensilità

Affitto aziende industriali,
commerciali, artigianali e
esercizi pubblici

fino a euro 6.197,48	8%
da euro 6.197,48 a euro 30.987,41 annui	5-6 %
da euro 30.987,41 a euro 61.974,83 annui	4-5%
da euro 61.974,83 a euro 123.949,66 annui	3-4%

per importi superiori la percentuale di provvigione è da concordare.

Le tariffe di mediazione si intendono da calcolarsi sull'ammontare del primo anno dell'affitto. L'incarico, anche in esclusiva, per la vendita, non esclude la commissione da parte dell'acquirente. Il solo mandato a titolo oneroso esclude la commissione dalla controparte.

La tariffa di mediazione si riferisce sempre al luogo dove è sito l'immobile.

3° CAPITOLO

CONDOMINII

3.1 Gestione di condominii.

a) Città di Vercelli

3.1.1 Nelle città di Vercelli la gestione dei condorninii è regolata da norme il cui compendio viene denominato "Regolamento di Condominio" e che normalmente fa parte come allegato degli atti di acquisto delle aree edificande o delle unità immobiliari già costruite.

Nei grandi condominii, l'Amministratore viene affiancato da un comitato ristretto di condòmini per adottare le deliberazioni di minor importanza, sovrintendere al controllo delle spese, all'esercizio del riscaldamento, all'ordine, pulizia e lavori nell'edificio.

All'inizio della gestione annuale, normalmente il 1° luglio, i condomini anticipano alla cassa condominiale le quote corrispondenti in millesimi di proprietà, sulla base dei preventivi di gestione approvati dall'Assemblea con conseguenti riparti di contribuzione a scadenze prefissate - tre o quattro per ogni gestione annuale - che vengono

integrate durante l'esercizio secondo le necessità per pagare le spese di riscaldamento, ascensore, pulizia, ecc.

In alcuni condomini, alle spese di gestione annuale viene aggiunta una piccola quota di ammortamento dell'impianto specie per quanto ha attinenza con il ricambio delle caldaie e dei bruciatori di olio combustibile.

Le spese di ascensore vengono ripartite in base alle utenze di ogni nucleo familiare residente e con percentuali progressive a seconda dei vari piani dello stabile, con un minimo per il primo piano ed un massimo per l'ultimo e con esclusione del piano terreno.

In alcuni condomini, dove gli ascensori sono liberi, le quote vengono accollate con maggiorazione per i piani in cui vi siano uffici. Oltre alle spese pure di gestione, in altri condomini viene applicata una maggiorazione per ammortamento degli impianti e per il ricambio delle funi, escluso il piano terreno.

Le spese di pulizia dei luoghi comuni e legature dei sacchi, vengono pagate con quelle del portierato, ove esiste un portiere. Negli altri casi la pulizia viene affidata a impresa specializzata individuale o collettiva che sia iscritta regolarmente al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Le spese per la sostituzione delle antenne televisive singole con i nuovi impianti centralizzati, vengono sostenute dagli utenti condòmini o inquilini.

Ove questi ultimi, che hanno sostenuto la spesa, debbano lasciare l'appartamento, hanno diritto di essere rimborsati dal locatore della spesa sostenuta, meno un 20% per ogni anno di godimento dell'impianto.

L'importo del rimborso viene poi anticipato dall'inquilino subentrante, per usufruire dell'impianto già in atto.

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici - Contratti agrari -

- 1° Capitolo **Compravendita di fondi rustici.**
- 2° Capitolo **Affitto di fondi rustici.**
- 3° Capitolo **Conduzione a mezzadria.**
- 4° Capitolo **Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione.**
- 5° Capitolo **Conduzione a colonia miglioritaria.**
- 6° Capitolo **Conduzione in enfiteusi.**
- 7° Capitolo **Altre forme di conduzione.**

1° CAPITOLO

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1.1 Contratto.

Oggetto del contratto sono i terreni e i fabbricati rustici ed i fabbricati accatastati all'urbano accorpati con essi.
In materia di compravendita non risultano accertati particolari usi.

1.2 Mediazione.

La provvigione di mediazione è a carico sia del venditore che del compratore secondo tariffe percentuali a scaglioni decrescenti come segue:

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fondi rustici		
fino a euro 103.291,39	3%	3%
da euro 103.291,39		
a euro 258.228,45	2%	2%

Oltre i 258.228,45 euro, di norma, le parti raggiungono una intesa speciale con percentuali decrescenti.

L'incarico, anche in esclusiva, per la vendita, non esclude la commissione da parte dell'acquirente. Il solo mandato a titolo oneroso esclude la commissione della controparte.

Si applica la mediazione vigente nella provincia in cui sono siti i fondi.

2° CAPITOLO

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

2.1 Contratto.

Oggetto del contratto sono i terreni ed i fabbricati rurali nonché i fabbricati accatastati all'urbano accorpati con essi.

2.2 Presunzioni contrattuali.

Si presume che l'affittuario abbia piena e perfetta conoscenza dello stato e condizioni degli stabili e delle cose locate, con tutte le loro pertinenze e servitù attive e passive, diritti e ragioni.

2.3 Forma del contratto.

Prevalentemente i contratti sono stipulati per atto scritto. Per le piccole superfici il contratto è stipulato verbalmente.

2.4 Spese di stipulazione del contratto di locazione.

Le spese di stipulazione del contratto di locazione, tasse di registro, copie autentiche, eventuali tasse di trascrizione, iscrizioni ipotecarie, loro rinnovazioni, quietanze, etc. sono a carico dell'affittuario.

2.5 Affittanza a corpo od a misura.

L'affitto del fondo viene fatto a corpo nei limiti tollerati dalla legge, od a misura.

2.6 Inizio e fine della locazione.

L'inizio e la fine della locazione hanno luogo, con il mezzogiorno del San Martino 11 Novembre.

2.7 Garanzia del contratto.

La cauzione è pattuita per le grandi e medie affittanze. Essa non è stabilita in misura fissa e può raggiungere come massimo il valore di una annata di affitto. Qualora il canone debba essere corrisposto a rate anticipate, la cauzione è ridotta proporzionalmente. Per le piccole affittanze non si fa luogo al deposito cauzionale. Sulla cauzione sono corrisposti interessi.

2.8 Pagamento canone di affitto.

Il canone di affitto è pattuito in natura e normalmente corrisposto nell'equivalente in denaro, computato con riferimento a determinate quantità di prodotti fondamentali della zona e dell'azienda.

Nella zona risicola il canone è corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 novembre immediatamente successivo al termine dell'annata agraria di competenza.

Nella zona asciutta e irrigua non risicola, il pagamento del canone viene effettuato in due rate: l'una il 15 agosto e l'altra a saldo l'11 novembre.

Nell'ultimo anno di affittanza il canone è pagato integralmente entro ottobre, senza alcuna tolleranza di ritardi, conteggiando in esso parte della cauzione pattuita.

E' tollerato un ritardo massimo di quindici giorni per il pagamento delle singole rate, dopo le scadenze relative.

2.9 Diritti dell'affittuario subentrante.

L'affittuario subentrante dispone dei letami, semprechè essi esistano, da utilizzare nelle epoche e nei modi opportuni per la nuova conduzione, inoltre ha il diritto di seminare a tempo opportuno semi di sovescio e da erbaio, anche nelle risaie dalle quali non sia stato asportato il raccolto, usando, nel compiere tale pratica colturale, della diligenza del "buon padre di famiglia", al fine di non danneggiare il raccolto, salvo rifusione degli eventuali danni.

2.10 Diritti dell'affittuario uscente.

L'affittuario uscente ha il diritto di utilizzare l'erba dei prati per metà superficie fino al San Martino, anche a mezzo del pascolo.

La marcita non è in nessun caso ed in nessun tempo assoggettata al pascolo, né l'ultimo sfalcio può essere fatto oltre la metà di ottobre.

L'affittuario uscente ha inoltre il diritto di usare i magazzini, per il ricovero dei cereali prodotti nel fondo, fino a metà maggio dell'anno successivo e i fienili fino a tutto aprile per i foraggi, ed anche oltre, nei casi di forza maggiore, esclusa però la parte necessaria al fittabile subentrante per la regolare conduzione dell'azienda. Deve ad ogni modo consegnare i locali anche prima di tale termine, qualora essi si rendano vuoti.

L'affittuario uscente ha anche il diritto di tenere per sé alcuni locali ad uso abitazione, semprechè ne esista la disponibilità materiale, e fino a tanto che rimangano nel fondo cereali o fienaglie di sua proprietà.

Per la zona alta della Valsesia i fabbricati devono essere lasciati liberi con il San Martino.

2.11 Semineri invernali.

L'affittuario uscente permette a quello subentrante di procedere tempestivamente alle semine autunnali e mette a disposizione del subentrante il letame occorrente per i semineri, semprechè esso esista e, qualora il fondo sia fornito di fabbricati, i locali strettamente necessari per il ricovero delle persone e del macchinario.

2.12 Scorte vive e morte.

Le scorte vive e morte appartengono all'affittuario, ad eccezione delle paglie, dei lettini e dei letami che vi siano annessi, quali doti del fondo.

2.13 Estimo scorte esistenti nel fondo.

La stima del bestiame, dei fieni, dei meccanismi (essicatoi, trebbiatrici, riserie e mulini annessi all'azienda, etc.) delle macchine ed attrezzi agricoli e delle scorte varie esistenti nel fondo, è fatta da periti speciali con valutazioni che tengano conto dei danni causati da inadempimento dell'affittuario e non già dal normale deperimento d'uso.

Ciascuna delle parti nomina il proprio perito, salvo che si accordino sulla nomina di un unico perito.

La nomina è fatta mediante incarico scritto alla persona prescelta. All'inizio delle operazioni di perizia, si redige apposito "verbale" con il quale ciascuna delle parti indica il proprio perito. Il "verbale" è firmato dalle due parti, e dai periti in segno di accettazione. Nel "verbale" è indicato, su scelta dei periti stessi, il terzo perito, al quale saranno devolute le operazioni di stima, nel caso in cui i primi nominati non si accordino sulle valutazioni. Se i due periti, all'atto della redazione del "verbale" non si accordano su alcun nominativo e se la nomina del terzo è stata omessa, le parti scelgono il terzo perito o ne deferiscono la nomina ad un Ente presso il quale vi sia apposito Albo di periti (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, Tribunale). La valutazione delle scorte vive si fa nel giorno del loro trapasso all'acquirente (normalmente l'11 novembre). Per le altre scorte, i periti danno le risultanze d'estimi entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Come prezzi unitari si prendono per base:

- a) per i fieni, la media dei prezzi figuranti nei listini di mercato della settimana antecedente ed in quella susseguente al S. Martino;
- b) per le altre scorte, le quotazioni correnti localmente all'epoca del trapasso.

Ognuna delle parti liquida gli onorari al proprio perito. Sono a carico delle parti, in misura uguale, sia gli onorari dell'eventuale perito unico, che quelli dell'eventuale terzo perito.

Le scorte sono pagate non appena vengono ultimate e comunicate le risultanze peritali, entro il 30 novembre; in caso diverso, entro tale data il compratore versa un congruo, forte acconto, salvo conguaglio al momento in cui le operazioni di stima sono ultimate e comunicate.

2.14 Condotte e manutenzioni edifici, strade, cave.

Le spese relative al trasporto di materiali necessari alle opere di straordinaria manutenzione sono a carico della proprietà.

Le spese di trasporto dei materiali necessari alla ordinaria manutenzione, sono a carico dell'affittuario.

Detti trasporti sono effettuati in epoca compatibile con le esigenze dei lavori agricoli.

2.15 Strade.

Viene sempre fatto obbligo al fittabile di provvedere alla buona manutenzione delle strade private del tenimento e dei cortili, a propria cura e spese.

2.16 Cavi ed irrigazione.

In ogni anno della affittanza e nelle consuete epoche, l'affittuario espurga tutti i cavi, cavetti e fossi che servono alla derivazione, condotta e distribuzione, raccolta e smaltimento di tutte le acque di qualsiasi natura e provenienza, siano esse di irrigazione, di precipitazione o di risorgenza.

I diritti d'acqua dei proprietari, se gratuiti, sono ceduti in godimento all'affittuario senza compenso.

Se a pagamento sono ceduti in godimento dietro rimborso.

2.17 Assicurazioni.

Il conduttore provvede all'assicurazione dei prodotti contro i rischi della grandine, almeno in misura sufficiente a garantire, in caso di sinistro, il canone annuo di affitto.

Egli inoltre assicura le scorte contro il rischio degli incendi.

2.18 Consegna, riconsegna e bilancio.

Al principio dell'affittanza, per opera di un perito scelto dal proprietario, l'affittuario riceve la regolare consegna di tutti i beni di campagna, ragioni d'acqua, edifici, fabbricati, scorte, aie ed ogni altra servitù attiva e passiva pertinente al fondo, etc.

Alla scadenza dell'affittanza, lo stesso affittuario è tenuto a dare la regolare riconsegna di tutto quanto gli è stato consegnato al principio dell'affittanza ed a sottostare al conseguente successivo bilancio di terminata affittanza.

Il testimoniale di riconsegna ed il relativo bilancio, sono redatti da un perito nominato dalla proprietà, con facoltà al conduttore di farsi assistere da un proprio tecnico.

Oppure da un perito unico nominato d'accordo tra le parti, oppure da due periti nominati da ciascuna delle parti, con facoltà di nominare un terzo perito, ed in caso di disaccordo di deferirne la nomina ad un Ente presso il quale vi sia apposito Albo di periti.

Le spese di consegna sono a carico del subentrante, mentre sono a carico dell'affittuario uscente soltanto le spese inerenti alle operazioni di bilancio.

2.19 Mediazione.

La provvigione di mediazione è a carico sia del proprietario che dell'affittuario secondo tariffe percentuali a scaglioni decrescenti come segue:

	dal proprietario	dall'affittuario
affitto di fondi rustici fino a euro 25.822,85	2%	2%
sull'eccedenza di euro 25.822,85	1%	1%

Le tariffe di mediazione sono calcolate sui prezzi del primo anno e per un cumulo massimo di affitto di tre anni. Al mediatore che agisce per incarico di una sola delle parti, compete unicamente la provvigione dovuta da chi gli ha affidato il mandato.

Si applica la provvigione di mediazione vigente nella provincia in cui sono siti i fondi.

3° CAPITOLO

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

4° CAPITOLO

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

5° CAPITOLO

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

6° CAPITOLO

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

7° CAPITOLO

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

- 1° Capitolo **Prodotti della zootecnia.**
- 2° Capitolo **Prodotti dell'agricoltura.**
- 3° Capitolo **Prodotti della silvicoltura.**
- 4° Capitolo **Prodotti della caccia e della pesca.**
- 5° Capitolo **Prodotti delle industrie estrattive.**
- 6° Capitolo **Prodotti delle industrie alimentari.**
- 7° Capitolo **Prodotti dell'industria dei tabacco.**
- 8° Capitolo **Prodotti dell'industria delle pelli.**
- 9° Capitolo **Prodotti delle industrie tessili.**
- 10° Capitolo **Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e del
l'arredamento.**
- 11° Capitolo **Prodotti delle industrie dei legno.**
- 12° Capitolo **Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche,
fotofonocinematografiche.**
- 13° Capitolo **Prodotti delle industrie metallurgiche.**
- 14° Capitolo **Prodotti delle industrie meccaniche.**
- 15° Capitolo **Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non
metalliferi.**
- 16° Capitolo **Prodotti delle industrie chimiche.**
- 17° Capitolo **Prodotti delle industrie della gomma elastica.**
- 18° Capitolo **Prodotti di industrie varie.**

1° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Bovini - Equini - Suini - Animali da cortile - Latte - Uova - Lana greggia

BOVINI

A) BOVINI DA LATTE E DA RIPRODUZIONE

1.1 Contratto.

Il contratto di compra-vendita dei bovini da latte e da riproduzione è di regola verbale e fatto con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore. Alle volte il mediatore prende nota del contratto concluso e delle principali condizioni.

1.2 Oggetto del contratto.

Si chiama vacca la bovina che ha filiato.
 E' vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi.
 E' vacca giusta quella che dà latte mercantile dai quattro quarti.
 E' vacca scarsa da un quarto, quella che non è pari in latte con il quarto del lato corrispondente.
 E' vacca orba da uno o più capezzoli, quella che non emette latte da uno o più capezzoli.
 E' vacca pronta quando si trova a non più di un mese dal parto.
 Si chiama primarola la bovina che per la prima volta è in stato di gestazione avanzata.
 Si chiama manzetta la bovina che non è stata ancora condotta al toro.
 Si chiama toro il bovino atto al salto ed alla riproduzione.
 Le contrattazioni avvengono quasi sempre per capo.

1.3 Garanzie date dal venditore.

1.3.1 Per i vizi apparenti, anche non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara.

1.3.2 Nel caso di patti con le frasi: "l'animale lo vendo sano e da galantuomo", oppure "vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio o difetto occulto da cui sia affetto l'animale.
 Nel caso di "tutta garanzia" il venditore intende garantire oltre che dagli occulti anche dai vizi o difetti apparenti.

1.3.3 Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia, in tal caso questa condizione deve essere dichiarata in presenza del mediatore prima di concludere il contratto; essa può essere espressa con la forma: "vendo come si trova alla riga" e simili.

1.3.4 Per le vacche da latte si dà speciale garanzia di gravidanza e quando la gravidanza non è ancora avanzata e tale che non sia rilevabile in modo certo, il compratore trattiene almeno un quinto del valore, e non

è tenuto al pagamento completo del prezzo pattuito, sino a quando sia possibile accertare con sicurezza lo stato di gravidanza.

1.3.5 Per le primarole pronte non si dà alcuna garanzia della quantità di latte.

1.3.6 I tori, salvo patti speciali, si intendono garantiti abili al salto e che abbiano conseguito o che siano in condizioni di poter a suo tempo conseguire l'approvazione da parte della Commissione Zootecnica Provinciale.

1.3.7 Altra forma speciale di vendita di animali praticata nella Provincia è quella espressa di solito nella formula: "vendo l'animale alla prova", "a piacimento", per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro gli otto giorni, specificando il motivo, se l'animale è stato "venduto alla prova", senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula "a piacimento".

1.4 Consegna.

1.4.1 La consegna, salvo patti speciali, viene fatta generalmente dal venditore al domicilio del compratore entro 48 ore dalla stipulazione del contratto, se il venditore è un negoziante; se invece il venditore è un agricoltore od allevatore, il compratore usa mandare a ritirare l'animale entro otto giorni.

Se la bovina viene contrattata sulla fiera o mercato, si consegna sul posto all'acquirente.

Se il trasporto si fa per ferrovia o automezzo, il venditore è tenuto a fare la spedizione dalla stazione ferroviaria più vicina alla propria dimora, entro 48 ore, salvo il caso di ritardo dipendente dall'amministrazione ferroviaria.

1.4.2 La consegna si intende sempre, salvo patti speciali, a rischio del venditore. Quando però i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e che le spese di trasporto siano sostenute dal compratore, si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del compratore. Quando invece i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e le spese di trasporto siano sostenute dal venditore, si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del venditore.

1.4.3 Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro i termini d'uso o pattuiti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo. D'ordinario l'avviso è verbale, personalmente oppure a mezzo del mediatore, o telegrafico o per lettera raccomandata, entro i termini di consegna.

1.5 Pagamento.

Il pagamento si fa generalmente entro otto giorni, o al massimo entro quindici giorni dal ricevimento dell'animale, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto. Il compratore può però trattenere, per ogni capo di bestiame, fino alla metà del prezzo pattuito per le garanzie espressamente assunte dal venditore.

1.6 Vizi e difetti.

1.6.1 Quando la vacca sia affetta dal difetto del nervetto, anche in un solo capezzolo, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo.

1.6.2 La scarsità di un capezzolo, quando non sorpassa il mezzo litro, non dà diritto ad alcuna riduzione di prezzo. Quando invece la scarsità è superiore al mezzo litro, dà diritto alla riduzione del prezzo, ma non alla rescissione del contratto.

1.6.3 Quando la vacca venduta in periodo di lattazione ha nel capezzolo due fori per l'emissione del latte, per cui si verifica spandimento nella mungitura, il compratore ha diritto ad un'equa riduzione del prezzo.

1.6.4 In generale l'esistenza dei difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti dei capezzoli, tale che l'estrazione del latte sia ostacolata (e quindi anche il nervetto quando è esteso a due capezzoli) dà facoltà al compratore di risolvere il contratto o di pretendere una riduzione di prezzo.

1.6.5 Se una vacca o una primarola sorpassa di un mese l'epoca garantita dal venditore per lo sgravio, senza partorire, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, in relazione al prezzo del mangime, a partire dal 30, giorno in avanti dopo la data garantita per il parto.

1.6.6 Qualora una manzetta si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse causa di minor valore della manzetta stessa, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo oppure alla rescissione del contratto.

1.6.7 Se la vacca venduta garantita per una determinata produzione di latte dà invece una produzione inferiore del 25%, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed il venditore deve ritirare la vacca.

1.6.8 Se una primarola o una vacca abortisce o partorisce prematuramente, con feto morto, entro le 48 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto, a meno che il venditore provi che la causa dell'aborto è dovuta a colpa del compratore o di chi per esso; se invece abortisce prematuramente con feto morto dopo le 48 ore, il compratore non ha diritto né a rescissione né a indennizzo.

1.6.9 Se una primarola o una vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota di vitello, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto.

1.6.10 Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi:

- 1) rustichezza, cozzare, tirar calci, vizi d'animo in genere;
- 2) vertigine, epilessia e mal caduco;
- 3) l'asma, la bolsaggine di qualsiasi genere ed il pelon;
- 4) affezioni croniche del sistema respiratorio;
- 5) lingua serpentina;
- 6) non mangiar bene;
- 7) il crampo rotuleo.

Per le vacche da latte, oltre ai vizi suddetti:

- 8) il difetto del nervetto, quando la vacca sia contemporaneamente scarsa di latte nel capezzolo o nei capezzoli;
- 9) l'essere vacca orba anche solo da un capezzolo;
- 10) rifiutarsi di essere munta;
- 11) perdere il latte da un capezzolo;
- 12) prollasso della vagina e dell'utero;
- 13) il non aver latte mercantile quando la vacca sia fresca;
- 14) l'alterazione del latte, per cui, anche senza manifestazione esterna, non sia commestibile o non utilizzabile per la industria casearia.

Per i tori, oltre i vizi di cui ai numeri da 1 a 7, dà luogo all'azione redibitoria anche l'inabilità al salto e la mancata approvazione da parte della Commissione.

Ed in genere tutti i vizi, difetti o malattie occulte gravi, la cui origine sia preesistente al contratto.

1.7 Denuncia dei vizi.

1.7.1 Il compratore deve denunciare al venditore i vizi riscontrati nell'animale non appena si siano manifestati, ed in ogni caso entro i limiti stabiliti dal paragrafo 1.15.6. Il ritardo oltre tali termini importa la decadenza dell'azione giudiziaria.

1.7.2 La denuncia dei vizi può essere fatta al venditore verbalmente e direttamente dal compratore o a mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata. Nella denuncia si deve indicare non soltanto il genere di vizio manifestatosi, ma anche l'epoca nella quale si manifestò.

- 1.7.3** Il venditore appena ricevuto la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio, nel più breve termine di tempo possibile.
L'animale nel frattempo rimane nella stalla del compratore. Nel caso in cui il venditore tardi più di tre giorni a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di mantenimento e di governo del bestiame, dedotto l'eventuale ricavo del latte.

1.8 Limiti di garanzia.

- 1.8.1** Per i vizi, difetti o malattie di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 del paragrafo 1.6.10, la garanzia è di otto giorni.
Per i vizi, ecc. di cui ai numeri 2, 3, 4, la garanzia è di giorni 40.
Per il numero 12 la garanzia è da una gravidanza all'altra.
La garanzia decorre dal giorno della consegna dell'animale.
- 1.8.2** L'azione giudiziaria, in ogni caso, va proposta nei 40 giorni dalla consegna.
- 1.8.3** Quando nella stalla del compratore si manifesta l'afta epizootica, le garanzie stabilite per i vizi redibitori cessano totalmente. Rimangono però salve le garanzie per quei vizi che furono riscontrati prima dello scoppiare dell'afta.
- 1.8.4** Se entro 72 ore dalla consegna dei bovini questi vengono colpiti da afta, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni, se l'afta si sviluppa dopo le 72 ore e non oltre il quindicesimo giorno dalla consegna dei bovini, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni, nel solo caso che venga accertato che la malattia si è verificata per responsabilità del venditore.

1.9 Scioglimento del contratto.

Il contratto, dopo la verifica ed il risarcimento da parte del venditore, del vizio redibitorio denunciato dal compratore, si intende sciolto, con tutte le conseguenze di legge.

B) BOVINI DA MACELLO

Per consuetudine costante e speciale, per gli animali da macello, quelli che vengono rifiutati dall'ispettore sanitario rimangono a carico del venditore, salvo per gli animali ammalati o macellati d'urgenza o di necessità e venduti come tali al macello, il venditore non è responsabile del danno derivante al macellaio dalla distruzione di tutto o di parte dell'animale macellato, eccetto convenzionale garanzia.

1.10 Contratto.

- 1.10.1 Il contratto generalmente è verbale eccezionalmente scritto.
- 1.10.2 Formano oggetto di contratto: tori, buoi, vacche, manzi e manze, vitelli. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi.
- 1.10.3 Le contrattazioni si svolgono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale od intromettitore.
- 1.10.4 I contratti possono essere a peso vivo, a peso morto oppure a vista, ad occhio ("a bot").
- 1.10.5 Il peso vivo è generalmente determinato dalla pesa esistente sul mercato od in fiera, o da quella più vicina alla dimora del venditore.
Il peso morto dei bovini grossi è stabilito in macello, ed è dato dal peso dei quattro quarti esclusi la pelle e la coda, la testa, gli arti anteriori dal primo nodo del ginocchio in giù, gli arti posteriori dal primo nodo del garetto in giù.
Il peso morto dei vitelli è, dato dal peso dell'animale compresa la pelle, escluso soltanto l'intestino, lo stomaco ed il sangue.
- 1.10.6 La pesatura dei bovini grossi venduti a peso morto, deve essere eseguita entro 48 ore dalla macellazione; la pesatura dei vitelli deve essere fatta entro la giornata.
- 1.10.7 Il contratto si perfeziona mediante un contrassegno visibile fatto con le forbici sulla spalla e sulla coscia.

1.11 Consegna.

- 1.11.1 Salvo contrarie pattuizioni, il venditore è tenuto a consegnare al compratore l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto se in fiera; se invece il contratto è fatto in campagna, il compratore deve ritirare l'animale entro otto giorni dalla conclusione del contratto, se a forfait; entro quindici giorni, se il contratto è a peso.

1.11.2 Trascorso tale termine o quello altrimenti pattuito, il venditore ha diritto di ritenere risolto il contratto e di disporre dell'animale trattenendosi la caparra.

1.11.3 Le spese ed i rischi per il ritiro del bestiame comperato sono a carico completo del compratore.

1.12 Pagamento.

1.12.1 Salvo contrarie pattuizioni, il pagamento deve essere fatto contemporaneamente alla consegna dell'animale.

1.12.2 Ove sia richiesto da disposizioni di legge, il venditore è tenuto a provvedere il certificato sanitario riguardante l'animale.

1.13 Mediazione.

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Vitelli	0,75%	0,75%
Manze	0,75%	0,75%
Vacche	0,75%	0,75%
Buoi	0,75%	0,75%
Tori	0,75%	0,75%

EQUINI

(Equini, Asini, Muli e Bardotti)

1.14 Contratto.

1.14.1 Il contratto è di regola verbale. Le contrattazioni avvengono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore.

1.14.2 Si chiama puledro (o muletto) l'equino non ancora domato e che non abbia ancora compiuto cinque anni di età.
Si chiama cavallo (o mulo) l'equino che fu già domato o che abbia compiuto cinque anni di età.

1.14.3 Le contrattazioni si fanno per capo, per pariglie e quando trattasi di puledri anche per gruppi.

1.14.4 Per i cavalli il contratto si perfeziona generalmente dopo una prova d'abilità al tiro e al trotto.

1.15 Consegna.

- 1.15.1** Salvo patti speciali, l'animale viene ritirato dal compratore entro le 24 ore.
Se però il cavallo è venduto con la clausola "consegna in fiera", il venditore ha l'obbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto.
- 1.15.2** Se la consegna avviene in fiera, il cavallo resta a rischio ed a spese del compratore. Diversamente rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata.
- 1.15.3** Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro il termine di cui al paragrafo 1.15.1, o altrimenti pattuito, deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo.

1.16 Pagamento.

Il pagamento si effettua di solito per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale, e per l'altra metà, salvo accordi speciali, allo scadere dei quaranta giorni di garanzia, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto.

1.17 Vizi redibitori.

- 1.17.1** Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi:
- 1) ticchio di appoggio e volante;
 - 2) ballo dell'orso;
 - 3) rustichezza, restio, mordere, zampare e tirar calci, vizi di animo in genere;
 - 4) colica ricorrente;
 - 5) non mangiar bene;
 - 6) doglia vecchia e zoppicatura intermittente;
 - 7) capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
 - 8) amurosi o gotta serena e luna (oftalmia periodica);
 - 9) corneggio,
 - 10) bolsaggine;
- e tutti gli altri i vizi, difetti o malattie croniche ed acute non visibili, gravi, la cui origine si presuppone antecedente al contratto.
- 1.17.2** Conseguentemente all'ultimo comma del predetto paragrafo, quando l'animale muore durante il tempo di garanzia e all'autopsia risulta che l'origine del male preesisteva alla vendita, il danno è del venditore: se posteriore, il danno è del compratore.
Quando l'antecedenza dell'origine del male è dubbia, od incerto lo stabilire se anteriore o posteriore alla consegna dell'animale, il danno si divide a metà fra le parti contraenti.

1.18 Garanzia dei vizi.

- 1.18.1** Per i vizi apparenti, anche se non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara.
- 1.18.2** Si presumono preesistenti, salvo prova contraria, i vizi redibitori di cui al paragrafo 1.17.1 quando la loro esistenza sia stata accertata entro il periodo di garanzia di quaranta giorni.
- 1.18.3** Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espresso con le formule: “vendo alla capezza”, “a fuoco e fiamma”, “alla riga” od altre simili.
- 1.18.4** La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto anche apparente. Tale pattuizione è espressa di solito con la formula “vendo l'animale a tutta garanzia” .
- 1.18.5** Un'altra forma speciale di vendita di animali in uso nella Provincia è quella espressa di solito con la formula: “vendo l'animale alla prova”, “a piacimento”, per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro otto giorni, specificando il motivo, se l'animale è stato “venduto alla prova” senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula “a piacimento”.

1.19 Denuncia dei vizi.

- 1.19.1** Il compratore, che ha riscontrato un vizio nell'animale, deve avvertire il venditore non appena sia stato rilevato, e non oltre i termini stabiliti dal paragrafo 1.18.2. L'azione giudiziaria va in ogni caso proposta nei quaranta giorni.
- 1.19.2** La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente, direttamente dal compratore od a mezzo del mediatore, o per iscritto con lettera raccomandata.
- 1.19.3** Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche l'epoca nella quale venne rilevato.
- 1.19.4** Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. L'animale nel frattempo resta nella stalla del compratore in costante riposo; nel caso in cui il venditore, entro tre giorni dalla notifica del vizio denunciato, non si presenti a verificarlo, l'animale può essere collocato presso un pubblico stallazzo, previo certificato del veterinario che attesti la esistenza del vizio denunciato.
- 1.19.5** Il contratto, dopo la verifica ed il ricevimento da parte del venditore del vizio denunciato, si intende sciolto con tutte le conseguenze di legge.

1.20 Mediazione.

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Cavalli, muli e asini da lavoro	0,75%	0,75%
Cavalli, muli e asini da macello	0,50%	0,50%

SUINI

1.21 Contratto.

1.21.1 Nel commercio dei suini il contratto generalmente è verbale, per merce mercantile e sana anche se non lo si dichiara. Le persone del contratto sono il venditore, il compratore e quasi sempre il mediatore.

1.21.2 Formano oggetto di contratto:

- a) i maschi e le femmine castrati da giovani e poi ingrassati (grassi);
- b) i maschi e le femmine già castrati e pronti per l'ingrasso (Magroni);
- c) i maschi e le femmine di oltre 60 giorni di età castrati e non ancora pronti per l'ingrasso (maiali da campagna);
- d) i maiali giovani castrati di non oltre 60 giorni (lattonzoli);
- e) riproduttori (verri e scrofe).

A) MAIALI GRASSI

I contratti possono essere a peso vivo e a peso morto.

1.22 Contratti a peso morto.

1.22.1 I contratti a peso morto si stipulano ordinariamente senza vedere i suini ed in base al peso minimo dichiarato dal venditore.

1.22.2 Il peso morto si ottiene deducendo dalla pesatura dell'animale il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo, tutto il rimanente deve essere pesato.
Il fegato, il cuore, i polmoni, la lingua con le relative parti grasse, devono quindi far parte del peso morto riconosciuto.

1.22.3 Dopo la visita sanitaria e dopo le operazioni di scannatura, di immersione nell'acqua bollente, di depilazione e di sventrata sarà effettuata la pesatura.

- 1.22.4** Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo si intendono gratuitamente cedute al compratore, in compenso delle spese per le operazioni di cui al precedente par. 1.22.3.
- 1.22.5** Il possesso della bolletta di peso rilasciata dal pubblico macello, oppure dal macello del compratore, costituisce la prova della avvenuta consegna.
- 1.22.6** Il mediatore che presenta la bolletta di cui al paragrafo precedente si ritiene autorizzato dal venditore a riscuotere il prezzo delle bestie indicate nella bolletta stessa.
- 1.22.7** Quando all'atto della visita il veterinario esclude dal consumo, per ragioni sanitarie, qualche parte dell'animale, il prezzo viene ridotto in proporzione del peso delle parti escluse.
- 1.22.8** Il compratore deve macellare i maiali nel giorno stabilito per la consegna e appena scaricati dal carro del venditore.

1.23 Contratti a peso vivo.

- 1.23.1** I contratti a peso vivo si stipulano in base al peso minimo dichiarato dal venditore.
Il peso vivo si accerta generalmente al macello. Pur tuttavia in alcuni casi può essere accertato nel luogo di origine degli animali od alla stazione di partenza.
- 1.23.2** La bolletta di un peso pubblico fa fede del peso riconosciuto.
- 1.23.3** Le eventuali tare, il prezzo ed il luogo di pesatura vengono stabiliti, volta per volta, in ciascun contratto.

1.24 Consegna.

La consegna, tanto per i maiali venduti a peso morto come, per quelli venduti a peso vivo, si fa nel luogo convenuto nel contratto e, se non è diversamente stabilito, a cura ed a spese del venditore.

1.25 Termini di pagamento.

Le operazioni e la spesa della pesatura sono a carico del venditore, ultimate le quali e previa esibizione della bolletta del peso, sarà effettuato il pagamento.

1.26 Casi di rescissione del contratto.

In caso di riscontrata malattia degli animali, il contratto si intende risolto.

B) MAGRONI, MAIALI DA CAMPAGNA E LATTONZOLI

1.27 Contratto.

1.27.1 Il contratto può essere fatto a peso vivo o a vista.

1.27.2 Generalmente all'atto della stipulazione del contratto il compratore dà al venditore congrua caparra.

1.28 Termini di pagamento.

1.28.1 Quando siano state escluse le garanzie di sanità, il pagamento deve essere fatto all'atto della consegna degli animali.

1.28.2 Quando invece il venditore non abbia escluse le garanzie di sanità, il pagamento si fa allo scadere del termine di garanzia al domicilio del venditore.

1.28.3 Nei contratti tra allevatori il venditore non usa dare garanzia di sanità. Nel caso però che si possa provare che il venditore all'atto della vendita aveva le stalle infette, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla eventuale infezione.
La garanzia, con le conseguenze di cui sopra, è invece dovuta quando il venditore sia un negoziante.

1.28.4 Il termine di garanzia è di otto giorni.
L'azione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla consegna.

1.28.5 Nel caso che il venditore sia un negoziante, il compratore ha diritto alla rescissione dell'intero contratto anche se un solo capo del gruppo contrattato si riscontri colpito da malattia infettiva.
In caso di rescissione del contratto, la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore.

C) RIPRODUTTORI (scrofe e verri)

- 1.29** Per i verri e le scrofe venduti per riproduzione, si fanno contratti per capo a vista.
Per i verri e le scrofe vendute da macello, i contratti si fanno a peso vivo e a peso morto.
- 1.29.1** Nei contratti tra allevatori il venditore non usa dare garanzia di sanità. Nel caso però che si possa provare che il venditore all'atto della vendita aveva le stalle infette, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla eventuale infezione.
La garanzia, con le conseguenze di cui sopra, è invece dovuta quando il venditore sia un negoziante.

1.30 Mediazione.

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Suini piccoli (fino a 100 kg.)	0,30 %	0,30 %
Suini grassi	0,20 %	0,20 %

ANIMALI DA CORTILE

A) POLLAME

- 1.31 Contratto.**
- 1.31.1** Sul mercato di Vercelli le contrattazioni avvengono soltanto per pollame vivo e sono fatte verbalmente.
Il prezzo del pollame, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo.
L'imballaggio non è compreso nel prezzo.
Nei contratti, agli effetti della determinazione del prezzo influiscono la provenienza della merce, la grossezza dei capi e la stagione in cui le contrattazioni avvengono.
- 1.31.2** I contratti di pollame sono conclusi sul mercato. La consegna della merce segue immediatamente e all'atto della stessa il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita.
Non sono ammessi reclami per mortalità o altri vizi della merce dopo la consegna.

1.32 Pagamento.

Salve pattuizioni diverse, il pagamento avviene alla consegna.

B) CONIGLI**1.33 Contratto.**

Sul mercato di Vercelli non risultano accertati usi particolari in materia.

I conigli si intendono venduti vivi a peso (kg.), imballaggio da ritornare. Il pagamento avviene in contanti alla consegna.

1.34 Mediazione.

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Pollame	0,75%	0,75%
Conigli	0,75%	0,75%

LATTE**1.35 Contratto.**

Il latte è venduto per uso industriale o per uso alimentare, refrigerato, sempre in partenza dal produttore. Il compenso per la refrigerazione viene pattuito a parte. Non è esclusa la possibilità di consegna di latte caldo alla stalla. Parimenti non è esclusa la possibilità di contrattazioni dirette del prezzo. In questo caso vale l'accordo fra le parti.

1.36 Durata del contratto.

Il contratto ha durata di 1 anno.

1.37 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

UOVA

1.38 Contratto.

Sul mercato di Vercelli, nelle contrattazioni all'ingrosso, il prezzo delle uova nazionali ed estere è calcolato a dozzina. Per la merce estera, salvo pattuizione diversa, le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

1.39 Tolleranze e reclami.

I reclami per difetti e vizi della merce, devono essere denunciati al venditore all'atto della vendita.

Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa ed avariata, per il difetto o l'avaria denunciata.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova, se della mancanza non ne sia dato avviso al venditore entro 24 ore, per i controlli del caso. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate.

E' parimenti denunciata entro le 24 ore la diversità della merce consegnata da quella fatturata. Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce, qualora questa non sia stata spedita o non arrivata nel giorno pattuito.

Il destinatario, nel trasporto di uova per ferrovia, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirare la merce, previ gli accertamenti del caso ed i reclami di legge alla Amministrazione ferroviaria o a dare immediato avviso telegrafico al venditore.

1.40 Pagamenti.

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende eseguito alla consegna, per contanti, senza sconto.

1.41 Mediazione.

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Uova	0,75%	0,75%

LANA GREGGIA

1.42 Disposizioni generali.

Si intende per “lana” senza alcuna qualificazione, la fibra, vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di uno dei seguenti animali: pecora o agnello, alpaca, lama, vigogna, yak, cammello, capra mohair, capra del Tibet o del Cachemire e similari (con esclusione della lepre, castoro, castorino o topo muschiato).

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o agnello a quello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana.

Le denominazioni “lana vergine” e “lana di tosa”, sono riservate unicamente per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tale denominazione.

Tende sempre di più a generalizzarsi nella pratica, l'applicazione delle condizioni stabilite dal Trattato di Arbitrato, condizioni di vendita ed altri accordi internazionali della Federazione Laniera Internazionale (F.L.I.).

Le lane di importazione sucide, vengono prevalentemente trattate su descrizione e con riferimento ai tipi e numeri del catalogo B.W.C. per quanto si riferisce alle lane provenienti dall'area della sterlina.

Le lane in questione vengono normalmente trattate con garanzia di resa.

Quelle lavate a dosso provenienti da slanatura, vengono trattate quasi esclusivamente sul campione, spesso con indicazione approssimativa di resa, ma senza garanzia della stessa.

Quelle nazionali, sia in sucido che in saltato, vengono trattate quasi sempre su campione, con garanzia di resa.

Gli ordini e le offerte di lana in sucido possono essere eseguiti con una tolleranza del 5% in più o in meno del numero di balle fissato, qualunque sia la quantità offerta o trasmessa. Questa condizione vale in quanto l'ordine o l'offerta non si riferisca chiaramente ad un numero di balle assolutamente determinato. La fatturazione della tara deve essere basata sugli Usi dei rispettivi Paesi di origine.

L'imballo delle lane greggie di importazione, di regola non viene fatturato a parte essendo per consuetudine incluso nel prezzo unitario di vendita.

La stessa clausola vale anche per le lane pettinate, lavate (sia a fondo che scoured d'origine), carbonizzate.

Per quanto riguarda le lane nazionali, le tare o imballi sono dedotti, e possono venire anticipati dallo stesso compratore, oppure forniti dal venditore, ed in quest'ultimo caso, vanno poi rese, nel minor tempo possibile, franco di porto a destinazione del venditore.

In caso di errori nella numerazione e nel peso delle balle, ogni reclamo per ammanco di peso deve essere basato sul peso totale del lotto in questione, come sarà indicato dalla distinta pesi all'arrivo. Salvo accordo in contrario, chiaramente espresso, tutti i limiti saranno basati sul lavato a fondo, C.I.F. porto europeo, per spedizione via mare.

Il prezzo C.I.F., comprende il costo della merce, dell'assicurazione per il valore di fattura aumentato del 10% del trasporto sino al bordo del vapore nel porto di destinazione che deve essere sempre indicato in contratto ed in fattura dopo il termine C.I.F. Quando un ordine è dato, od un'offerta è accettata senza che sia esplicitamente espresso: "per lavaggio" o "per carbonissaggio" o "per lavaggio e slappolatura", il termine "lavato a fondo" deve essere sempre inteso sulla base del rendimento "pettine". Per le lane da pettine, con l'espressione "lavato a fondo" si comprendono il pettinato, la pettinaccia ed i cascami pettinabili, nonché gli scarti della cernita, questi ultimi, calcolati in base alla stima di resa dello stabilimento di pettinatura.

Il pettinato secco, il pettinato in olio, le pettinacce sono da calcolare in base al peso condizionato secondo i tassi di ripresa elencati al punto 1.48. Il compratore dovrà lasciare al venditore, o al suo rappresentante, la possibilità di ispezionare le lappole ed i cascami carda (shoddy and burrs-bourres et chardons), provenienti dal lotto trattato, in mancanza di che perderà il diritto alla garanzia di resa. Se lo giudica utile, il compratore può invitare il venditore della lana in sucido, o il suo rappresentante, ad esaminare le lane al momento dell'assortitura e prima della loro messa in lavoro. Se il venditore non dà seguito a questa richiesta, egli non potrà nulla obiettare al momento dell'esame ulteriore delle lappole e dei cascami carda, né rifiutare la garanzia di resa.

Quando il compratore inviterà il venditore ad esaminare le lane in sucido, dovrà fare ciò con telegramma o lettera raccomandata o telex, ed il venditore avrà tre giorni lavorativi per esaminare le lane. L'ispezione delle lappole e cascami carda dovrà farsi entro gli otto giorni lavorativi dall'invio del conto definitivo di resa.

In caso di disaccordo sulle percentuali di lappole e cascami carda, il compratore ed il venditore di norma regoleranno la controversia per le vie amichevoli. Se il venditore ed il compratore non riescono ad accordarsi, essi ricorreranno ad un arbitrato amichevole, realizzato da tre persone, un pettinatore neutro, un venditore di lane in sucido ed un membro del Comitato nazionale del paese trasformatore che presiederà ed organizzerà l'arbitrato.

Le parti, compratore e venditore, si sottometteranno alla decisione dell'arbitrato.

Il pettinato deve essere calcolato al peso condizionato secondo il regolamento internazionale delle Condizionature Pubbliche, riconosciute dalla F.L.I. e posto sotto il controllo della Associazione Nazionale Industria Laniera Italiana. E' generalizzato a questi fini il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

In caso di lavatura, carbonissaggio, o lavatura e/o slappolatura il termine "lavato a fondo" deve essere inteso come segue:

per il solo lavaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e condizionatura;
 per il solo carbonissaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e carbonissaggio e condizionatura;
 per lavaggi e slappolatura: il peso ottenuto dopo la lavatura, slappolatura e condizionatura; in questo caso le lappole devono essere considerate come "scarti" e unite alla resa sulla base di stima del lavoratore.

La resa può essere "pienamente garantita" cioè senza margine di tolleranza oppure "con una tolleranza reciproca dell'1%", nel qual caso la tolleranza viene calcolata sul sucido.

In caso di "garanzia di resa reciproca", l'accordo su questa condizione dovrà avvenire fra le parti all'atto del rilascio dell'ordine e dell'accettazione di un'offerta; dovrà inoltre, essere chiarito se si tratta di garanzia integrale oppure con la tolleranza dell'1%; se questa condizione non è specificata si presume trattarsi della seconda eventualità (tolleranza 1%). Questa viene calcolata sul sucido.

La resa può anche non essere garantita ma, in caso di errore grave, il venditore deve indennizzare il compratore per la sottoresa ottenuta. Viene considerato errore grave la sottoresa che oltrepassa il 2 1/2 %; in questo caso il venditore deve bonificare l'eccedenza di questo margine.

Questa consuetudine non viene di solito applicata quando il prezzo è fatto in "sucido", senza cioè stima di resa da parte del venditore.

Quando il venditore ed il compratore si sono accordati per regolare le sottorese e le soprarese, sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, verrà fissato un solo deconto finanziario per ogni paese di origine.

Qualora un compratore intenda pettinare una lana acquistata "base carda" oppure lavare una lana acquistata "base pettine", egli deve preventivamente intendersi con il venditore circa la nuova resa da applicare agli effetti della garanzia.

In mancanza di tale accordo il venditore può ritenersi esonerato dal garantire la resa.

I deconti di resa devono essere presentati entro un mese dalla lavorazione: devono essere inviati al venditore entro sette mesi dall'arrivo della lana al porto di destinazione o dalla messa a disposizione in Italia.

Se, per circostanze eccezionali, una resa non può essere inviata entro questo termine, il compratore deve intendersi con il venditore per ottenere una ragionevole proroga della dilazione prevista.

Quando il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo per regolare le "sopra e sotto rese" sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, sarà stabilito un solo deconto finanziario per ogni Paese d'origine. Se il compratore di lane comperate, "con garanzia di resa", desidera lavorarle mischiandone con altre, egli deve mettersi d'accordo con il venditore prima di iniziare la lavorazione per vedere se ed a quali condizioni quest'ultimo consenta di mantenere la garanzia di resa.

Quando il venditore accorda la garanzia di resa, si deve concordare quale sarà lo stabilimento che eseguirà la lavorazione, prima di iniziare la lavorazione stessa.

Dovranno essere fatti conteggi separati per:

- 1) Lana lavata a fondo;
- 2) Lana da carbonizzo;
- 3) Lane lavate a fondo e slappolate;
- 4) Lane pettinate e/o cardate in nastro.

Per le lane pettinate o in nastri cardati, prodotte su pettinatrici Schlumberger o Lyster, il risultato della pettinatura di un determinato lotto dovrà essere presentato come segue:

- 1) Pettinati;
- 2) Nastri cardati;
- 3) Pettinacce;
- 4) Avanzi pettini;
- 5) Polveri;
- 6) Liste carderia;
- 7) Cascami battuti e non reincorporati;
- 8) Cascami da battere;
- 9) Lappole lavorate non reincorporate e lappole da lavorare non reincorporabili;
- 10) Lappole non lavorate;
- 11) Floquettes da cascami;
- 12) Floquettes da lappole.

La resa su lavato a fondo, pur soggetta alle riserve contenute nel paragrafo 20 comprende i seguenti punti:

- 1) Pettinati;
- 2) Pettinacce;
- 3) Avanzi pettine;

nonché i punti 11 e 12 riguardanti le floquettes da cascami e da lappole, soprattutto quando alla fine di un lotto da pettine è impossibile incorporare certe quantità di queste floquettes nel detto lotto.

Comunque, se l'acquirente rifiuta di considerare queste floquettes come sottoprodotti pettinabili spetterà a lui di fissare con il venditore il peso di lavato a fondo contenuto in dette floquettes provenienti da cascami e da lappole, in confronto con il valore delle pettinacce. Se il valore delle floquettes non eccede il 75% del prezzo delle pettinacce per lane lavorate su pettinatrici Schlumberger ed il 50% su lane lavorate su pettinatrici Lyster le dette floquettes non saranno incluse nel calcolo della resa lavata a fondo.

Tutti gli scarti di assortitura sono calcolati sulla base di stima imparziale di resa fatta dal pettinatore e/o dal lavatore o dal carbonizzatore ed il deconto finale viene calcolato sulla base dei documenti di origine. Almeno l'80% della lana sucida da lavorare deve essere stato pettinato, e/o lavato, o carbonizzato, quando si tratta di incrociate, e l'85% se si tratta di merinos.

Leggere differenze rispetto al tipo o alla descrizione non giustificano "un rifiuto della partita" ma devono essere regolate da un indennizzo basato sui prezzi in vigore alla data del contratto. In caso di consegne

di lana greggia con indicazioni di percentuali di finezza, questa percentuale si intende sulla lana greggia: lo stabilimento che scarta la lana, se richiesto, deve pesare ogni quantità prima della lavorazione.

Le esecuzioni complete o parziali di un ordine sono valide se anteriori al ricevimento, nel paese d'origine, del telegramma che riduce i limiti o annulla l'ordine.

Il compratore non può produrre reclamo circa la lana se essa non si trova ancora allo stato sucido e nell'imballaggio d'origine; tuttavia il prelievo di campioni ragionevoli è permesso. I reclami devono essere formulati per iscritto e non oltre 90 giorni dopo l'arrivo della lana al transito di frontiera o altro deposito in Italia indicato in contratto.

1.43 Controversie.

In tutti i casi di controversia si è generalizzato l'uso di ricorrere per la loro soluzione ad un collegio arbitrale.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti", del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella.

E' generalizzato per la determinazione del peso condizionato, il ricorso alla Condizionatura Pubblica in Biella.

1.44 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LANE LAVATE E/O CARBONIZZATE, PETTINATE, SOTTOPRODOTTI DI LANA

1.45 Disposizioni generali.

Negli affari ratificabili su campioni di referenza o sulle balle, il compratore è tenuto a prendere carico delle merce quando la referenza o le balle sono conformi al campione di vendita.

Se il compratore non ha notificato la non conformità entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento del campione o delle balle di campione, i campioni presentati saranno considerati come ratificati.

E' ammessa nelle consegne una tolleranza del 5% in più o in meno sul quantitativo in kg. offerto o accettato.

Qualora la vendita venga effettuata "peso effettivo" o "peso riscontrato in uno stabilimento di condizionatura", il peso effettivo constatato nel luogo di spedizione o il peso riscontrato nello stabilimento di condizionatura faranno fede, a meno che si possa provare che è stato commesso un errore in occasione della constatazione del peso.

In caso di vendita nel territorio nazionale di una merce ivi giacente con la clausola di merce pronta disponibile o equivalente, il venditore dovrà dimostrare di aver messo la merce a disposizione del compratore, entro un massimo di 7 giorni lavorativi, a partire dal momento della conclusione del contratto. In difetto il compratore potrà recedere dal contratto.

Le merci in argomento si fatturano a peso condizionato secondo i regolamenti delle Condizionature Pubbliche riconosciute dalla F.L.I. e poste sotto il controllo dell'Associazione Nazionale Industria Laniera Italiana.

E' generalizzato a tali fini il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

I sottoprodotti di pettinatura normalmente venduti a peso condizionato sono i seguenti:

- filandre, filazze (Laps) ed anelli senza olio;
- filandre, filazze (Laps) ed anelli in olio;
- pettinacce Schlumberger;
- pettinacce Lyster e Noble;
- pettinacce carbonizzate e disacidate.

Gli altri sottoprodotti di pettinatura sono comunemente venduti a peso effettivo non condizionato.

Per i tassi di ripresa vigenti e le tolleranze di oli e grassi consultare le tabelle al punto 1.49.

Le spese per le operazioni di condizionatura attuate presso le Condizionature pubbliche sono sopportate, in parti uguali, dal compratore e dal venditore.

La validità del bollettino di condizionatura è teoricamente illimitata. Per le compravendite effettuate almeno dopo un anno dalla data del bollettino di condizionatura frequentemente viene accordata, su

richiesta del compratore, la facoltà di una nuova condizionatura che servirà di base per la fatturazione.

In caso di vendita di pettinato di lana e nastri cardati (esclusi peli fini, mohair, etc.) se le bobine hanno dimensioni e peli sensibilmente diversi da quelli normali, il venditore deve avvisare il compratore prima della conclusione della vendita.

In difetto, il compratore avrà la facoltà di richiedere che le bobine siano ribobinate in dimensioni e pesi standard a spese del venditore.

Per gli interessi di ritardo il venditore ha diritto di chiedere il pagamento ad un tasso del 2% al di sopra del tasso ufficiale di sconto.

Quando un venditore o un compratore invocherà il caso di forza maggiore per ritardare od annullare la consegna, se le due parti non raggiungono un accordo, la questione sarà sottoposta all'arbitrato.

Questo dovrà decidere se:

- a) il caso di forza maggiore è legittimo;
- b) la consegna può essere ritardata;
- c) il contratto deve essere annullato o modificato;
- d) il compratore o il venditore ha diritto ad una indennità e quale.

Analogamente si farà quando in seguito a provvedimenti governativi il venditore o il compratore perderà i suoi diritti essenziali che derivano da un contratto.

Le controversie di peso devono tener conto delle seguenti basi di misura:

1 kg. = 2,2046213 Lbs.

1 Lbs = 0,4535925 Kg.

In caso di non conformità tra la consegna ed il tipo di vendita, una ragionevole differenza non può essere motivo di rifiuto della partita. Se la differenza rispetto al tipo di base non è ragionevole il compratore avrà il diritto di rifiutare la partita e di chiederne una nuova. Il venditore avrà il diritto di fare una nuova consegna conforme al tipo di acquisto. I difetti apparenti allo stato di pettinato devono essere segnalati dal compratore prima che il pettinato stesso sia messo in lavorazione e al più tardi otto giorni dopo la data di ritiro della merce. I difetti non apparenti allo stato di pettinato prima della tintura e della filatura devono essere segnalati:

a) entro un periodo ragionevole;

b) entro otto giorni dopo che è stato possibile scoprirli.

L'espressione "offerta ferma", implica che il venditore si impegna a vendere una merce, per la quale quantità, qualità, prezzo e durata dell'impegno sono definiti, se il compratore accetta l'offerta entro il periodo fissato dal venditore. La validità di una offerta ferma si estingue quando il compratore fa una controfferta.

1.46 Controversie.

In tutti i casi di controversie si è generalizzato l'uso di ricorrere per la loro soluzione ad un Collegio arbitrale.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella.

E' generalizzato per la determinazione del peso condizionato il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

1.47 Mediazione.

Non risultano accertati Usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

1.48 Tassi di ripresa dei prodotti lanieri.

Salvo i casi in cui il tasso di ripresa è espressamente concordato dalle parti e notificato allo stabilimento di condizionatura, i tassi convenzionali applicati sono quelli della lista preparata dalla Federazione Laniera Internazionale:

	%
Lane lavate a fondo	17
Lane lavate ma non a fondo (1)	18
Lane carbonizzate e sottoprodotti di pettinatura e carbonizzati	17
Pettinati in olio (nastri pettinati)	19
Pettinati senza olio (nastri pettinati secchi)	18,25
Nastro di lana cardata (e velo cardato WEB)	18,25
Filati pettinati in olio (1)	18,25
Filati pettinati senza olio (2)	18,25
Laps e anelli (1)	18,25
Blousses:	
Schlumberger (Blousses corte)	16
Lyster and Noble (blousses lunghe da pettinatura tipo inglese)	14
Blousses carbonizzate e lavate	17
Lane rigenerate o meccaniche	17
Filati di lana cardati (1)	17

- (1) I tassi di ripresa dei 4 articoli segnati con (1) devono essere applicati sul peso anidro e sgrassato.

Tuttavia per le vendite nel Regno Unito delle lane lavate ma non lavate a fondo, filati pettinati in olio, laps e anelli il tasso di ripresa deve essere calcolato sul peso anidro e non sul peso anidro e sgrassato.

Ad eccezione dei 4 articoli segnati con (1) il tasso di ripresa deve essere, applicato sul peso anidro (e non sul peso anidro e sgrassato).

Per i tessili misti, lane ed altre fibre, i tassi di ripresa sono calcolati proporzionalmente alle percentuali dichiarate dei componenti.

- (2) Le transazioni in filato pettinato secco di pura lana per la tessitura continuano a effettuarsi sulla base dell'attuale tasso del 18,25%.

Si raccomanda tuttavia che la percentuale di umidità contenuta nel filato consegnato al tessitore, sia quella del filato quale esce dalle macchine di filatura o ritorcitura, non essendo permessa alcuna addizione ulteriore di acqua.

La fatturazione del filato comprenderà la correzione da applicare al peso netto per ottenere il peso condizionato.

1.49 Tolleranza di oli e grassi per prodotti lanieri.

Le tolleranze di grasso e olio sono determinate mediante estratto diclorometanico con l'estrattore di Soxhlet seguendo le norme adottate dalla Commissione Tecnica della F.L.I. IWTO-10-62 per il nastro pettinato di lana.

Tolleranze di grasso e olio sul peso assoluto sgrassato

	%
Lane la vate a fondo in generale	1,25
Lane pettinate senza olio (nastri)	1,00
Pettinati in olio (nastri)	4,60
Filati pettinati senza olio	1,25
Filati di lana cardati lavati a fondo	1,25

N.B. E' specificato che queste tolleranze sono applicabili solo a lotti di pura lana. L'estrazione con diclorometano applicata a lotti misti potrebbe dare risultati erronei.

(Nel caso di prodotti misti si impiega l'etere dietilico).

La percentuale di olio dei filati pettinati in olio è variabile secondo la materia prima ed il titolo. Lo stesso vale per i filati di lana cardati, ad eccezione dei filati cardati lavati a fondo; dato le grandi differenze di composizione in materie prime, di titolo, e per conseguenza di oleanti usati in filatura, non è possibile stabilire una percentuale unica.

In questi due casi resta dunque alle parti contraenti, di accordarsi in precedenza sulla percentuale di tolleranza.

1.50 Percentuali contrattuali di oli e grassi per prodotti lanieri.

Nel caso non venga segnalata alla "Condizionatura" la percentuale di tolleranza concordata per i filati pettinati in olio e per i filati cardati non lavati a fondo, le norme UNI e la consuetudine della Provincia di Vercelli, stabiliscono di applicare le seguenti percentuali contrattuali di olio e grasso sul peso condizionato sgrassato:

Filato pettinato in olio	3,50%
Filato cardato non lavato a fondo	5,00%

1.51 Tassi di ripresa di tutte le fibre tessili.

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	Lana e peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00
3	Peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00
	Crine:	
	fibre pettinate	16,00
	fibre cardate	15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone:	
	Fibre normali	8,50
	Fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	JUta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Kenaf	17,00
15	Ramie (fibra sbiancata)	8,50
16	Sisal	14,00
16-bis	Sunn	12,00
16-ter	Henequen	14,00
16-quater	Magney	14,00
17	Acetato	9,00
18	Alginica	20,00
19	Cupro	13,00
20	Modal	13,00
21	Proteica	17,00
22	Triacetato	7,00
23	Viscosa	13,00
24	Acrilica	2,00
25	Clorofibra	2,00
26	Fluorofibra	0,00
27	Modacrilica	2,00

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
28	Poliamidica (6-6):	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 6:	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
29	Poliamidica 11:	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
	Poliestere:	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3,00
30	Polietilenica	1,50
31	Polipropilenica	2,00
32	Poliureica	2,00
33	Poliuretanica:	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,00
34	Vinilal	5,00
35	Trivinilica	3,00
36	Fibra di gomma	1,00
37	Elaston	1,50
38	Vetro tessile:	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2,00
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3,00
39	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta tessile	13,75

N.B. - Per quanto riguarda gli usi relativi ai filati, ai tessuti, alla maglieria, etc., si rinvia al successivo Titolo V 9. Capitolo - Prodotti delle industrie tessili.

2° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Frumento - Granoturco - Risone - Cereali minori - Patate -
Leguminose e semi oleosi - Uva - Olive –
Agrumi – Frutta e verdura –
Sementi - Foraggi - Paglie - Mangimi –
Fiori e piante ornamentali –
Piante da vivaio e trapianto - Piante officinali e
coloniali - Droghe e spezie

FRUMENTO

2.1 Contratto.

Salvo le disposizioni per la disciplina del mercato del grano, in regime di libero mercato, vigono i seguenti usi: il frumento è contrattato - sia a mezzo di mediazione, sia direttamente - su campione reale, su campione tipo o su denominazione.

2.2 Documento accertante la conclusione dell'affare.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi rilascia al compratore uno "stabilito di contratto" alle parti, sul quale risultano: data, quantità, prezzo, specie, provenienza, luogo di consegna e nome dei contraenti.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di "fissatini" generalmente su moduli propri.

2.3 Campioni.

Il campione di vendita viene consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

2.4 Vendita su campione reale.

Il grano trattato su campione "reale", deve corrispondere esattamente al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

2.5 Vendita su campione tipo.

Il grano trattato su campione "tipo" deve corrispondere per qualità, condizionamento, peso specifico, al tipo stabilito.

2.6 Vendita su denominazione.

La merce venduta su "denominazione" deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo ed al luogo di consegna a seconda della provenienza della merce.

2.7 Prezzo.

Il prezzo dei frumenti è commisurato al quintale.
Esso si riferisce al valore della merce senza tela, franco tenimento o nel luogo tra le parti stipulato per la consegna.

2.8 Peso.

La merce viene pesata al tenimento od al peso pubblico più prossimo al luogo di consegna, in caso si riscontrasse ammanco di peso, il compratore ha diritto al controllo del peso del venditore. Il peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

2.9 Limiti di consegna.

E' consentito tanto al venditore quanto al compratore di consegnare o di ritirare il 10% in più o in meno della quantità venduta.

Se il quantitativo di vendita è stabilito con indicazione di un minimo e di un massimo, la quantità risultante dovrà essere compresa nei limiti fissati.

Se la vendita comprende tutto il quantitativo esistente in un magazzino, od in monte, il venditore ed il compratore sono tenuti rispettivamente a consegnare ed a ritirare la quantità di merce risultante, senza riferimento alcuno al quantitativo segnato nello "stabilito di contratto", salvo nel caso in cui si venisse a provare che la quantità fosse stata intenzionalmente variata. Le quantità vendute per consegna ripartita, sono considerate separatamente per ogni consegna, agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

2.10 Termine di consegna.

Il termine di consegna sarà quello stipulato fra le parti ed in difetto la merce dovrà essere consegnata entro quindici giorni, per quantitativi non superiori ai 300 quintali, tanto per le partite date "al tenimento" che per quelle vendute "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Trascorsi i termini per la consegna, i rischi ed i pericoli della merce passano di pieno diritto a carico del compratore se trattasi di ritiro di merce "al tenimento", e del venditore, nei casi di vendita "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Il ritardo nei termini di consegna darà sempre diritto alla controparte di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza di prezzo. Però la controparte non potrà ritenere risolto il contratto e rifiutare la merce se non dopo aver regolarmente "messo in mora" l'inadempiente, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per effettuare la consegna.

Il ritardo nella consegna per cause di forza maggiore, non potrà dar motivo al compratore di rifiutare la merce.

2.11 Carico.

La merce si intende consegnata sul bordo del veicolo del compratore o sfusa sul veicolo del compratore e viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

2.12 Spedizioni per ferrovia - cali ed avarie di viaggio.

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore con apposito verbale.

Per la merce di nuovo raccolto è tollerato un calo di viaggio fino allo 0,25%, limitatamente ai mesi di giugno, luglio e sino al 15 agosto.

2.13 Pagamento.

Il pagamento, salvo convenzioni speciali, dovrà essere effettuato sulla piazza nella quale è stata contrattata la merce, per contanti e franco di spesa entro quindici giorni dalla data della fattura.

Nel caso di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità è tollerato che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Tale trattenuta non dovrebbe di regola superare il 20% dell'importo totale della merce.

2.14 Contestazioni.

La merce, anche in caso di contestazioni, dovrà sempre essere ritirata dal compratore – quando ciò si renda necessario nell'interesse della stessa – e conservata diligentemente.

Nel caso di contestazioni, mancando i campioni suggellati di vendita, farà fede il campione a mani del mediatore.

La merce non potrà essere protestata se di qualità migliore a quella contrattata, purchè essa corrisponda, nelle caratteristiche essenziali, a quella contrattuale.

Tutte le contestazioni che insorgessero in dipendenza di affari stipulati secondo gli usi e le consuetudini alla Borsa Merci di Vercelli, quando non siano amichevolmente risolte fra le parti direttamente o con il concorso del mediatore, saranno deferite alla decisione di arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, o alla decisione del Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

Di norma nessuna azione legale è iniziata da una qualsiasi delle parti, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive legalmente le sentenze arbitrali.

2.15 Abbuoni per corpi estranei o per deficienza di peso specifico.

L'abbuono per la presenza di corpi estranei non farinosi o per deficienza di peso specifico eccedenti la tolleranza stabilita dal contratto e fino al 3%, è stabilito facendo il prodotto della percentuale di corpi estranei o di deficienza di peso specifico per il prezzo di contratto della merce.

I corpi estranei farinosi danno luogo oltre la tolleranza consentita dal contratto e fino al 3%, ad un bonifico dello 0,75% sul prezzo di contratto.

Se l'eccedenza dei corpi estranei o la deficienza di peso specifico sorpassano il 3% oltre lo stabilito, competerà un maggior abbuono che sarà da fissarsi tra le parti o per mezzo di arbitrato. Ciò fino ai limiti massimi del 5% sul valore della merce.

Oltre tali limiti, il compratore avrà diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova, per conto e rischio del venditore.

In questo caso, il venditore dovrà ritirarla entro i cinque giorni successivi dalla notifica del compratore di esercitare detto diritto, previo rimborso delle somme riscosse e di tutte le spese normali erogate dal compratore stesso.

Gli abbuoni percentuali sono calcolati sul prezzo di contratto, e sono defalcati dal prezzo medesimo.

2.16 Mediazione.

Qualora il contratto venga concluso con l'intervento del mediatore, la mediazione spetta al medesimo, da entrambe le parti a contratto concluso. Il mediatore, salvo convenzione contraria, si intende normalmente incaricato dal venditore di effettuare direttamente gli incassi. In questi casi trattasi di usi locali in deroga alle prescrizioni dell'art. 1761 del Codice Civile, e pertanto il mediatore non perde la sua qualifica e le operazioni si compiono sotto la diretta responsabilità del venditore.

2.17 Tariffe di mediazione.

Le provvigioni di mediazione, non sono stabilite a percentuale, ma sono corrisposte in euro a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.

Tutti i contratti di frumento perfezionati alla Borsa Merci di Vercelli, si devono intendere regolati dagli usi di cui sopra salvo espressa pattuizione contraria delle parti.

Per la risoluzione dei casi non contemplati nella presente raccolta, le parti consuetudinariamente ricorrono agli arbitri (arbitri amichevoli compositori o al Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli).

GRANOTURCO

2.18 Contratto.

Salvo le disposizioni per la disciplina del mercato del granoturco, in regime di libero mercato vigono i seguenti usi: il granoturco è contrattato - sia a mezzo di mediatore, sia direttamente - su campione reale, su campione tipo o su denominazione.

2.19 Documento accertante la conclusione dell'affare.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi rilascia al compratore uno "stabilito di contratto", sul quale risultano: data, quantità, prezzo, specie, provenienza, luogo di consegna e nome dei contraenti.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di "fissatini", generalmente su moduli propri.

2.20 Campioni.

Il campione di vendita viene consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

2.21 Vendita su campione reale.

Il granoturco trattato su campione "reale", deve corrispondere esattamente al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

2.22 Vendita su campione tipo.

Il granoturco trattato su campione "tipo" deve corrispondere per qualità, condizionamento, peso specifico, al tipo stabilito.

2.23 Vendita su denominazione.

La merce venduta su “denominazione”, deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo ed al luogo di consegna a seconda della provenienza della merce.

2.24 Prezzo.

Il prezzo del granoturco è commisurato al quintale. Esso si riferisce al valore della merce senza tela, franco tenimento o nel luogo tra le parti stipulato per la consegna.

2.25 Peso.

La merce viene pesata al tenimento o al peso pubblico più prossimo al luogo di consegna. In caso si riscontrasse ammanco di peso, il compratore ha diritto al controllo del peso del venditore. Il peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

2.26 Limiti di consegna.

E' consentito tanto al venditore quanto al compratore di consegnare o di ritirare il 10% in più o in meno della quantità venduta.

Se il quantitativo di vendita è stabilito con indicazione di un minimo e di un massimo, la quantità risultante dovrà essere compresa nei limiti fissati.

Se la vendita comprende tutto il quantitativo esistente in un magazzino, od in monte, il venditore ed il compratore sono tenuti rispettivamente a consegnare ed a ritirare la quantità di merce risultante, senza riferimento alcuno al quantitativo segnato nello “stabilito di contratto”, salvo nel caso in cui si venisse a provare che la quantità fosse stata intenzionalmente variata. Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

2.27 Termine di consegna.

Il termine di consegna sarà quello stipulato fra le parti ed in difetto la merce dovrà essere consegnata entro quindici giorni, per quantitativi non superiori ai 300 quintali, tanto per le partite date al “tenimento” che per quelle vendute “su vagone” o “resa allo stabilimento”.

Trascorsi i termini per la consegna, i rischi ed i pericoli della merce passano di pieno diritto a carico del compratore, se trattasi di ritiro di merce, “al tenimento”, e del venditore, nei casi di vendita “su vagone” o “resa allo stabilimento”.

Il ritardo nei termini di consegna darà sempre diritto alla controparte di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza di prezzo. Però la controparte non potrà ritenere risolto il contratto e rifiutare la merce se non dopo aver regolarmente "messo in mora" l'inadempiente, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per effettuare la consegna. Il ritardo nella consegna, per causa di forza maggiore, non potrà dare motivo al compratore di rifiutare la merce.

2.28 Carico.

La merce si intende consegnata sul bordo del veicolo del compratore o sfusa sul veicolo del compratore e viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

2.29 Spedizioni per ferrovia - cali ed avarie di viaggio.

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio della merce riscontrate all'arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore con apposito verbale.

Per la merce di nuovo raccolto è tollerato un calo di viaggio fino allo 0,50%, limitatamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre.

2.30 Pagamento.

Il pagamento, salvo convenzioni speciali, dovrà essere effettuato sulla piazza nella quale è stata contrattata la merce, per contanti e franco di spesa entro quindici giorni dalla consegna della merce.

Nel caso di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità è tollerato che il compratore trattienga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Tale trattenuta non dovrebbe di regola superare il 20% dell'importo totale della merce.

2.31 Contestazioni.

La merce, anche in caso di contestazione, dovrà essere ritirata dal compratore - quando cioè si rende necessario nell'interesse della stessa - e conservata diligentemente.

Nel caso di contestazione, mancando i campioni suggellati di vendita, farà fede il campione a mani del mediatore.

La merce non potrà essere protestata se di qualità migliore a quella contrattata, purché essa corrisponda, nelle caratteristiche essenziali, a quella contrattuale.

Tutte le contestazioni che sorgessero in dipendenza di affari stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Vercelli, quando non siano amichevolmente risolte fra le parti direttamente o con il concorso del mediatore, saranno deferite alla decisione di arbitri amichevoli compositori i quali giudicano “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, o alla decisione del Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

Di norma nessuna azione legale è iniziata da una qualsiasi delle parti, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive legalmente le sentenze arbitrali.

2.32 Abbuoni per corpi estranei o per deficienza di peso specifico.

Eventuali controversie vengono risolte amichevolmente tra le parti o deferite al Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

2.33 Mediazione.

Qualora il contratto venga concluso con l'intervento del mediatore, la mediazione spetta al medesimo, da entrambi le parti a contratto concluso.

Il mediatore, salvo convenzione contraria, si intende normalmente incaricato dal venditore di effettuare direttamente gli incassi. In questi casi trattasi di usi locali in deroga alle prescrizioni dell'art. 1761 del Codice Civile, e pertanto il mediatore non perde la sua qualifica e le operazioni si compiono sotto la diretta responsabilità del venditore.

2.34 Tariffe di mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in euro a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.

Tutti i contratti di granoturco perfezionati alla Borsa Merci di Vercelli, si devono intendere regolati dagli usi di cui sopra, salvo espressa pattuizione contraria delle parti.

Per la risoluzione dei casi non contemplati nella presente raccolta, le parti consuetudinariamente ricorrono agli arbitri (arbitri amichevoli compositori od al Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli).

RISONI

I risoni vengono solitamente trattati alla Borsa Merci di Vercelli, presso la quale vige un Contratto tipo.

2.35 Tariffe di mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in euro a tonnellata, secondo gli accordi tra le parti.
 Tutti i contratti di risone perfezionati alla Borsa Merci di Vercelli si devono intendere regolati dalle condizioni generali previste dal contratto tipo, salvo espressa pattuizione contraria delle parti.
 Per la risoluzione dei casi non contemplati nella presente raccolta, le parti consuetudinariamente ricorrono agli arbitri (arbitri amichevoli compositori o al Collegio Arbitrale della Borsa merci di Vercelli).

CEREALI MINORI

Per i cereali minori valgono gli usi accertati per il frumento in materia di:

Contratto - Documento accertante la conclusione dell'affare -
 Campioni - Vendita su campione "tipo" - Vendita su "denominazione"
 - Prezzo - Peso - Limiti di consegna - Termine di consegna - Carico -
 Spedizioni per ferrovia - Cali ed avarie di viaggio - Pagamento -
 Contestazioni - Abbuoni per corpi estranei o per deficienza di peso
 specifico - Mediazione.

2.36 Tariffe di mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in euro a tonnellata, secondo gli accordi tra le parti.

PATATE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LEGUMINOSE, SEMI OLEOSI**2.37 Contratto.**

Le vendite si effettuano su campione, il ritiro della merce deve avvenire entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto, con dicitura "ritiro o consegna pronta", salvo diverso accordo tra le parti.
 La consegna della merce si intende nuda, al tenimento, su veicoli del compratore.

2.38 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in euro a tonnellata secondo accordo tra le parti.

UVA

2.39 Contratto.

Le uve si contrattano generalmente ai vigneti, con o senza l'intervento del mediatore, di solito verbalmente.

2.40 Misura.

La misura più in uso è il chilogrammo o la tonnellata.

2.41 Prezzo.

Il prezzo suole essere convenuto dalle parti; talora però si pattuisce che il prezzo debba essere risultante dalla mercuriale di un determinato mercato, con o senza aggiunta di un premio.

Mancando tale designazione, si intende che le parti si siano riferite al mercato a cui per consuetudine si riferiscono ordinariamente le contrattazioni della località.

2.42 Qualità.

Le uve contrattate devono essere sempre di qualità mercantile. Le uve si considerano di qualità mercantile quando sono perfettamente ed ugualmente mature, non ammuffite e non ammaccate soverchiamente dalla grandine e, infine, non ancora in stato di fermentazione.

2.43 Caparra.

Si dà sempre una caparra proporzionata al quantitativo contrattato.

2.44 Consegna.

Fino a consegna ultimata.

2.45 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

l% complessivamente, tra venditore e compratore secondo le consuetudini dei singoli comuni.

OLIVA

Non risultano accertati usi in proposito, in provincia di Vercelli.

AGRUMI

Non risultano accertati usi in proposito, in provincia di Vercelli.

FRUTTA E VERDURA
(all'ingrosso)

Non risultano accertati usi in proposito, in provincia di Vercelli.

SEMENTI, FORAGGI, PAGLIE, MANGIMI**1) SEMENTI****2.46 Contratto.**

Le vendite di sementi di cereali e di sementi da prato si effettuano su campione. Il ritiro della merce deve avvenire entro i termini contrattuali concordati.

La consegna della merce si intende nuda, al tenimento, su veicoli del compratore.

2.47 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale, ma sono corrisposte in euro a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.

2) FORAGGI

2.48 Contratto.

I fieni di produzione locale sono: il maggengo (prodotto del primo taglio, detto localmente "maseng"), l'agostano (prodotto del secondo taglio, detto localmente "ariorda"), il terzuolo (prodotto del terzo, detto localmente "tarseu"), la stoppia trifogliata (che si ottiene dopo i cereali estivi e si chiama localmente la "stubia"). Vi sono poi altri prodotti minori quali il quartolo, il fieno di ripa, etc.

I fieni che vendono vengono per consuetudine consegnati presso il produttore, sul fienile e sciolti. Nel loro prezzo non è compresa né la pressatura né la mediazione.

2.49 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Fieno	1%	1%

3) PAGLIE

2.50 Contratto.

In provincia si producono paglie di riso, di frumento, di segale e di avena. Esse si contrattano generalmente a prezzi riferiti a merce presso il produttore, non imballata, esclusa mediazione; le paglie di frumento e di segale tuttavia sono vendute tanto sciolte che pressate, ma in quest'ultimo caso viene esplicitamente indicato in contratto che trattasi di merce imballata.

2.51 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Paglie	1%	1%

4) MANGIMI

2.52 Contratto.

Oltre ai fieni, i mangimi più usati in provincia sono: la pula di riso, la pula 1% massimo silice (puletta), il farinaccio, la crusca, i panelli in forme o macinati.

I medesimi secondo la consuetudine locale, si vendono alle seguenti condizioni:

- a) merce sfusa franco partenza su mezzi gommati;
- b) pula acquistata per uso locale: merce consegnata presso lo stabilimento, colli di peso vario e con cartellino indicante le sostanze contenute;
- c) crusca: merce consegnata a mulino, colli di peso vario;
- d) panelli in forme: consegna presso magazzino del venditore;
- e) panelli macinati: consegna presso magazzino del venditore, tela per merce, colli di peso vario;

Per il pagamento dei mangimi stessi non vi sono regole fisse ma generalmente la pula, la crusca e gli sfarinati vengono pagate a mezzo assegno o bonifici bancario entro un termine che non supera i trenta giorni dalla data fattura.

2.53 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Se la merce viene venduta dal commerciante al consumatore	2%	—
Mangimi		
Se la merce viene venduta da industriale a commerciante	1%	1 %

Per gli sfarinati relativamente alle provvigioni di mediazione, si applicano gli usi previsti per i risoni.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

DROGHE E SPEZIE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

3° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Legna da ardere - Carbone vegetale - Legname rozzo - Sughero - etc.

LEGNA DA ARDERE

3.1 Caratteristiche.

La legna da ardere si distingue:
 a seconda della qualità;
 a seconda della pezzatura;
 a seconda della stagionatura.

3.2 Qualità.

Secondo la qualità si ha legna forte (leccio, olmo, rovere, cerro, faggio, carpino, frassino e robinia) e legna dolce (pino, pioppo, ontano, salice, tiglio, castagno, ecc.).

3.3 Pezzatura.

Secondo la pezzatura commerciale si ha:

- la legna tonda con diam. da 6 a 18 cm. e con lunghezza da m. 1 a m. 1,20;
- la legna di spacco (stela) che ha una sezione non superiore ai 18-22 cm. e con una lunghezza da m. 1 a 1,20; anche i pali (tarin) sono segnati della lunghezza media di m. 1,20;
- le fascine, commerciate tanto a peso che a numero (generalmente a centinaia). Le fascine verdi pesano circa q.li 8 a cento (100 fascine = q.li 8,00);
- i ceppi e i ciocchi ("sepi", "suk") sono spaccati irregolarmente e per lo più non si prestano se non per caminetti, termosifoni ed usi industriali. Pertanto hanno un valore commerciale minore della legna di tronco.

3.4 Stagionatura.

Per legna stagionata si intende quella che è stata conservata per l'essiccazione non meno di sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco.

3.5 Trasporto della merce.

In caso il trasporto a mezzo ferrovia, la merce, in difetto di diversa tempestiva disposizione, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa.

Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve immediatamente rimettere al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso della merce.

Il compratore resta comunque responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce stessa.

Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie; se la merce giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva da causa che abbia agito durante il viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo.

Se invece il fatto suddetto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere riduzione proporzionale di prezzo, ma non può rifiutare il ritiro della merce.

3.6 Prezzo.

Nelle contrattazioni di legna da ardere, il prezzo è determinato per quintale.

3.7 Contratto.

Il contratto di legna da ardere è indifferentemente concluso sia per iscritto che verbalmente.

3.8 Vendita sotto condizione di collaudo.

Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue o nel luogo di giacenza della merce oppure mediante il gradimento di un carico o vagone di campione.

Quando il trasporto della merce si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia la consegna si esegue al magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità ed il peso.

3.9 Peso.

La merce se spedita per ferrovia, si intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie, alla stazione di partenza, salvo il diritto del compratore del controllo alla stazione di arrivo.

In difetto di riconoscimento di peso della stazione di partenza o di stazione intermedia, la merce si ritiene contrattata per il peso riconosciuto alla stazione di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie, si intende accettato dal compratore il peso dichiarato dal venditore all'atto della spedizione.

Per i trasporti con autotreno o carro si intende accettato il peso accertato all'arrivo.

3.10 Tolleranza sul peso.

Sul peso in arrivo per ferrovia della merce, è tollerato un calo naturale non superiore al 3%.

3.11 Pagamento.

In mancanza di pattuizioni contrattuali il pagamento della legna da ardere si intende per pronti contanti all'arrivo della stessa.

3.12 Contestazioni.

Se il commerciante compratore della legna prima di acquistarla va a vederla sul posto di produzione (ove essa giace), la responsabilità del venditore cessa all'atto in cui la legna lascia il posto di produzione per essere diretta al magazzino del compratore (commerciante).

3.13 Denominazione quantitativo della merce acquistata.

Quando si fa un contratto generalmente si fissa la clausola per cui il compratore (commerciante) tollera che la merce che gli viene consegnata sia superiore del 10% o inferiore del 10% al quantitativo prenotato.

3.14 Mediazione.

Quando il contratto è stipulato per il tramite di rappresentanti o agenti del venditore, il compratore non deve ad essi nessun corrispettivo. Se invece il contratto è concluso con il tramite di un mediatore a questi spetta la provvigione, da entrambi le parti contraenti nella seguente misura:

	dal venditore	dal compratore
Legna da ardere	1%	1%

CARBONE VEGETALE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LEGNAME ROZZO

A) PIANTE E BOSCHI D'ALTO FUSTO (in piedi e in tronchi)

3.15 Compravendita.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

3.16 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Legname resinoso	2%	—
Legname latifoglie	1%	1%

B) BOSCO CEDUO

3.17 Compravendita.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

3.18 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Legname resinoso	2%	—
Legname latifoglie	1%	1%

SUGHERO, etc.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

4° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Pesce fresco e congelato - Cacciagione - Pelli da pellicceria

PESCE FRESCO E CONGELATO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

CACCIAGIONE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PELLI DA PELLICCERIA

4.1 Contrattazioni.

Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero (gatti, tassi, scoiattoli, volpi, agnelli, caracul, puzzole, donnole, faine, martore, ermellini. ecc.), ad eccezione delle pelli di coniglio e di lepre che sono contrattate a peso.

Le pelli ovine e caprine per pellicceria sono contrattate indifferentemente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.

4.2 Qualità e scelta - Ricevimento.

- 4.2.1** Le pelli devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria non direttamente al sole e a "regola d'arte".
- 4.2.2** Il ricevimento da parte del compratore o del suo mandante ha valore di gradimento (leggi "collaudo") della partita oggetto del contratto, per quanto attiene sia alla qualità che al peso.
- 4.2.3** A seconda della provenienza sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.
- 4.2.4** Le pelli secche non devono contenere umidità. Una percentuale variante dal 2 a 5% per le pelli di coniglio e di lepre tollerata per le pelli contrattate a peso.
- 4.2.5** Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione, sono classificate all'atto del ricevimento di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto, e, salvo diversa pattuizione, sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

del 50% fra la prima e la seconda scelta;

del 66% fra la prima e la terza scelta.

Lo scarto si intende non atto per pellicceria.

Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

4.3 Lavorazione di concia e di tinta.

Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che vengono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedente manipolazione.

Il conciatore o tintore, non risponde della merce dal cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivati dalla natura del prodotto e non da cattiva conservazione. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente della espletata lavorazione.

4.4 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

Il conciatore o tintore non risponde per le lavorazioni eseguite, quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni successive.

4.5 Avanzi di lavorazione.

Eventuali recuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli, come rasatura del pelo e della lana, rifinitura, ecc. restano a beneficio del conciatore o tintore.

4.6 Pagamento.

Il pagamento delle lavorazioni si intende dovuto all'atto del ritiro della merce.

Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce.

5° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerali metalliferi - Minerali non metalliferi
(carboni fossili e cokes)

MINERALI METALLIFERI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

MINERALI NON METALLIFERI (Carboni fossili e cokes)

I - COMMERCIO ALL'INGROSSO

5.1 Contratto.

Nelle compravendite di carboni fossili e cokes se il venditore fa un'offerta ferma per risposta in giornata il compratore deve far pervenire la sua conferma nel giorno stesso non oltre le ore 19:00 (ora italiana).

5.2 Validità delle offerte ferme senza limite di tempi.

Nelle compravendite di carboni fossili e cokes, l'offerta ferma di acquisto o di vendita fatta prima delle ore 12:00, vincola l'offerente per tutta la giornata, se fatta dopo le ore 12:00 lo vincola sino alle ore 12:00 del giorno successivo.

5.3 Vendite a mezzo agente - rappresentante - piazzista.

Le vendite effettuate da viaggiatori, piazzisti, agenti, rappresentanti, sono sempre subordinate all'approvazione della casa venditrice, la quale se accetta, deve dare conferma a volta di corriere. In difetto il compratore può ritenersi liberato. La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto con la precisazione delle condizioni di vendita.

5.4 Prestiti e restituzioni.

I prestiti di carbone fossile e cokes, se non restituiti nei termini stabiliti, sono considerate come vendite vere e proprie.

5.5 Quantitativo da consegnare e clausola "circa".

Nelle vendite:

a) a carico completo, con distinzione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti indicati nei contratti di vendita;

b) a carico completo, con indicazione unica di quantitativi, è sottintesa la clausola "circa" per la quale nella consegna è tollerato il 10% in più o in meno del quantitativo indicato;

c) di partire CIF, il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nei contratti di vendita;

d) su vagone, se il quantitativo è indicato con la clausola "circa" è ammessa una tolleranza del 10% sul quantitativo totale contrattato; in difetto dell'indicazione "circa" la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata nei limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario. Per consegne ripartite le tolleranze suddette sono limitate ad ogni singola consegna.

5.6 Qualità della merce.

Nelle vendite di carbone fossile e cokes le parti determinano la qualità della merce contrattata mediante indicazione dei tipi, delle pezzature, delle classificazioni e delle provenienze. I certificati di miniera ed equipollenti fanno prova soltanto della provenienza della merce. Sulle calorie dei carboni in genere (fossili, cokes, etc.) è tollerato uno scarto dal 3 al 5 % in calorie, più o meno delle analisi base delle varie qualità.

5.7 Disposizioni per l'invio dei vagoni.

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni e deve richiedere la tariffa più economica. Se nel contratto non è specificata la portata del vagone, s'intende che il vagone convenuto sia di portata che consente di fruire della tariffa più favorevole.

5.8 Rischio della spedizione.

I vagoni viaggiano per conto ed a rischio esclusivo del compratore anche se il prezzo pattuito è per vagone franco o vagone franco arrivo.

5.9 Pagamento.

In difetto di speciali clausole, il pagamento si intende tra negozianti a pronti, tra negozianti e consumatori a 30 giorni data fattura.

In caso di ritardo, decorrono gli interessi nella misura del tasso ufficiale, maggiorato del 2%.

II - VENDITE ALL'INGROSSO SU VAGONE DI CARBONI FOSSILI E COKES IMPORTATI VIA MARE E VIA TERRA

5.10 Vendite franco confine e franco destino.

In difetto di patti speciali o contratti, nelle vendite pattuite franco confine o franco destino, il venditore ha facoltà di spedire la merce in porto assegnato.

Il prezzo segnato per vagone franco stazione confine è comprensivo di tutte le spese estere e non comprensivo delle spese doganali italiane di transito, di statistica, erariali, etc.

5.11 Spesa di pesatura.

La spesa della pesatura eseguita dall'Amministrazione delle Ferrovie per merce venduta "franco vagone partenza" è a carico del destinatario.

5.12 Peso da fatturare.

Nelle vendite su vagoni di carboni fossili e cokes, via mare, il peso, agli effetti della fatturazione, è quello riconosciuto dalle Ferrovie della Stazione di partenza.

Nelle vendite su vagone di carboni fossili e cokes, via terra se il compratore non abbia convenuto preventivamente il peso accertato dalle Ferrovie estere, si intende che il peso da fatturare è quello dichiarato dalle miniere e cokerie.

5.13 Valore probatorio della lettera di vettura.

Per il carbone fossile e coke spediti da miniera o da cokeria, la lettera di vettura fa prova della provenienza.

5.14 Pezzatura.

La pezzatura deve corrispondere a quella indicata nel contratto e ragguagliata al millimetro.

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carboni fossili e cokes, per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura sono consegnate in relazione al complesso della partita consegnata.

Nella consegna della nave, il compratore di più vagoni di fossili e cokes, al quale sono stati assegnati vagoni al principio dello scarico, ha diritto anche al carbone degli ultimi giorni di scarico agli effetti della pezzatura.

5.15 Spedizione a terzi destinatari.

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone - peso - qualità).

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni, anche se destinati a terze persone da lui indicate.

5.16 Ripartizione delle consegne.

Se la consegna è pattuita entro un periodo di tempo superiore ad un mese, si intende che la consegna stessa deve avvenire ripartitamente per quantitativi mensili, pressoché uguali. Detti quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne fra di loro distinte ed indipendenti.

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione dei vagoni.

5.17 Accertamento della percentuale di minuto.

L'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso è eseguito mediante grigliatura, usando una griglia con maglie di quindici mm. di lato, con inclinazione da 30 a 45 gradi, secondo che il carbone sia asciutto o bagnato. Le percentuali di carbone minuto sono consentite per le diverse qualità nelle seguenti misure:

per il Cardiff e Newport.....	35-40%
per i fossili di provenienza della Ruhr Sarre Lorena - America del Nord, Polonia e Belgio	10%
per il carbone da gas inglese	60%
per l'antracite in monte (tout venant).....	20%
per il coke metallurgico	6%

Per l'antracite lavorata in Italia nelle pezzature di crivellata, grossa scelta a mano, Gobbles, arancio, noce, pisello, la tolleranza di carbone minuto è del 5%.

5.18 Umidità del carbone sardo e delle ligniti.

L'umidità massima tollerata per il carbone sardo e per le ligniti è:

carbone sardo – Sulcis minuto da 0 a 10 mm	12%
pezzatura oltre i 10 mm.	6%
lignite picea	20%
lignite semipicea	25%
lignite xilcide essiccata.....	32%
lignite torba xilcide essiccata.....	35%

5.19 Umidità coke.

La percentuale di umidità tollerata nei cokes è diversa a seconda se trattasi di coke metallurgico o di coke da gas ed è più elevata per coke pezzato 25/50 mm. e 20/40 mm.

Per quanto concerne la tolleranza massima di umidità stabilita attualmente dai produttori, vedere, a titolo indicativo, la tabella qui riportata.

a) per il coke da gas:	
per la pezzatura grossa oltre gli 80 mm.....	8%
per la pezzatura compresa fra i 10 e gli 80 mm.....	10%
per il minuto fra 5 e 10 mm.	12%
per il polverino fra 0 e 5 mm.	15%
b) per il coke metallurgico:	
per la pezzatura oltre i 40 mm.	6%
per la pezzatura da 10 a 40 mm.	10%
per la pezzatura da 0 a 10 mm.	14%

5.20 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

III - VENDITE AL CONSUMO A DOMICILIO

5.21 Prezzo a domicilio.

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e di facchinaggio per consegna in luoghi di facile accesso (boccacantina) salvo convenzione diversa da pattuirsi.

5.22 Consegna.

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro tenuto conto delle disposizioni governative e municipali riguardanti la viabilità.

5.23 Luogo di consegna.

Salvo diversa pattuizione, il luogo di consegna è unico ed il compratore non può far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi. Il compratore deve tener approntato e sgombrare il luogo ove il carbone deve essere scaricato in modo che la consegna possa svolgersi nel minor tempo possibile.

5.24 Peso.

Qualora il consumatore assista alla pesatura del carbone acquistato, la responsabilità del commerciante cessa all'uscita della merce dal magazzino. Il peso valevole è sempre quello riscontrato nel magazzino del commerciante. Il consumatore ha diritto di far controllare il carbone acquistato in un peso pubblico, a sue spese, invitando però a presenziare anche il commerciante venditore.

5.25 Pagamento.

I pagamenti, salvo accordi in contrario, si fanno all'atto del ricevimento della merce.

6° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Risi sbramati, lavorati e sottoprodotti - Farine e sottoprodotti
- Paste - Prodotti della panetteria - Zucchero –
Carni fresche e congelate - Pesci preparati - Prodotti surgelati –
Conservare alimentari - Latte e derivati –
Olio d'oliva - Oli e grassi vegetali - Oli e grassi animali - Pelli grezze –
Vini e Vermouth – Alcool e liquori –
Birra - Acque minerali, gassose e ghiaccio

RISI SBRAMATI, LAVORATI E SOTTOPRODOTTI (I)

6.1 Contratto.

Il riso è contrattato sia a mezzo mediatore, sia direttamente, su campione, su campione tipo o su denominazione.

6.2 Stipulazione di affari senza intervento del mediatore.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di fissatini, generalmente su moduli propri. Per le vendite, fa fede il campione rilasciato dal venditore al compratore, sigillato e controfirmato dalle parti.

6.3 Prezzo, peso e confezionatura.

Il prezzo del riso è commisurato al chilogrammo o tonnellata per peso netto, e la merce dovrà, a seconda della contrattazione, essere insaccata in tela di polipropilene da 50 kg, in tela di polipropilene o fantasia od insacchettata in confezioni di vario peso, franco nel luogo stipulato per la consegna. Il peso dei colli deve essere uniforme. La consegna può anche avvenire alla rinfusa franco su mezzo.

Per tele doppie, quando questa condizione sia espressamente pattuita, il peso si intende pure lordo per netto. Quando le tele sono fornite dal compratore, la tara (o peso reale delle tele adoperate per l'insacco) deve essere dedotta dal peso lordo totale della partita, salvo contrarie pattuizioni. Il peso dei colli deve essere uniforme.

6.4 Pagamento.

Il pagamento si fa di regola: a 30/60 giorni dalla data della fattura; senza sconto direttamente dal compratore al venditore.

6.5 Termini di pagamento.

Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato o mancato pagamento, anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o postergare le spedizioni, o chiedere il pagamento alla consegna.

¹ Per quanto riguarda i risoni vedere Capitolo 2 “Prodotti dell'Agricoltura”.

In caso di mancato pagamento, sono dovuti interessi moratori al tasso medio praticato dagli Istituti di Credito per la concessione di Fidi.

6.6 Pagamento nei casi di contestazione.

Noi casi di contestazione per ammanco peso o per differenza di qualità, è ammesso che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

6.7 Unità di misura.

La quantità della merce venduta è espressa in chilogrammi o tonnellate.

6.8 Tolleranza a favore del venditore.

Per le vendite alla rinfusa è ammessa una tolleranza fino al 3% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata si intende bloccata.

Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

6.9 Campioni.

Quando le vendite si effettuano su campione "reale" e su "campione-tipo", il campione di vendita, sigillato e controfirmato dalle parti, viene generalmente consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

6.10 Vendita su campione reale.

Il riso trattato su campione reale deve corrispondere, esattamente, al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

6.11 Vendita su campione-tipo.

Il riso trattato su campione-tipo deve corrispondere, per varietà, qualità, colore, lavorazione e crivellazione, al tipo stabilito. E' solo tollerata una differenza che non deve superare l'1% del valore della merce. In tal caso il compratore è tenuto a ricevere la merce senza abbuono.

6.12 Caratteristiche generali.

Nei casi in cui la vendita del riso non avvenga su campione, la merce da consegnare deve essere comunque leale, sana e mercantile.

6.13 Merce leale.

Il riso s'intende "leale" quando non abbia vizi occulti.

6.14 Riso sano.

Il riso si intende "sano" quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato e non contenga grana gialla.

6.15 Riso mercantile.

Il riso "mercantile" s'intende quando non abbia difetti che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata.

6.16 Qualità migliore.

Salvo vendita su campione reale, nessuna partita di riso può essere rifiutata soltanto perché migliore in qualità a quella contrattuale, purché corrisponda agli estremi stabiliti dal contratto, nelle sue condizioni essenziali.

6.17 Condizionamento (confezionamento).

La merce deve essere condizionata secondo le buone norme commerciali e di qualità uniforme e con l'osservanza della normativa italiana e comunitaria.

6.18 Tolleranza corpi estranei.

La percentuale dei corpi estranei tollerata nel riso non è oggetto d'uso, in quanto regolata dal decreto-legge 325 del 18.3.1958, concernente la disciplina del commercio interno del riso e successive modificazioni.

6.19 Consegna.

La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione.

Essa può essere “prontissima”, “pronta”, “differita” entro un termine prefissato oppure ripartita nel corso di più periodi di tempo successivi. In mancanza di designazione, la consegna si intende sempre pronta.

6.20 Consegna prontissima e pronta su vagone o in stazione.

La consegna “prontissima” deve essere fatta entro tre giorni e quella “pronta” entro otto giorni, esclusi i festivi, successivi alla data del contratto nel luogo da essi stabilito.

6.21 Consegna differita - Consegna ripartita.

Tanto la consegna differita, quanto la consegna ripartita debbono risultare dallo stabilito di vendita del mediatore o dal contratto di compravendita scambiato fra le parti. La consegna della merce, in questi casi, deve essere effettuata entro i termini stabiliti.

6.22 Consegne ripartite.

Le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate, anche agli effetti della consegna, come oggetto di altrettanti contratti separati.

6.23 Consegna entro un dato mese.

Quando lo stabilito od il contratto dicono semplicemente “consegna entro un dato mese” senza fissare ulteriormente termini più definiti, la consegna avviene a piacere del venditore, nel corso del mese indicato. Il venditore ha diritto, in tal caso, di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, anche a partire dall'ultimo giorno del mese precedente a quello della consegna.

Mancando le disposizioni malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto entro 8 giorni dalla richiesta di disposizioni per la consegna.

Quando il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto e sul fissato di vendita l'inserzione della clausola “a richiesta del compratore”.

Salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero impartite le necessarie disposizioni e sono i medesimi previsti per la consegna “pronta”.

6.24 Consegna differita per merce disponibile.

Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa deve rimanere nei magazzini del venditore, che assume l'obbligo di conservarla e di consegnarla a tempo debito, secondo gli accordi contrattuali.

6.25 Ritardi nei termini di consegna.

I termini di consegna sono tassativi. Il ritardo nei termini di consegna da parte del venditore, non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto e di rifiutare la merce salvo che questo ultimo abbia tempestivamente provveduto alla messa in mora del venditore, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto. Scaduto anche questo termine, spetta alla parte adempiente il diritto di risarcimento degli eventuali danni, salvo che la ritardata consegna non sia giustificata da provata causa di forza maggiore. Nelle vendite a pronta consegna, la scadenza del termine di giorni otto, pone in mora irreparabile il venditore e dà diritto al compratore di ritenere senz'altro risolto il contratto, con le conseguenze relative.

Quando il compratore ritardi nel dare le disposizioni per la spedizione della merce acquistata, compete l'obbligo al venditore della "messa in mora" del compratore nei modi suddetti, prima di procedere alla risoluzione contrattuale.

6.26 Luogo di consegna.

Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto e, in difetto di indicazione precisa, si intende il domicilio del venditore.

6.27 Consegna a domicilio.

La consegna a domicilio avviene abitualmente allo stabilimento o al magazzino del compratore.

6.28 Consegna franco vagone o su camion.

La merce venduta "Franco vagone" s'intende resa sul vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curarne il perfetto carico, nonché tutte le operazioni inerenti.

6.29 Spese di carico sul vagone o sui camion.

La spesa fatta per caricare la merce da carro a vagone nella stazione di partenza, deve essere pagata dal compratore se la merce fu venduta "Franco stazione" e dal venditore se la merce fu venduta "Franco vagone" o "camion partenza".

6.30 Mancanza di vagoni.

La mancanza di vagoni può giustificare il ritardo nei termini di consegna, nel solo caso che il venditore comprovi l'effettiva mancanza stessa e metta a disposizione del compratore, a richiesta di questi, la merce, venduta, nel luogo di consegna.

6.31 Ricevimento in peso e qualità.

Il ricevimento della merce in peso s'intende effettuato, salvi ed impregiudicati i diritti del ricevitore per ammanchi dipendenti da difetto o colpa dello speditore, dal luogo stabilito per la consegna.

Il ricevimento della merce in qualità, avviene normalmente a destino. Può tuttavia avvenire anche in partenza, ma solo quando sia specificatamente pattuito.

La segnalazione di eventuali difetti deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento.

6.32 Rischi di viaggio.

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in porto affrancato, salvo il caso di consegna eseguita a mezzo automezzi del venditore al domicilio del compratore.

6.33 Cautele per reclami.

Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare ufficialmente a pubblico ufficiale o pubblico mediatore con apposito verbale da esso firmato, nei modi voluti dai vigenti regolamenti, e nelle altre forme stabilite dalla legge, e a darne avviso a mezzo telex o telegrafo alla contro parte.

6.34 Obbligo del ritiro della merce.

Il compratore è tenuto, in ogni caso, a prendere in consegna la merce nell'interesse della stessa ed a scanso di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui al paragrafo precedente, e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per l'eventuale differenza di qualità, ai sensi dei paragrafi seguenti.

6.35 Differenza di qualità.

Qualora fra merce contratta e quella ricevuta, il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna o al mediatore, non appena ricevuta la merce ed al massimo entro le successive 24 ore, tenendo la merce a disposizione del venditore, per gli opportuni accertamenti. Quando ciò non sia possibile, fanno fede i campioni prelevati con le modalità di cui al punto 6.33.

6.36 Abbuoni per differenza di qualità.

Se la differenza di qualità rilevata all'arrivo è riconosciuta, le parti concordano sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo tra le parti, l'abbuono stesso viene stabilito a mezzo arbitrato amichevole.

6.37 Diritto di rifiuto della merce.

Se l'abbuono a favore del compratore, determinato con regolare arbitrato, superasse il 5% per il riso ed il 4% per gli sbramati, del valore della merce, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova, per conto e rischio del venditore o di reclamare le spese di ricevimento e custodia.

In caso di mancato accordo, l'arbitrato deve essere richiesto, dalla parte che ne ha interesse, entro 15 giorni.

6.38 Tele fornite dal compratore.

Quando le tele vengono fornite dal compratore, esse sono spedite al venditore in porto franco ed in tempo utile per l'esecuzione del contratto e devono essere adatte all'uso a cui sono destinate.

Quando il venditore non riceve le tele in tempo utile, ne dà avviso al compratore, fissandogli un termine non inferiore alle 48 ore per il loro invio.

Trascorso tale termine senza alcun risultato, il venditore può ascrivere a fatto e colpa del compratore il mancato adempimento dei suoi obblighi, tenendolo responsabile delle conseguenze relative.

6.39 Tele a rendere, del venditore.

Se le tele sono fornite a prestito dal venditore, debbono essere ritornate dal compratore entro 30 giorni dal ricevimento, in porto franco, a suo rischio e spese.

Trascorso il termine utile di 30 giorni, senza che le tele siano state restituite, il compratore è tenuto a pagare al venditore il noleggio delle stesse, in base alle tariffe vigenti, salvo a rimborsargli il valore delle tele che non restituisce entro 90 giorni dalla spedizione della merce da esse contenuta.

6.40 Mancata esecuzione del contratto.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria, o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per lettera raccomandata o telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare in Italia - al riacquisto od alla rivendita, oppure a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente a Vercelli, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future; ed avrà il diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

6.41 Obbligo dell'arbitrato.

Tutte le contestazioni che insorgessero in dipendenza di affari stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Vercelli, quando non siano amichevolmente risolte fra le parti direttamente, o con il concorso del mediatore, debbono essere deferite alla decisione di arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, o al collegio arbitrale della Camera di Commercio di Vercelli salvo il caso previsto dall'art. 6.39, l'arbitrato deve essere richiesto dalla parte che ne ha interesse entro 60 gg.

6.42 Foro competente.

Il Foro competente, per le controversie giudiziarie, si determina in rapporto alla residenza del venditore.

Tutti i contratti perfezionati sulla piazza di Vercelli si devono intendere regolati dagli usi di cui sopra, salvo espressa pattuizione contraria delle parti.

6.43 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale, ma sono corrisposte in euro a tonnellate secondo accordo presi dalle parti.

6.44 Retribuzione del mediatore.

La mediazione spetta al mediatore a contratto concluso indipendentemente dalla sua esecuzione; tuttavia egli deve assistere i contraenti fino al buon fine dell'affare.

6.45 Fissatini di vendita di cereali.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questo rilascia o invia alle parti uno stabilito, contenente tutti gli estremi dell'affare.

FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

FARINE

6.46 Vendite.

La vendita delle farine si fa generalmente dai diversi mulini a mezzo dei loro viaggiatori o rappresentanti, ai quali ultimi viene corrisposta una provvigione sugli affari fatti, a incasso avvenuto.

6.47 Consegna.

Le vendite si fanno per pronta o futura consegna.

Per le consegne future è uso redigere uno "stabilito" in doppio originale che viene firmato talvolta dalle parti, ma generalmente dal solo rappresentante e consegnato una copia al molino ed una al panettiere. In esse sono indicate le condizioni di vendita. Queste generalmente riflettono la quantità, la qualità, il prezzo, il pagamento, la durata del contratto, la consegna, se fissa ad una data epoca, oppure ripartita tanto per mese. Le vendite si intendono sempre franco domicilio cliente, salvo patto contrario.

6.48 Pagamenti.

Per i pagamenti delle farine, quando non se ne fa speciale menzione nel contratto, è d'uso di concedere il termine di 30 o 40 giorni dalla data della spedizione. Per i clienti che intendono pagare a pronta cassa, alcuni stabilimenti concedono lo sconto di lire 50 al quintale, purché il pagamento stesso sia effettuato entro otto giorni dalla data della fattura.

6.49 Tele.

Le spedizioni si fanno in tele del venditore, che devono essere restituite nel termine di 30 o 40 giorni, salvo vendita "tela per merce". Infatti alcuni mulini vendono anche la tela per merce, cioè danno il sacco di kg. 100 lordo invece di kg. 100 netti, e l'imballaggio in questo caso resta di proprietà dell'acquirente.

6.50 Reclami.

Il termine generalmente accordato per i reclami sulla qualità, merce spedita, è di otto giorni dalla data della fattura. Quelli per deficienza di peso devono farsi all'atto del ricevimento della merce.

6.51 Calo ammesso nei trasporti delle farine.

Nei trasporti eseguiti per ferrovia o per le vie ordinarie per distanze da 100 a 150 km., e sempre quando si tratti di farine provenienti da grano macinato asciutto e ben condizionato, è ammesso il calo normale da 0,25 a 0,75 e così in media del 0,50%. E' pure ammesso per circostanze eccezionali che il calo possa ascendere all'1%, ma in ogni caso a determinare l'ammontare si deve avere riguardo alle speciali condizioni delle tele, alla loro tessitura più o meno compatta, allo stato loro, se cioè nuove o usate, al numero maggiore o minore dei carichi e scarichi nonché ai vari metodi di macinazione ed alla stagione.

6.52 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire, a quintale secondo tabelle fissate annualmente dalla Camera di Commercio di Vercelli.

SOTTOPRODOTTI DEL GRANO E DEL GRANOTURCO**6.53 Contrattazioni.**

Per i sottoprodotti del grano e del granoturco vigono le modalità di contrattazione accertate per le farine, ad eccezione di quanto concerne il pagamento della crusca.

6.54 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a quintale secondo tabelle fissate annualmente dalla Camera di Commercio di Vercelli.

PASTE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PESCI PREPARATI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PRODOTTI SURGELATI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

CONSERVE ALIMENTARI
(marmellate, succhi di frutta)

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LATTE E DERIVATI
(latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, ecc.)

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.
(Per il latte ad uso industriale vedere Titolo V - Cap. 1 – “Prodotti della zootecnia”).

OLIO D'OLIVA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

OLI E GRASSI VEGETALI
PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

OLI E GRASSI ANIMALI
PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Pelli fresche e salamoiate
provenienti dalla macellazione di bovini ed equini

Sezione I

PELLI FRESCHE

6.55 Raccolta.

Le pelli provenienti dalla macellazione dei bovini, degli equini sono immesse in commercio nei seguenti modi:

a) I macellai, se riuniti in società o cooperative appositamente costituite per la raccolta, la salatura e la vendita di pelli, consegnano all'ente sociale la propria produzione;

b) I macellai che non sono associati come sopra, cedono la propria produzione a negozianti o a conciatori che ne compiono per conto proprio, l'assortimento, la salatura, ecc. o a raccoglitori che comprano per conto di conciatori o di commercianti.

I macellai devono consegnare regolarmente, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione.

6.56 Prezzo.

Le cooperative di macellai pagano mensilmente agli associati il prezzo di ricavo, oppure stabiliscono mensilmente un acconto da versare all'associato per ogni chilogrammo di pelle consegnata.

L'acconto varia a seconda della categoria alla quale appartengono le pelli consegnate, salvo conguaglio definitivo con i prezzi di effettivo ricavo al termine dell'esercizio sociale.

Il prezzo è stabilito di comune accordo fra macellatore, raccoglitore e negoziante.

I raccoglitori per conto dei conciatori sono compensati, dai conciatori stessi, in base al quantitativo di pelli consegnate.

In periodo di particolari oscillazioni di prezzi, le pelli possono essere consegnate anche prima della determinazione del prezzo che viene stabilito alla fine del mese dalla cui produzione le pelli provengono.

Nei contratti plurimensili, il raccoglitore, il negoziante od il conciatore versa uno o più anticipi in conto corrente, ai macellai, sull'importo delle pelli in corso di consegna.

6.57 Contrattazione.

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti a seconda delle seguenti categorie:

1. - Pelli di vitelli pesanti fino a kg. 6 (morticini e immaturi esclusi).
2. - Pelli di vitelli pesanti più di 6 kg. fino a 8 kg.
3. - Pelli di vitelli pesanti più di 8 kg. fino a 12 kg,
4. - Pelli di vitelloni pesanti più di 12 kg. fino a 20 kg.
5. - Pelli di vitelloni pesanti più di 20 kg. fino a 26 kg.
6. - Pelli di vacche pesanti fino a 30 kg.
7. - Pelli di vacche pesanti più di 30 kg. fino a 40 kg.
8. - Pelli di bovetti e scottoni pesanti fino a 30 kg.
9. - Pelli di bovetti e scottoni pesanti più di 30 kg. fino a 40 kg.
10. - Pelli di buoi pesanti più di 40 kg. fino a 50 kg.
11. - Pelli di buoi pesanti più di 50 kg.
12. - Pelli di torelli (o civetti) pesanti fino a 40 kg.
13. - Pelli di tori pesanti fino a 40 kg.
14. - Pelli di tori pesanti più di 40 kg.
15. - Pelli di cavalli di tutti i pesi.
16. - Pelli di muli di tutti i pesi.
17. - Pelli di asini di tutti i pesi.

6.58 Consegna.

La consegna delle pelli è eseguita, di regola, giornalmente, nei singoli negozi dei macellai o al macello pubblico, all'incaricato della ditta compratrice o presso il recapito dell'acquirente. Per il bestiame macellato in Provincia la consegna delle pelli può essere fatta settimanalmente, nel giorno del mercato ai delegati delle singole ditte raccogliatrici, le quali stabiliscono un centro di raccolta.

6.59 Qualità e tolleranza sulla qualità.

Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o simili, le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasatura, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

6.60

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere, in proporzione non superiore al 10% del quantitativo contrattato, contro abbuono in

relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

- 6.61** Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in tale stato di pulizia da non contenere che il pelo o la pelle propriamente detta, e devono pervenire da animali macellati almeno 24 ore prima.
Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3% sul peso constatato per le pelli di più recente macellazione per il calo naturale conseguente al raffreddamento e per le pelli che siano state sul ghiaccio o in refrigerante comunque bagnate.
Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

6.62 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in provincia di Vercelli.

Sezione II

PELLI SALAMOiate

6.63 Contrattazione.

La contrattazione di pelli salamoiate, provenienti dalla macellazione di bovini e di equini, avviene a peso fresco "peso coda", oppure a "peso ripesato".

6.64 Pelli gropponate.

Le pelli bovine sono vendute anche "gropponate", intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (o frassame), con coda amputata a circa cm. 15 dal culatto.

Normalmente la gropponatura è calcolata nella proporzione variabile da 42 a 50% di groppone per ogni 100 kg. di pelle se si tratta di pelli di vacche e di buoi. Se si tratta di pelli di tori e torelli (civetti) la proporzione suddetta è calcolata in proporzione variabile da 35 a 38%. I gropponi sono venduti a peso reale, previa impilatura fatta almeno 24 ore prima di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati e pesati. Le spalle (teste) sono esse pure impilate e "spazzate".

I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste), di cm. 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm. 25 in su al centro e per cm. 5 minimo in su alla punta di petto.

- 6.65** L'espressione "peso ripesato" indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in fossa, prima di stabilire il peso "ripesato", le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per dodici ore, nella fossa stessa e ventiquattro ore in pile, fuori della fossa.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a kg. 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 fino a 8 kg.;
- di circa 200 pelli di vitelli del peso da 8 a 12 kg.;
- di 150-175 pelli di vitelloni;
- di circa 150 pelli di bovini;
- di 150 pelli di equini.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca) il peso ripesato è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso ripesato è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

- 6.66** Nelle consegne a "peso ripesato", la pesatura deve essere fatta durante il ricevimento della merce oppure a fine del "ricevimento" se le pelli vengono, man mano, confezionate in pacchi di 5 pelli ciascuno. Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (legatura con corda).

- 6.67** Se nei contratti di vendita di pelli salamoiate (compresi i gropponi e frassami) in lotti, la quantità della merce è indicata in via approssimativa (con l'espressione circa), è ammessa, nella consegna, una tolleranza del 5% in più o in meno sulla quantità approssimativa indicata.

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio: 1.000 - 1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli comprese fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

- 6.68** Nei contratti di vendita di lotti di pelli salamoiate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso e la relativa media cui le pelli devono rispondere. Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno.

6.69 Abbuoni.

Per le pelli di vitello, salvo pattuizioni diverse, sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- dei 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30 - 40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli bovine gli abbuoni vengono concessi a seconda dell'entità del difetto.

6.70 Consegna e ricevimento.

La consegna delle pelli bovine ed equine a "peso coda", avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli consegnate devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi tra i limiti di peso minimi e massimi, anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

6.71 La merce è resa franco su vagone o automezzo. Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende la spesa di salatura di imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento (leggi "collaudo o gradimento") per il carreggio, ecc.

6.72 Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di gradimento (leggi "collaudo") della partita oggetto del contratto, in qualità e peso.

6.73 Campione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

6.74 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Pelli salamoiate di bovini ed equini	0,50%	0,50%
Pelli salamoiate di bovini ed equini (ritiro e gropponatura)	0,50%	1%

Pelli grezze ovine e caprine non buone da pellicceria

6.75 Contrattazioni.

Le pelli ovine e caprine di produzione locale, sono contrattate a numero con indicazione di peso medio per ogni 100 pelli, ad eccezione delle pelli di montone che sono contrattate sia a peso che a numero con indicazione per peso medio, con le stesse modalità generali indicate nel capitolo precedente per le pelli bovine ed equine di produzione locale.

Le pelli ovine e caprine, non buone da pellicceria, che provengono da fuori piazza, sono secche, salate secche o salamoiate e sono contrattate a peso: per quelle di capretto è indicato il peso medio della partita.

6.76 Tolleranze ed abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza nelle partite oggetto del contratto di pelli di animali morti per epidemie e simili; di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, stercate, ecc. è tollerata in misura massima del 25% e dà sempre il diritto al compratore ad un abbuono corrispondente all'entità della imperfezione.

6.77 Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso medio dichiarato.

Salvo pattuizione diversa sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33% fra la prima e la seconda scelta;
- del 50% fra la prima e la terza scelta;
- del 66% fra la prima e la quarta scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, ed il compratore sia disposto ad accettarle, il valore delle stesse è ridotto del 20% del prezzo della partita.

Le pelli di scarto sono contrattate a parte, altrimenti il compratore non è tenuto a ritirarle.

Quando si contratta a numero lungo, ossia in sorte, si intende tuttavia che sono ancora da scartare le pelli guaste, morticine e sotto peso.

Le pelli di scarto di agnello e capretto sono calcolate a 3 per 2, 2 per 1, 5 per 2, 4 per 1 e 8 per 1, secondo il valore e la consuetudine locale. In ogni caso sono assolutamente escluse le miscele delle provenienze, essendovi troppa differenza di qualità e di valore da una regione all'altra, anche finitima.

6.78 Ricevimento.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandante ha valore di gradimento (leggi "collaudo") della partita oggetto del contratto, in qualità e peso.

Per le pelli secche, è tollerata la naftalina fino al 2%.

6.79 Campione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

6.80 Consegna.

La consegna avviene al magazzino del venditore. La merce è resa franco sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento (leggi "collaudo o gradimento"), per il carreggio, ecc.

6.81 Calo.

A seconda del percorso e delle stazioni in cui avviene il trasporto è tollerato un calo naturale per le pelli secche, fino all'1,5%, per le pelli salate secche fino al 2% e per le pelli salate fresche fino al 4%.

6.82 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Pelli grezze ovine e caprine (non da pelliccia)	1,50 %	1%

Pelli esotiche grezze
Merce di importazione

6.83 Contratti.

Gli affari di pelli esotiche grezze possono essere fatti con le case d'origine direttamente da negozianti o conciatori, o fra conciatori e negozianti, per merce da imbarcare o viaggiante od anche già arrivata alle condizioni generali d'origine.

Possono anche essere fatti per merce arrivata, nazionalizzata e resa franco vagone partenza o magazzino.

Il termine d'imbarco può essere pronto, oppure entro un determinato tempo indicato nel contratto.

Di regola le vendite sono fatte alle condizioni di "Cif" o "Caf" (costo, assicurazione, nolo) in un dato porto di mare, e così la merce si intende resa a bordo nel porto nominato, franca delle spese di assicurazione e di nolo che sono a carico del venditore.

La clausola "Fob" (franco a Bordo) si usa per la merce che si consegna franca sul vapore nel porto di partenza, restando a carico del compratore il nolo, l'assicurazione e tutti gli eventuali rischi.

Tuttavia, quando venisse consentita dal venditore la consegna Fob al porto di arrivo, tutte le spese ed i rischi di cui sopra, passerebbero a di lui carico.

Le pelli vengono fatturate al peso d'origine, con una tolleranza di calo che varia secondo la provenienza e che viene stabilita nei rispettivi contratti.

Il peso di sbarco viene controllato da pubblico pesatore, con l'assistenza di un incaricato della ditta venditrice.

Per eventuali reclami sulla qualità si ricorre all'arbitrato; quando si tratta di pelli pervenute in balle originali, per l'arbitraggio si dovrà presentare una balla originale.

VINI E VERMOUTH

6.84 Compravendita.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

6.85 Mediazione.

La provvigione di mediazione è percepita secondo le seguenti tariffe: vini sciolti: 2% dal venditore sul prezzo di vendita e 1% dal compratore sul prezzo di acquisto.

Sui vini imbottigliati è applicata una provvigione di mediazione a carico del venditore pari al 10% del prezzo di vendita.

ALCOOL E LIQUORI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

BIRRA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

7° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Tabacchi lavorati

TABACCHI LAVORATI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

8° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Pelli conciate - Lavori in pelle e cuoio

PELLI CONCIATE

8.1 Contrattazioni.

I contratti per compravendita per pelli conciate vengono stipulati direttamente fra le parti, o a mezzo di piazzisti e viaggiatori, o a mezzo di mediatori e rappresentanti.

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, viaggiatori e piazzisti, sono sempre sottoposti alla condizione della clausola "Salvo approvazione della casa".

Il rappresentante rilascia nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore. La conferma della casa venditrice deve pervenire al compratore entro il giorno successivo, se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se la casa venditrice richiede la successiva sottoscrizione di contratto definitivo, il compratore è tenuto a sottoscriverla.

8.2 Campioni.

Nel caso di pelli conciate e rifinite, la domanda di un campione in determinate scelte e in determinati pesi è, ugualmente, così interpretata dal venditore:

- Una dozzina di pelli del genere chiesto, per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo che si vende in pacchi contenenti non meno di una dozzina di pelli l'uno (come, per esempio, pelli di capre, di montone, di vitellini satinati, di vitelli colorati, ecc.),
- Una mezza dozzina di pelli del genere chiesto, per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo che si vende in pacchi contenenti non meno di mezza dozzina di pelli l'uno (come, per esempio, vitelli cerati, cromo, ecc.),
- Sei schiappe per ogni scelta e per ogni peso chiesto, se si tratta di suola, e sei pelli per scelta e per peso chiesti, se si tratta di pelli per tomaia che non si vendono a dozzina, ritenendosi per costante pratica, necessario almeno un tale quantitativo a rappresentare fedelmente il lotto e la partita di pelli di cui il compratore domanda o il venditore offre il campione.

Le stesse quantità sono pure ammesse per campioni di pelli a mezza concia o in bazzana.

Per campioni di pelli greggie e in pelo, fresche e secche, non vi sono su piazza norme precise, ed il numero delle pelli deve essere fissato di volta in volta.

Quando il campione è stato domandato dal compratore, deve essere da questi trattenuto e pagato, sempreché non esca dai limiti di quantità sopraindicati.

Per le pelli da guanti, è uso che il compratore possa restituire il campione speditogli, purché franco di spese di porto e riporto.

Il campione per qualsiasi genere di pelli, viene fatturato al prezzo della partita, quando segue la vendita di questa.

8.3 Misurazione - arrotondamento.

Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede arrotondato al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera $\frac{1}{8}$ di piede quadrato, arrotondando al quarto in meno, quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a $\frac{1}{8}$ di piede quadrato.

8.3.1 Le pelli bovine ed equine sono poste in commercio, di regola, in schiappe (mezze pelli) o sezionate in gropponi, fianchi, spalle, ecc.
Le pelli piccole di vitello, capre, montoni e le altre piccole pelli, sono poste in commercio, intere.

8.3.2 Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso delle schiappe.
Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione "macello" si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

8.3.3 Nei contratti di pelli conciate, per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la scelta, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.) lo spessore, il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box granito, ecc.) lo "scacco" di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle, oggetto del contratto.

Il piedaggio è espresso in piedi quadrati inglesi il cui rapporto è:

$$1 \text{ piede quadrato} = \text{metri q. } 0,0929.$$

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

8.3.4 Salvo diversa pattuizione, le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. comunque conciate, a piede quadrato inglese;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso ed anche a numero;
- e) le pelli per guanti, a numero con indicazione di ricavo di guanti in paia o a misura;
- f) le pelli di lucertola, a centimetro di larghezza, misurate al centro della pelle;

- g) Le pelli di coccodrillo a misura (pollice inglese che è = a metri 0,0254) misurata al centro della pelle;
- h) le pelli di serpente, a metro lineare.

8.4 Balla di pelli.

La domanda di una balla d'un determinato genere di pelli conciate è d'uso, così interpretata dal venditore per il numero di pelli o pezzi che la balla deve contenere:

- n. 30 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola, del peso fino a kg. 5 per schiappa;
- n. 20 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola, del peso da kg. 6 a 10 per schiappa;
- n. 10-12 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola superante il peso di kg. 10 per schiappa;
- n. 50 pelli se si tratta di pelli rifinite bianche per tomaia, pesanti non più di kg. 3 per pelle;
- n. 30-35 pelli se si tratta di pelli rifinite bianche per tomaia, pesante oltre 3 kg. per pelle.

8.5 Imballaggi.

L'imballaggio consiste solamente nella corda o spago ed è a carico del venditore. Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in casi di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

8.6 Contestazioni sulla misura.

In caso di contestazione sulla misura delle pelli, se le parti non si accordano altrimenti, la parte interessata fa accertare le misure dell'Istituto Tecnico Industriale di Stato per Conceria e per Chimici Industriali, Torino, o dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti, Torino.

8.7 Contestazioni sulla qualità.

Il compratore è tenuto ad accertare che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione.

I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivati dalla confezione del manufatto.

8.8 Tolleranze sul peso.

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza di calo peso del 2% per le pelli conciate.

a) quando il compratore specifica il peso che deve avere ogni pelle od ogni dozzina, compresa in una determinata spedizione, senza determinazioni di massimi e di minimi, si seguono d'ordinario i seguenti criteri:

il venditore ha sempre facoltà di formare la partita con pelli il cui peso oscilli fra 1/4 di kg. in più e 1/4 di kg. in meno di quello stabilito per ogni pelle, se si tratta di pelli lavorate in bianco per tomaia; con schiappe varianti fra 1 kg. in più e 1 kg. in meno di quello stabilito per ogni schiappa, se si tratta di cuoio per suola o selleria; con dozzine aventi un'eccedenza od una deficienza sul peso stabilito di 1/2 kg. l'una, se si tratta di articolo che si negozia a peso di dozzina. Trattandosi di pelli per tomaia o per suola, il peso totale della partita in rapporto al numero delle pelli che la compongono, deve corrispondere al peso stabilito per ogni pelle.

Per gli articoli che si negoziano a peso di dozzina si fa eccezione alla regola soltanto se il peso ordinato per ogni dozzina è superiore a 3 kg.; nel qual caso le eccedenze o deficienze di peso, sono ridotte a minori proporzioni;

b) quando il compratore specifica con massimi e minimi (per esempio: da kg. 3 a 3,5, da 4 a 5) il peso che devono avere le pelli o le dozzine comprese in una determinata spedizione, si seguono d'ordinario i criteri seguenti:

se si tratta di articolo che si negozia a peso di pelle, il venditore deve formare la partita con pelli comprese fra gli estremi di peso fissati dal compratore, in modo che ne risulti la media.

Se si tratta di articolo che si negozia a peso di dozzina, il venditore deve formarle in modo che ciascuna dia la media fra gli estremi fissati.

In questo secondo caso però, se la differenza fra il minimo ed il massimo di peso stabilito per ogni dozzina non supera il chilogrammo e non sia specificato l'obbligo di fare la media, è facoltà del venditore di attenersi tanto al massimo quanto al minimo peso per ogni dozzina.

8.9 Prezzo.

Il prezzo per le pelli vendute a peso, si intende per chilogrammo netto, dedotta la tara effettiva di imballaggio.

8.10 Risoluzione del contratto.

Da diritto al rifiuto della merce da parte del compratore ed alla conseguente risoluzione del contratto, la concia imperfetta delle pelli.

8.11 Pagamento.

Salvo pattuizioni diverse il pagamento si intende per contanti, netto di sconto alla consegna della merce.

8.12 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Pelli conciate	2%	_____

LAVORI IN PELLE E CUIOIO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

9° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

- A) Filati e fibre tessili artificiali e sintetiche
- B) Tessuti
- C) Maglierie e calzetterie
- D) Cordami

A) FILATI E FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

- a) Filati di lana;
- b) Filati di cotone, lino e canapa;
- e) Fibre tessili artificiali e sintetiche.

a) Filati di lana

I. - DENOMINAZIONE DEI FILATI LANIERI DESTINATI AL COMMERCIO

Le denominazioni e le norme sotto indicate valgono per la messa in vendita dei filati di lana puri o misti, pettinati o cardati, semplici o ritorti, greggi o colorati, preparati o noti per la vendita al minuto, qualunque ne sia la confezione.

9.1 Lana.

Si intende per lana senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di uno dei seguenti animali: pecora od agnello, alpaga, llama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, o capra del Cachemire e simili (con esclusione della capra comune), coniglio (compreso quello Angora), lepre, castoro, castorino, e topo muschiato.

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o dell'agnello, al vello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivate dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui vello è assimilato alla lana.

E' consuetudine conservare le denominazioni: "lana vergine" e "lana di tosa", per designare prodotti di fibre che corrispondono a tali denominazioni (1).

(1) Per quanto riguarda gli usi relativi alle lane gregge lavate e/o carbonizzate, pettinate e relativi sottoprodotti di lana si rinvia al precedente titolo V cap. 1° paragrafo "lane gregge".

9.2 Peso condizionato.

Tutte le percentuali di contenuto lana indicate nei paragrafi che seguono si intendono riferite al peso condizionato, secondo le norme che regolano la condizionatura delle fibre tessili in Italia.

9.3 Categoria di filati.

I filati che contengono lana in misura non inferiore al 15% possono essere denominati come segue:

- a) filato di pura lana, garantito lana, tutta lana, e simili od anche semplicemente filati di lana - se contenente il 100% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.8-a);
- b) filato misto lana - se contenente almeno il 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.8-b);
- c) filato contenente lana - se contenente non meno del 15% ma meno del 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.8-b).

In ogni caso, per i filati di cui alle categorie b) e c) viene fatta l'indicazione esatta, espressa in percentuale del peso, della proporzione di lana incorporata nel filato, (salvo quanto è detto al paragrafo 9.8-b).

II. - FILATI DI LANA PETTINATI E CARDATI

9.4 Definizione.

Le espressioni “filato cardato”, “filato pettinato”, “filato semi - pettinato” e similari, per la designazione dei filati lanieri, sono da evitare se non seguite da una delle denominazioni previste nel presente testo ai fini del contenuto lana. Qualora si desideri indicare anche il sistema di lavorazione, si deve dire “filato pettinato di lana” o “pettinato misto lana” o “pettinato contenente lana” secondo i limiti di contenuto in lana, indicati al precedente paragrafo 9.3, e analogamente per i filati cardati.

9.5 Descrizione dettagliata della composizione.

In ogni caso, può essere usata una più dettagliata indicazione delle fibre contenute nei filati, purché veritiera e tale da non indurre in inganno il compratore; per esempio, “filato 70% lana 30% fiocco”. Con la precisazione delle percentuali, può naturalmente essere indicata anche la lana contenuta in misura inferiore al 15%: così ad esempio: ..“filato 90% fiocco e 10% lana”, sono fatte in ogni caso salve le tolleranze stabilite dal paragrafo 9.8.

9.6 Indicazione di tutte le fibre componenti.

Ferma restando la consuetudine di indicare, per la lana, la proporzione di essa incorporata nel filato, l'indicazione di due o più altre fibre componenti diverse dalla lana, senza precisazione di tutte le quantità rispettive, denota che le fibre stesse sono contenute nel filato in ordine decrescente in quantità.

Per esempio, l'espressione "filato misto lana 60% con cotone e fiocco raion" designa un filato che contiene il 60% di lana oltre a cotone e fiocco di raion in quantità decrescente. Sono fatte in ogni caso, salve le tolleranze stabilite dal paragrafo 9.8.

9.7 Indicazione dell'animale da cui è tratta la fibra componente.

Nel caso in cui la designazione del filato sia fatta con il semplice riferimento ad una razza di pecore o ad uno degli animali la cui fibra è assimilata a quella della pecora o dell'agnello, valgono le norme sopraindicate per le espressioni contenenti la voce lana.

9.8 Tolleranze di fabbricazione.

Le percentuali di contenuto lana indicate nei paragrafi precedenti, debbono essere intese:

- a) nel caso di filati di lana pura, con una tolleranza massima di fibre diverse dalla lana del 3% in peso per i filati pettinati e del 5% in peso per i filati cardati, per coprire impurità accidentali che possono introdursi involontariamente nel prodotto;
- b) nel caso di filati misti lana e di filati contenenti lana, con una tolleranza massima del 4% per i filati pettinati e del 5% per i filati cardati in peso di fibre diverse dalla lana, sul contenuto di lana, per impurità accidentali o per differenze di composizioni che non possono essere esattamente controllate, o per piccole variazioni nel peso delle fibre componenti, causa la diversa igroscopicità delle varie fibre.

9.9 Evidenza e chiarezza delle intere denominazioni applicate ai prodotti.

Le sopraindicate denominazioni, comunque applicate ai filati lanieri messi in vendita al commercio sul mercato interno (su fascette, etichette, bollini, ecc.), debbono figurare in ognuna delle loro parti con identici caratteri e con lo stesso grado di evidenza, in lettere o cifre ben leggibili e senza abbreviazioni. Così ad esempio, ove si voglia dire "lana al 60%", l'intera espressione deve figurare con lo stesso grado di evidenza.

9.10 Uso delle parole che richiamano l'idea di un contenuto di lana.

Le espressioni "prodotto lanoso", "lanato", "mezzalana", ed altre che si valgono di parole composte nelle quali è contenuta la parola lana e che richiamano comunque l'idea di un contenuto di lana, sono da evitare ogni qualvolta non siano accompagnate da una delle denominazioni sopra menzionate.

Rapporti fra il venditore ed il compratore

9.11 Conclusione del contratto.

Le ordinazioni assunte da agenti rappresentanti e ausiliari di commercio, si intendono sempre "salvo approvazione della casa".

Ove il compratore non restituisca a giro di posta e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, il duplo della conferma d'ordine, il venditore, previa diffida, per lettera raccomandata al compratore perché adempia entro 10 giorni a tale obbligo, potrà considerare il contratto risolto per fatto e colpa del compratore e chiedere i danni, a meno che non preferisca esigere ugualmente il rispetto del contratto.

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche che siano state in via particolare convenute.

9.12 Disposizioni di lavorazione - Consegna.

La conferma d'ordine deve preferibilmente indicare le date per la trasmissione delle disposizioni di lavoro del compratore e per le consegne del venditore. In difetto le disposizioni devono essere date, per almeno due terzi del contratto, non oltre sei mesi e per il saldo entro un termine tale che consenta la consegna non oltre i dodici mesi dalla data della conferma d'ordine.

Le date di consegna sono impegnative sia per l'acquirente che per il venditore. Per quanto riguarda i filati ottenuti da materie prime tinte in nastro pettinato o in fiocco, la tonalità del colore del campione deve essere approvata o rifiutata dal compratore entro sei giorni lavorativi dal suo ricevimento. Ogni ulteriore dilazione supplementare nell'approvazione della tonalità del colore, comporta una corrispondente proroga della consegna.

Il mancato rispetto dei termini dà diritto al venditore, previa comunicazione per lettera raccomandata al compratore e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, di considerare senz'altro risolto il contratto, anche soltanto per la parte non disposta.

E' però in facoltà del venditore - salve sempre le sue ragioni di danno - di mettere in mora il compratore, avvertendo per raccomandata che ove le disposizioni non siano date nel termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida, si procederà alla esecuzione del contratto, stabilendosi dal venditore ogni relativa modalità e con emissione immediata di fattura per la quantità totale o parziale da fornire, sulla base dei prezzi medi degli articoli previsti dal contratto, tenuto conto dei diversi titoli e qualità; il pagamento di questa fattura, in difetto di garanzie che siano di gradimento del venditore, sarà immediatamente esigibile. Salvo patto diverso, le consegne della merce cominceranno di regola entro sessanta giorni dall'arrivo delle relative disposizioni.

La consegna, compreso il passaggio dei rischi, si intende ad ogni effetto avvenuta con la messa a disposizione della merce presso lo stabilimento del venditore o con l'introduzione della merce nello stabilimento di condizionatura.

In corrispondenza e con la stessa data della messa a disposizione ossia della consegna, il venditore spedisce al compratore la fattura e la distinta delle merci, accompagnata, ove richiesto o pattuito, dal bollettino di condizionatura.

Se però il venditore è anche incaricato della spedizione, la data della messa a disposizione, e cioè della consegna, coinciderà ai soli effetti della fatturazione con quella della spedizione ossia della remissione della merce al vettore o allo spedizioniere.

La vendita si intende "franco domicilio del venditore"; la merce viaggia, in ogni caso e senza eccezioni, a rischio e pericolo del compratore ed a sue spese, tranne per queste ultime, in caso di vendita all'estero per la quale vale la clausola "franco frontiera del paese del venditore".

L'assicurazione eventuale della merce, dopo la messa a disposizione, deve essere espressamente richiesta dal compratore ed è a suo carico. Il compratore deve provvedere al ritiro della merce presso lo stabilimento del venditore ovvero presso la condizionatura, non oltre tre giorni dal ricevimento della fattura e del bollettino di condizionatura.

Se è convenuta la spedizione a cura del venditore e questi la ritardi per fatto proprio, oltre i tre giorni dalla data di consegna, il compratore potrà chiedere una corrispondente protrazione di valuta.

Dopo la data di consegna e fino al ritiro o alla spedizione della merce, il venditore ha, rispetto a quest'ultima, soltanto la responsabilità di un semplice depositario e non risponde, quindi, per la perdita o il deterioramento dovuti a cause a lui non imputabili.

9.13 Ritardi nelle consegne - Impossibilità della prestazione.

E' ammessa a favore del venditore una tolleranza di sei giorni lavorativi sui termini di ogni singola consegna.

Se il ritardo eccede detta tolleranza, il compratore che abbia dato le disposizioni di lavoro in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, potrà intimare per raccomandata al venditore, di provvedere alla consegna nel termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida. Nel caso in cui alla scadenza del periodo di tolleranza e malgrado la messa in mora, la consegna non venga effettuata, il compratore potrà, purché egli l'abbia specificatamente indicato al momento della messa in mora:

- annullare in tutto o in parte i quantitativi per i quali la consegna è in ritardo; oppure:
- accettare la consegna a condizione che il venditore paghi un'indennità per il ritardo il cui ammontare dovrà essere motivato dall'acquirente.

Allorquando il ritardo ed in genere l'inadempimento del contratto è stato determinato da indubbia impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (quali ad es. le guerre, le misure governative che rendano illegale il contratto, l'incendio, i crolli, gli scioperi, le serrate, le inondazioni, le epidemie, i guasti alle macchine, i mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti e ogni altro evento dovuto a caso fortuito o forza maggiore), le quali cause abbiano impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o del compratore, si fa luogo a proroga dei termini di consegna di giorni 45 estensibili a 90 nei casi più gravi. Trascorsi detti termini, se permanga la situazione di impossibilità, il contratto si intende risolto di diritto senza obbligo per le parti a titolo di danni.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alla decisione arbitrale secondo le norme della Federazione laniera internazionale e del Regolamento (e relativa appendice) del Comitato nazionale italiano della Federazione medesima.

9.14 Condizionatura.

I filati di lana sono contrattati a peso condizionato, secondo i regolamenti delle Condizionature Pubbliche riconosciute dalla F.L.I. e poste sotto il controllo dell'Associazione Nazionale Industria Laniera Italiana.

A tali fini è generalizzato il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

Le spese per le operazioni di condizionatura effettuate presso le condizionature pubbliche sono di norma sopportate in parti uguali dal compratore e dal venditore.

Per i filati il peso netto mercantile da fatturare si intende al netto dei tubetti (o coni) su cui è avvolto il filato.

Per i tassi di ripresa, le tolleranze di oli e grassi e le percentuali contrattuali di oli e grassi si applicano le tabelle di cui ai punti 1.48 e 1.49.

Per i filati misti (lana con cotone, seta, tessili artificiali, sintetici, ecc.) i tassi di ripresa sono calcolati proporzionalmente alla composizione fibrosa dichiarata che si considera data in peso mercantile. Cioè, il tasso di ripresa deve essere calcolato ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre componenti, proporzionalmente alla composizione fibrosa riferita al peso secco (manuale Unitex n. 8).

9.15 Tolleranze sul titolo.

Per i filati pettinati:

- a) i filati devono essere consegnati, per quanto possibile, nel loro esatto titolo, cioè nel titolo contrattato; il tasso di ripresa, salvo convenzione contraria è quello previsto negli accordi della

Federazione Laniera Internazionale. Le differenze entro i limiti fissati di seguito, non danno luogo ad alcun reclamo:

Titolo	Differenza al disotto o al disopra del titolo confermato
da 10 mm. a 14,999 incluso	1/2 numero
da 15 mm. a 29,999 incluso	3/4 numero
da 30 mm. e più	2,5 %

- b) se la differenza di titolo eccede il margine di variazione sopra indicato, il compratore ha diritto di chiedere un bonifico calcolato in percentuale sul prezzo del filato. La misura di questo bonifico sarà uguale a una volta e mezzo lo scarto fra il titolo consegnato ed il titolo tollerato, espressa in percentuale del titolo confermato.

Esempio:

- titolo confermato, 40.000 metri;
 - titolo tollerato 39.000 metri (ossia 2,5% di tolleranza ammessa);
 - titolo consegnato 38.500 metri;
 - scarto tra il titolo tollerato ed il titolo consegnato (39.000 - 38.500) 500 metri;
 - il bonifico sarà uguale una volta e mezzo lo scarto, ossia 500 metri per 1,150 = 7,50 metri;
 - questo risultato tradotto in percentuale del titolo confermato, equivale a $750 : 40.000 = 1.875\%$;
 - quindi per un filato del titolo di 40.000 metri, del valore di 5 euro al chilo, l'indennità sarà di $5 \times 1,875\% = 0,09$ euro.
- c) se la differenza tra il titolo contrattato ed il titolo consegnato eccede il doppio della tolleranza sopra specificata, il compratore può rifiutare la consegna del filato difettoso oppure esigere un bonifico doppio di quello previsto alla linea b);
- d) nel caso di filati ritorti, i limiti di variazione sono stabiliti non già sul titolo risultante dalla riunione di diversi fili, ma sul numero dei fili semplici riuniti;
- e) le norme sopra indicate si applicano ai filati semplici e ritorti, greggi e colorati, di pura lana e altresì ai filati misti con fibre artificiali (per esempio, viscosa, acetato). Essi non si applicano, salvo accordo contrario:
- ai filati di lana misti con fibre sintetiche;
 - ai filati moulinés, crépons, voiles e in genere ai filati a forte torsione; semplici o ritorti, generalmente chiamati "filati fantasia";
 - ai filati di titolo inferiore al 10.000;
 - alle partite di 100 chili o meno.

Per i filati cardati:

Le tolleranze nei titoli sono fissate in percentuale sul titolo confermato. Le prove del titolo debbono essere fatte sulla totalità della partita e la media dei risultati è applicata all'intera partita.

Le differenze del titolo sono ripartite nelle seguenti tre categorie:

a) differenze in più o in meno che danno luogo ad una tolleranza senza bonifico.

L'acquirente deve accettare senza alcun bonifico tutti i filati non lavati (salvo filati ritorti e filati fantasia o quelli contenenti del pelo o delle fibre a scopo decorativo), il cui titolo medio consegnato non superi la tolleranza stabilita ed indicata qui di seguito, in più o in meno del numero confermato:

da 0 a 1999	10%
da 2000 a 6000	7,5%
oltre 6.000	5%

Note:

(i) per i filati di lana cardata, lavati e per quelli tinti in filo, la tolleranza stabilita sarà aumentata di un terzo;

(ii) per i filati ritorti ed i filati fantasia il compratore ed il venditore pattuiscono, all'atto della stipulazione del contratto, il margine supplementare annesso tra il titolo medio ed il numero confermato se il titolo dà luogo ad una tolleranza senza bonifico;

b) differenze che danno luogo ad un bonifico al compratore.

Se il titolo medio del filato consegnato supera la tolleranza specificata al paragrafo a) fino al limite del 50%, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente un bonifico sul valore del filato nella misura percentuale uguale alla differenza tra il titolo medio consegnato e la tolleranza ammessa. Per esempio: se il prezzo del filato è di 5 euro. per un titolo di 12 mm, ed il filato consegnato ha un titolo di 11,16 mm. o di 12,54 mm. la tolleranza prescritta è stata superata del 2% ed il venditore dovrà all'acquirente un bonifico del 2% sul valore del filato, ovvero 10 eurocents per chilo.

c) differenza che dà diritto all'acquirente di rifiutare la consegna non conforme.

Se la differenza tra il titolo medio consegnato ed il numero confermato supera di oltre il 50% la tolleranza prescritta di cui al paragrafo a), l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna difettosa (o la parte della consegna, come specificato qui di seguito). Per esempio: se il titolo confermato è di 12 mm. ed il filato consegnato ha un titolo di 10,92 mm. o di 13,08 mm. la tolleranza prescritta del 5% risulta superata di un ulteriore 4% e l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna (o la parte della consegna) difettosa.

Le tolleranze previste ai paragrafi a), b) e c) di cui sopra, debbono essere considerate per partite di almeno 100 kg. Qualora una consegna parziale di almeno 100 kg. ecceda il limite delle tolleranze prescritte, tale consegna parziale può essere rifiutata, ma se viene accettata, essa inciderà sulla media generale del titolo della partita.

9.16 Tolleranze sulle quantità.

a) per i filati di lana pettinata sul peso totale delle spedizioni è ammessa una tolleranza del 5% sulla quantità stabilita nel contratto.

Per i filati colorati il venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno per colore, nell'ambito della tolleranza contrattuale del 5%.

- b) per i filati di lana cardata, dato che è impossibile filare l'esatta quantità del filato richiesta, il venditore è autorizzato a consegnare ed a ricevere il pagamento per una quantità di filato maggiore o minore, per ogni gradazione di colore e/o per ogni qualità, di quella prevista in contratto, a condizione che le differenze di peso non superino i seguenti limiti:

contratti da 50 a 150 kg. : 20 kg. in più o in meno;
 contratti da 151 a 300 kg. : 30 kg. in più o in meno;
 contratti da 301 a 500 kg. : 35 kg. in più o in meno;
 contratti da 501 a 1.000 kg. : 60 kg. in più o in meno;
 contratti da 1.001 a 2.000 kg. : 90 kg. in più o in meno;
 contratti oltre i 2.000 kg. : 3% in più o in meno, con una tolleranza minima di 90 kg.

Per i filati fantasia, compratore e venditore pattuiscono, all'atto della conclusione del contratto, il margine supplementare di tolleranza ammesso in eccesso a quello sopra indicato.

9.17 Tolleranza sui pesi dei filati confezionati per aguglieria.

Sul peso fissato per le varie confezioni è ammessa una tolleranza del 2,50% per unità di grammi 50 e multipli di 50 e del 5% per unità fino a 25 grammi.

9.18 Imballaggi.

I tubetti e le rocche (coniche o cilindriche), gli imballaggi costituiti da casse, devono essere restituiti, in buono stato, franchi di porto allo stabilimento o magazzino del venditore, entro sei mesi dalla data della fattura e abitualmente distinti partita per partita.

In difetto di restituzione, nel termine stabilito, gli imballaggi, i tubetti o le rocche (coniche o cilindriche) sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione della merce.

Per taluni tipi di filati cardati di lana o misti è d'uso fatturare i tubetti per filato fino alla concorrenza dell'1% del peso netto del filato, nel caso di filati di pura lana e fino alla concorrenza del 2% del peso netto del filato per i filati misti.

Il compratore è tuttavia tenuto a restituire i tubetti se la loro tara reale supera le dette tolleranze.

In ogni caso, per i filati cardati in olio, essendo i tubetti soggetti a variazione di peso per assorbimento dell'olio contenuto nel filato, non sono ammesse contestazioni sulla tara dei tubetti qualora la differenza tra la tara dichiarata e la tara constatata dopo l'impiego del filato non superi il 20%.

9.19 Reclami.

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche, non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l'anno dalla consegna.

Il venditore ha facoltà di sostituire il filato contestato entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità del contratto e senza obbligo di risarcimento di danni.

Salvo patto espresso, il venditore non garantisce la solidità dei colori.

9.20 Prezzi e pagamenti.

I pagamenti si effettuano, in ogni caso, al domicilio del venditore, nei termini fissati.

Salvo indicazione diversa, nel qual caso sarà precisato il termine di validità i prezzi offerti si intendono sempre di massima e senza impegni.

Il prezzo si intende per chilogrammo netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.

Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, oltre l'applicazione degli interessi di mora al tasso bancario del momento, dà facoltà al venditore di sospendere od annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto di ritirare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso. E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute e relative a merce o fattura contestate, sotto la responsabilità del debitore. Tale deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

9.21 Controversie - Competenza territoriale.

In tutti i casi di controversia è generalizzato l'uso di ricorrere, per la loro soluzione all'arbitrato della Federazione Laniera Internazionale, da svolgersi secondo le norme del regolamento arbitrale (e relativa appendice) del Comitato Nazionale Italiano di tale Federazione.

E' altresì, in ogni caso, consuetudine stabilire, nonostante eventuale forma di pagamento per cambiale tratta o per vaglia cambiario, la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del luogo ove il venditore ha il domicilio o la sede.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella.

E' generalizzato per la determinazione del peso condizionato il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

9.22 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

III – FILATI CARDATI SISTEMA LANIERO DI COTONE

9.23 Definizione.

La denominazione generica "filato cardato di cotone" è abitualmente usata per indicare un filato cardato contenente rigenerato e/o cascame di cotone, in mista, di regola, con altre fibre rigenerate.

Impegni circa una specifica composizione del filato o particolare idoneità del medesimo a successiva lavorazione, devono formare oggetto di apposita contrattazione.

9.24 Conferme d'ordine.

Il ricevimento dell'ordine è seguito dalla conferma in duplo da parte del venditore ed il compratore deve restituire a giro di posta, e comunque non più tardi di 10 giorni, il duplicato della stessa, firmato per accettazione. In difetto di quest'ultima, il venditore potrà considerare il contratto risolto per fatto o colpa del compratore ed esigerne i danni.

Le stipulazioni concretate dai viaggiatori, rappresentanti e ausiliari di commercio si intendono sempre salvo approvazione della ditta venditrice, mentre sono impegnative per il compratore.

La conferma d'ordine deve indicare le eventuali caratteristiche tecniche che siano state, in via particolare, convenute.

9.25 Disposizioni di lavorazione.

Le disposizioni per la lavorazione del filato, inerenti al titolo, al colore, alla confezione, ecc., ove non siano precisate in contratto, devono essere passate alla filatura entro il termine massimo di 20 giorni dalla data del contratto stesso. In difetto, il venditore ha facoltà di annullare il contratto o di prorogare adeguatamente il termine di consegna, previa messa in mora del compratore e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto.

Le consegne iniziano normalmente dopo 30 giorni lavorativi.

9.26 Consegna.

Salvo diversa pattuizione scritta, per le date di consegna indicate in contratto è consentita una tolleranza di giorni 15.

Scaduto tale termine e prima di iniziare qualsiasi azione, il compratore costituisce in mora il venditore, a mezzo lettera raccomandata, fissandogli un ulteriore termine perentorio di 15 giorni per la consegna in questione.

Per filati cardati (detti anche impropriamente filati di vigogna) di cotone o di altre fibre, si intendono tutti quei prodotti ottenuti per divisione diretta del velo sugli assortimenti di carde a sistema laniero, che vengono passati per la filatura direttamente ai filatoi senza l'ausilio di alcun'altra operazione intermedia (come banchi a fusi, di stiro, ecc.).

Il filato s'intende consegnato franco stabilimento del venditore e, in difetto di ordine di spedizione, la consegna è valida a tutti gli effetti con la messa della merce a disposizione del compratore presso la filatura, mediante la comunicazione della distinta pesi. Da questo momento ogni rischio passa a carico dell'acquirente.

9.27 Tolleranze di quantità.

Su ogni singola quantità stabilita in contratto od oggetto di disposizione, è ammessa a favore del venditore una tolleranza di consegna in più od in meno del 10%, con un minimo di kg. 40, se il quantitativo è inferiore a kg. 1.000; del 6% con minimo di kg. 100, se il quantitativo è superiore.

9.28 Titolo, colore e composizione dei filati.

Per qualsiasi filato cardato, in ogni caso, qualunque sia la composizione, è sempre ammessa una tolleranza sul titolo.

Tale tolleranza in più o in meno è: del 10% fino al titolo 5.000 metri compreso; dell'8% dal titolo 5.001 a 7.000 compreso; del 6% per i titoli superiori a 7.000 metri, con una tolleranza del 12% in più o in meno sui singoli provini, di almeno 5 fusi cadauno.

Le prove dei titoli debbono essere fatte sulla totalità della partita e la media dei risultati sarà considerata il titolo della partita intera.

Per i filati sgrassati le tolleranze sono aumentate del 50%.

Se le differenze del titolo medio della partita superano le tolleranze sopra specificate, limitatamente ad un massimo di un ulteriore 50%, il venditore è tenuto a concedere all'acquirente un abbuono percentuale di prezzo pari alla metà della percentuale che risulterà eccedere la tolleranza. Se le differenze di titolo superano il 50% della tolleranza, l'acquirente può rifiutare la consegna difettosa salvo quanto disposto dal paragrafo 9.32.

Per quanto si riferisce a torsione, resistenza, elasticità, lavorazione, giri di ritoritura per i ritorti a 2 o a più capi, riproduzione o ripetizione per i filati colorati, tonalità per i filati greggi e candidi ed ogni altra caratteristica, data la particolare natura del prodotto e delle relative materie prime, non sono ammessi reclami per difformità da campioni, referenze, descrizioni, consegne precedenti, anche sullo stesso contratto, a meno che tali difformità siano notevoli. I campioni e le prove servono in ogni caso ad indicare soltanto in modo approssimativo, le qualità e le caratteristiche nel loro insieme.

Per i filati colorati salvo espresso patto scritto, la filatura non assume garanzia di solidità.

Eguale mente il venditore non assume responsabilità circa la possibilità di tintura, coloritura in genere o stampa per qualsiasi tipo di filato, se non nel caso in cui questa prerogativa venga da lui esplicitamente dichiarata per iscritto. In caso di filati composti da più fibre di natura diversa, le cui percentuali siano fissate in contratto, è ammessa una tolleranza in più od in meno del 5% per ciascuna delle fibre componenti.

9.29 Peso, tara, tubetti ed imballo.

Sul peso non condizionato e sulla tara è ammessa una tolleranza dell'1%.

La tara tubetti o la tara delle tele di imballo, sino alla concorrenza del 3%, viene fatturata per filato. Le casse non fatturate dovranno essere rese franche di porto e in buono stato entro quattro mesi dalla data di spedizione.

9.30 Prezzi e pagamenti.

I pagamenti si effettuano in ogni caso al domicilio del venditore nei termini fissati. I prezzi offerti si intendono di massima e senza impegno. Qualsiasi ritardo od irregolarità nei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto oltre l'applicazione degli interessi di mora al tasso bancario del momento, dà facoltà al venditore di sospendere od annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto di ritardare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso. E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute e relative a merce o fatture contestate, sotto la responsabilità del debitore.

Tale deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

9.31 Cause di forza maggiore.

Se un inadempimento od un ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (casi fortuiti o di forza maggiore) che hanno impedito o largamente ridotto la produzione degli stabilimenti del venditore od in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione del contratto ma a semplice proroga dei termini di consegna.

Tale proroga, ordinariamente, è di 45 giorni per tutte le consegne.

Nei casi più gravi di incendio o di altra causa interruttiva della produzione che duri oltre i 45 giorni, la proroga di cui sopra può essere estesa fino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per una causa a lui non imputabile ha diritto di consegna e il compratore ha il dovere di ricevere merce corrispondente a quella contrattuale, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento.

Se l'impossibilità della prestazione perdura oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non avvalga della facoltà di consegna di merce corrispondente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a risarcimenti di danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione interrotta nei suoi stabilimenti per cause non imputabili entro i termini di proroga rispettivamente di 45 e 90 giorni, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto a risarcimento di danni.

9.32 Reclami.

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche, non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi, e comunque non oltre l'anno della consegna.

Il venditore ha facoltà di sostituire il filato contestato, entro un termine ragionevole avuto riguardo alla entità del contratto e senza obbligo di risarcimento danni.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizione miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Biella.

E' generalizzato per una determinazione del peso condizionato, il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

9.33 Competenza giudiziaria.

E' in ogni caso consuetudine stabilire, nonostante eventuali forme di pagamento per cambiale tratta o per vaglia cambiario, la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del luogo ove il venditore ha il domicilio o la sede.

9.34 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

9.35 Avvertenza.

Per quanto non specificatamente previsto nelle norme sopra riportate, valgono le consuetudini correnti per i filati di cotone.

b) Filati di cotone, lino e canapa

I - FILATI DI COTONE

- 9.36 Campo di applicazione.**
- 9.36.1** Gli usi qui di seguito codificati si applicano ai contratti di compravendita dei filati per uso industriale prodotti con sistema di lavorazione cotoniero.
- 9.37 Computo dei termini.**
- 9.37.1** I termini si computano secondo il calendario comune. Dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio. Fanno eccezione i termini previsti per i pagamenti, per i quali non si tiene conto della chiusura per ferie. I termini scadenti in sabato o in giorno festivo riconosciuto dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.
- 9.37.2** Le comunicazioni eseguite a mezzo del servizio postale si considerano tempestive se risultano spedite entro il giorno di scadenza del termine. I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.
- 9.37.3** Telegrammi e telex si presumono pervenuti nel giorno successivo a quello di spedizione esclusi sabato e giorni festivi; le lettere raccomandate nel terzo giorno successivo alla spedizione. E' fatta salva la prova documentale contraria.
- 9.38 Formazione e conclusione del contratto.**
- 9.38.1** L'ordinazione, se assunta da agenti o ausiliari di commercio o dipendenti del venditore, costituisce proposta che non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata. L'accettazione dell'ordinazione deve essere comunicata, o risultare dall'inizio d'esecuzione, entro 10 giorni, salvo che il compratore abbia fissato un diverso limite di tempo. Scaduto il termine il compratore non è più obbligato. Le proposte dichiarate "ferme" che intercorrano direttamente tra le parti e non indichino un termine preciso di validità, decadono se non accettate dalla controparte entro 48 ore.
- 9.38.2** Nella vendita "salvo approvazione del campione" la decisione del compratore deve essere espressa entro 5 giorni dal ricevimento del campione; in quella "salvo approvazione della merce" la decisione del

compratore deve essere espressa entro 15 giorni dalla prima consegna del filato.

9.38.3 Il venditore può valersi, per comunicare la propria accettazione o per documentare il contratto già concluso, di modulo in duplo con diritto a riceverne in restituzione, entro 7 giorni, un esemplare validamente sottoscritto e approvato dal compratore.
In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da eseguire nel termine di 5 giorni trascorso il quale il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto risolto per inadempimento del compratore.

9.38.4 Le modifiche a contratti conclusi o documentati per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

9.39 Prezzo.

9.39.1 Il prezzo concordato per ciascun titolo o confezione, rimane fisso per le consegne dovute nel mese di conclusione del contratto e nei tre mesi successivi, elevati a quattro mesi per i filati mercerizzati.

9.39.2 Per le consegne da eseguirsi successivamente, il prezzo viene aggiornato di tre mesi in tre mesi, secondo l'andamento del mercato desunto dal numero indice determinato, per ciascuna categoria di filati, dalla Commissione paritetica di venditori e consumatori di filati funzionante presso l'Associazione Cotoniera Italiana e da questa mensilmente pubblicato.

9.39.3 L'aggiornamento si opera moltiplicando il prezzo "finito" originario per il rapporto tra il nuovo numero indice e quello accertato per il mese di stipulazione del contratto.
Il nuovo numero indice è quello accertato dalla Commissione nell'ultimo mese di validità del prezzo originale.
Il prezzo "finito" così aggiornato resta fisso per i tre mesi successivi.
Non si procede ad aggiornamento del prezzo quando la variazione risulta inferiore al 3% in più o in meno rispetto al prezzo vigente.

9.39.4 Le consegne tardive e quelle che avvengono entro il termine di tolleranza previsto nel penultimo comma del paragrafo 9.44 vanno fatturate al prezzo del periodo in cui avrebbero dovuto essere eseguite, oppure a quello del periodo di effettiva consegna, secondo miglior convenienza della parte adempiente.
Sulle contestazioni circa i numeri indici applicabili al tipo di filato compravenduto, decide inappellabilmente la Commissione paritetica predetta su richiesta della parte più diligente.

9.39.5 In caso di mancato funzionamento della Commissione, fatturazione e pagamento si eseguono a titolo provvisorio sulla base dell'ultima

determinazione di prezzo. La parte che vi ha interesse può chiedere, entro 60 giorni dalla data della fattura, che all'aggiornamento sia determinato mediante arbitrato irrituale, secondo le norme previste nel successivo paragrafo 9.58.

9.40 Disposizioni.

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l'allestimento della merce, dovrà provvedervi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Trascorso questo termine, o quello specificatamente stabilito dalle parti, il venditore potrà intimare per iscritto all'altro contraente d'adempire, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

9.41 Quantità.

Nell'esecuzione del contratto è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza massima in più o in meno, per ogni qualità, titolo o confezione, fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati, del 3%, con minimo pari al contenuto d'una unità d'imballaggio e massimo di kg. 500.

9.42 Consegne.

Per "consegna" s'intende:

- a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;
- b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti ineseguibile la consegna effettiva, la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona con l'invio di telegramma, telex, o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;
- c) la consegna a vettore o a spedizione, quando manchino pattuizioni diverse.

9.43 Spedizione e magazzinaggio.

- 9.43.1** La merce è, venduta franco magazzino dal venditore. In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno. La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

9.43.2 Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha la sola responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta, o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto d'addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50% per mese frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso i Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

9.44. Termini di consegna.

9.44.1 Quando la consegna non sia espressa con una data certa, i termini d'esecuzione decorrono dalla ricezione, da parte del venditore, della conferma d'ordine sottoscritta dal compratore e delle eventuali disposizioni di cui al paragrafo 9.40.

9.44.2 Le indicazioni relative alla consegna vanno così interpretate:

- a) per "pronta consegna" s'intende la consegna unica o frazionata entro 15 giorni;
- b) per "consegna nel mese" la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per "consegna appena pronta" o "al più presto possibile" s'intende la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per consegna o consegne "entro una data determinata" s'intende la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato, ma se è prescritto che la consegna sia "ripartita", dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è indicato nella conferma d'ordine, la consegna deve essere eseguita, in una o più riprese, entro tre mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

9.44.3 Quando il contratto prevede un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, nei limiti della tolleranza prevista dal paragrafo 9.41 dell'intero contratto.

9.44.4

E' ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna "pronta" o "nel mese" nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come "tassativo senza tolleranza".

9.44.5 Al venditore che ha subito o tollerato ritardi nella sottoscrizione della conferma d'ordine e/o nelle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio dei ritardi verificatisi per ciascuna delle cause suindicate, dandone comunicazione scritta al compratore.

9.45 Casi di forza maggiore.

9.45.1 Quando si verifichino incendi, crolli, inondazioni, interruzioni nelle forniture di energie, straordinarie asciutte o piene di fiumi o canali, mancanza di rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti internazionali, epidemie, scioperi, od altri eventi dovuti a casi fortuiti o di forza maggiore, che impediscano o largamente riducano la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, il contraente colpito ha diritto a proporzionata proroga di tutti i termini di consegna o ritiro del filato, comunque non superiore a 45 giorni. Scaduto tale termine, la parte adempiente che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, avrà diritto a rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso entrambi i contraenti saranno esenti da eventuali obblighi di risarcimento dei danni.

9.45.2 Se la parte adempiente non si avvale della facoltà di cui al comma precedente, quella colpita dal caso di forza maggiore avrà diritto all'estensione della proroga fino ad un massimo di 90 giorni purché soddisfi congiuntamente queste condizioni:

- 1) dimostri la persistenza dell'interruzione o grave riduzione dell'attività produttiva e ne precisi la presumibile durata;
- 2) rinunci ad eccepire l'esonero da responsabilità previsto dalla legge a favore di chi provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile;
- 3) s'impegni a risarcire alla controparte l'eventuale differenza del prezzo di mercato, per le merci che non consegnasse o ritirasse entro il termine d'estensione della proroga, restando con ciò esonerato dal risarcimento d'ulteriori danni.

9.45.3 Il contraente che non adempia le condizioni sopra elencate, risponderà della mancata consegna o del mancato ritiro, nei limiti stabiliti da queste clausole d'uso e dall'art. 1218 C.C.

Il risarcimento del danno non potrà comunque eccedere la differenza di prezzo di cui al punto 3 del presente paragrafo.

9.46 Ritardi di consegna.

9.46.1 Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste dalle presenti clausole d'uso, il compratore che non sia a sua volta inadempiente, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed alla rifusione dei danni; contemporaneamente e fino a concorrenza di equivalente quantità, può rinunciare senza indennizzo ad ulteriori ritiri di filato, anche se di qualità diversa, se dimostra di non poterlo più utilizzare in conseguenza della mancata consegna del filato oggetto della risoluzione.

Per valersi di tali diritti il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissandogli un termine perentorio per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

9.46.2 In caso di ritardata consegna dei filati, il compratore che non si avvalga delle facoltà suindicate, può disporre una ulteriore dilazione nella consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi ed estensibile anche alle consegne successive.

9.47 Caratteristiche tecniche del filato.

9.47.1 Le caratteristiche tecniche del filato saranno corrispondenti a quelle di normale produzione del venditore per le marche o i tipi indicati nella conferma d'ordine, o campionati al compratore con sigillo del fornitore.

9.47.2 Il titolo o numero del filato prodotto con sistema cotoniero può essere espresso secondo i sistemi di titolazione decitex (dtex), inglese (Ne) o metrico (Nm). Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo si intende riferita alla numerazione inglese. I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico, con il numero dei capi di cui sono composti e, se prescritti dal compratore, con i giri di torsione del ritorto espressi in "giri/pollice" o "giri/metro".

9.47.3 Nella determinazione del titolo si deve tener conto delle variazioni normalmente derivanti dalle operazioni di mercerizzazione, di candeggio, di tintura, di ritorcitura, valendo nei rapporti contrattuali il titolo del filato unico greggio; solo per i filati gasati vale il titolo risultante dopo l'operazione di gasature.

La determinazione del titolo e di ogni altra caratteristica tecnica del filato, avviene secondo le norme e con le tolleranze previste dalle tabelle UNI vigenti alla data del contratto che si intendono parte integrante delle presenti Clausole d'uso.

9.48 Peso.

- 9.48.1** Il peso può essere lordo, netto, mercantile.
 Il peso lordo è il peso della partita così come viene consegnata negli imballaggi.
 Il peso netto si ricava detraendo dal lordo la tara degli imballaggi e dei tubetti, determinata secondo le norme UNI. Non costituiscono tara e vengono perciò considerati merce i legacci delle matasse, le calze di avvolgimento delle focacce, gli involucri delle rocche nonché la carta di imballo per la protezione del filato e quest'ultima fino ad un massimo dello 0,5% del peso del filato stesso.
- 9.48.2** Il peso mercantile si ricava dal netto, portando al secco assoluto un provino del filato secondo le norme contenute nelle tabelle UNI vigenti alla data del contratto e computando poi il tasso di ripresa convenzionale d'umidità sul secco assoluto dell'8,5% per i filati di cotone greggi; delle percentuali indicate nell'allegato II al d.lgs. 194/99 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, per gli altri tipi di filati.
 Per i filati misti i tassi di ripresa applicabili risultano ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre corrispondenti proporzionalmente alla composizione fibrosa riferita al peso secco assoluto.
- 9.48.3** La fatturazione salvo patto contrario, avviene in base al peso mercantile. Il venditore è tenuto comunque ad indicare sulla fattura anche il peso netto e sui documenti di consegna il peso lordo, la tara imballo e tubetti, il peso netto, il peso mercantile e il tasso effettivo di ripresa del filato.
 Se è convenuta la fatturazione in base al peso netto è ammessa una tolleranza sino all'1% del peso segnato in bolla e fatturato. Se la differenza di peso supera l'1% si compensa l'intera eccedenza. Il filato non deve tuttavia superare le riprese d'umidità sopra indicate.
- 9.48.4** Nelle vendite di filati "a pacchi" o a "mazzotti" si intende che il pacco o il mazzotto debbano contenere filati per kg. 4,500 netti, condizionati secondo le norme e tolleranze previste dalle tabelle UNI, per i pacchi o mazzotti di filati candeggiati, tinti o mercerizzati, l'aumento o la diminuzione di peso dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintura o mercerizzazione sono a favore o a carico del compratore.

E' ammesso il conguaglio di peso fra pacco e pacco.

9.49 Tubetti a perdere.

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, il loro peso reale, determinato con le modalità e tolleranze delle norme UNI, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati su filatoi a turbina): 2%
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sul peso complessivo del filato più tubetto. Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

9.50 Tubetti da rendere.

9.50.1 E' dovuto un compenso per il logorio dei tubetti rings pesanti o fusoni a rendere.

La tara reale dei tubetti viene così determinata:

- a) dal peso lordo il filatore deduce una percentuale approssimativa per tara tubetti e fattura il peso netto approssimativo;
- b) al ritorno dei tubetti si determina il conguaglio tra il peso approssimativo dei tubetti dedotto in fattura ed il peso reale.

L'eventuale differenza viene reciprocamente compensata per intero a prezzo di filato.

9.50.2 I tubetti devono essere ritornati in buono stato, spogli di filato, in involucri adatti e resistenti, a perdere, ed in porto affrancato allo stabilimento da cui provengono entro 3 mesi dalla data di consegna e devono essere suddivisi per colore e tipo così come vennero consegnati; in caso contrario saranno addebitate le spese di cernita.

9.50.3 Qualora il compratore non ritorni i tubetti nel termine di tre mesi, il venditore dopo averlo diffidato, per iscritto, a provvedere entro altri 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine, addebiterà i tubetti al prezzo del filato.

Se il ritorno dei tubetti avviene prima della scadenza della fattura, il conguaglio avrà la valuta della scadenza della fattura; in caso contrario avrà la valuta della data del ritorno.

9.51 Imballaggio.

L'imballaggio in casse leggere, scatole, sacchi o colli, non è restituibile e viene dal venditore fatturato al costo.

Le casse pesanti e i sacchi speciali dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione, salvo l'addebito per il deperimento normale (compenso di logorio) in porto affrancato entro tre mesi. Trascorso questo termine, previa diffida scritta ad eseguire la

restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigere dal compratore l'importo a prezzo di costo.

9.52 Condizioni di pagamento.

- 9.52.1** Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente tra le parti e sono specificate per iscritto.
Il riferimento generico a condizioni predisposte unilateralmente da una delle parti o da consorzi o altri organismi che rappresentano gli interessi della sua categoria, non è valido.
- 9.52.2** Il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore oppure presso la Banca che egli abbia delegata all'incasso, secondo le modalità e le scadenze contrattuali.
Quando sia convenuto il pagamento contro tratta le spese di bollo sono a carico del compratore.
- 9.52.3** Nel caso di pagamenti contro tratta accettata, la tratta presentata assieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa, deve essere ritornata al venditore debitamente accettata dal compratore, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data della fattura. In difetto il venditore avrà facoltà d'emettere tratta a vista per lo stesso importo.
- 9.52.4** Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi e tubetti, ma non su tasse, imposte e altre eventuali spese.
I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta del venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

9.53 Pagamenti tardivi.

- 9.53.1** Quando il pagamento non avviene puntualmente il venditore addebita gli interessi di mora in ragione del tasso bancario corrente, computandoli a partire dalla scadenza del termine contrattuale di pagamento.
Trascorsi dieci giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 10 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche gli altri contratti eventualmente in corso o non ancora iniziati e di rivalersi dei danni.

- 9.53.2** Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

9.54 Contestazioni.

- 9.54.1** I reclami devono essere fatti con lettera raccomandata, telegramma o telex.
I reclami relativi al peso devono essere fatti entro 8 giorni; quelli relativi alla qualità ed in genere ai difetti visibili, entro 15 giorni.
I termini anzidetti decorrono dall'arrivo della merce.
I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre otto giorni alla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi, e comunque non oltre l'anno dalla consegna.
- 9.54.2** Il compratore è tenuto ad accertare preliminarmente le caratteristiche dei filati fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei filati già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.
- 9.54.3** Le contestazioni non sospendono i pagamenti, ma il compratore ha la facoltà di depositare sotto la sua responsabilità, presso un Istituto di Credito, alle scadenze e con gli sconti convenuti, gli importi contestati vincolandoli all'esito della controversia; il deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami. Può essere sostituito da garanzia bancaria di pagamento di capitale ed accessori (perdita di sconto e interessi) che diventa esigibile all'atto stesso della comunicazione dell'esito dell'arbitrato di cui al paragrafo 9.58 e nei limiti fissati dagli arbitri e non rechi altre condizioni limitative.
- 9.54.4** Nei casi di vendita con pagamento contro tratta accettata, l'accettazione non implica l'approvazione della merce e non pregiudica ogni eventuale reclamo del compratore.

9.55 Accertamenti tecnici.

- 9.55.1** Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

In mancanza di quanto sopra e trascorsi anche 10 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dal beneficio della sostituzione della merce eventualmente difforme, come previsto al successivo paragrafo 9.56.

- 9.55.2** Il compratore deve pure, con eguale diligenza, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra. In difetto, i reclami si intendono decaduti ed improcedibili in ogni sede.
- 9.55.3** Se sono necessarie provinate, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI EN. Vengono formate quattro serie di campioni che vengono sigillate, e consegnate a ciascuna delle parti e le altre due all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o ad una Stazione Sperimentale giuridicamente riconosciuta o, per le prove di condizionatura, alla Condizionatura Pubblica di Biella; l'esito delle prove di detti Istituti avrà efficacia vincolante per le parti.
- 9.55.4** Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce, ciascuna delle parti ha diritto di chiedere l'intervento dell'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o di una Stazione Sperimentale, giuridicamente riconosciuta anche per dette attività preliminari. In tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti dall'Istituto prescelto, previo invito delle parti ad assistervi.
- 9.55.5** Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e graveranno poi sul soccombente.

9.56 Sostituzione e indennizzi.

Quando il reclamo risulta giustificato il venditore ha tuttavia il diritto di sostituire la merce difforme effettuandone la consegna per metà entro il termine di 25 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, dell'esito delle prove eseguite dal l'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o da una Stazione sperimentale giuridicamente riconosciuta, e per l'altra metà entro 45 giorni.

- 9.56.1** Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i gasati e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Solo per detti filati il compratore che dimostri che a causa dei tempi di sostituzione il

rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientrino nell'ambito della normale produzione del venditore. Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

9.56.2 Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

9.56.3 Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto in dipendenza di legittimo reclamo e per altra giuridica causa, si deve tener conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data della risoluzione.

9.57 Risoluzione automatica del contratto.

La risoluzione automatica del contratto è volta ad eliminare situazioni di incertezza nei rapporti tra le parti quando la loro protratta inattività, dimostri il comune disinteresse all'esecuzione del contratto.

La risoluzione avviene al compimento di tre mesi dall'ultimo termine contrattuale di consegna o di sei mesi dopo quello di stipulazione del contratto che non specifichi termini fissi di consegna. Devono comunque essere trascorsi 3 mesi dall'ultima consegna eventualmente eseguita.

Si escludono, nel computo di detti termini, i periodi di dilazione e tolleranza previsti dalla presente raccolta di usi.

9.58 Arbitrati.

La soluzione delle controversie è demandata ad un arbitro irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Italiana.

Le determinazioni arbitrali, assunte a maggioranza, hanno forza contrattuale tra le parti.

II - FILATI DI LINO E FILATI DI CANAPA

9.59 Per ciò che riguarda i filati di lino e i filati di canapa si applicano gli usi relativi ai filati di cotone con le seguenti eccezioni:

- non si applicano le condizioni cotoniere concernenti i termini e le modalità di pagamento, la disciplina degli sconti, le sanzioni per i casi di mora, ecc, indicati nei precedenti paragrafi 9.52 e 9.53.

9.59.1 E' invalsa la prassi di deferire le controversie alle decisioni di arbitri irrituali, amichevoli compositori.

c) Fibre tessili artificiali e sintetiche

9.60 Definizione.

Con l'espressione fibre tessili artificiali e sintetiche s'intendono le fibre (fili, filati e fiocco) costituite da:

- a) sostanze macromolecolari di origine naturale opportunamente trattate o modificate, dette "fibre artificiali".
- b) sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale, dette "fibre sintetiche".

Appartengono al primo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) viscosa rayon, (termine usato esclusivamente per i fili viscosa, a bave continue) cupro, acetato e triacetato, le fibre proteiche, ecc.;

al secondo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) poliammidiche, poliestere, acriliche, ecc.

9.61 Modi e forme di contrattazione.

Le contrattazioni nel commercio delle fibre tessili, artificiali e sintetiche, hanno luogo sulla base di listini, per lo più a mezzo di rappresentanti. Nelle contrattazioni si usa indicare per i fili ed i filati il peso, il tipo, il titolo, la lucentezza (lucido, opaco, semiopaco, ecc.), la torsione e, per quelli tinti, il colore; per i fiocchi il peso, il tipo, il titolo della bava unitaria, la lucentezza, la lunghezza nominale della fibra e, per quelli tinti, il colore.

9.62 Unità di peso, base di contrattazione.

Le fibre tessili artificiali, e sintetiche si contrattano a peso (kg.) o a pacco (di kg. 4,500).

9.63 Forma di contratto.

Le contrattazioni, di norma, vengono perfezionate mediante contratto scritto. Il compratore deve dare le disposizioni per il ritiro della merce in tempo utile.

I termini di consegna si intendono approssimativamente a favore della ditta venditrice e con una tolleranza minima di ritardo di trenta giorni sulle epoche fissate nelle ordinazioni. Per la merce che non venisse ritirata, richiesta o disposta entro il termine convenuto, la venditrice può emettere senz'altro fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore, oppure annullare la vendita per l'eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi, il risarcimento dei danni.

9.64 Tolleranza sui quantitativi.

Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza sul quantitativo stesso del 5%.

La merce da consegnare deve corrispondere, di regola, alla quantità convenuta, con una tolleranza non superiore al 5% in più o in meno sul peso.

9.65 Imballaggi.

I filati di fibre tessili artificiali e sintetiche, se matassati, vengono normalmente imballati in sacchi di polietilene, mentre se confezionati su tubetti o rocche (coniche o cilindriche), vengono imballati in casse o scatole. I tubetti, le rocche (coniche o cilindriche) e gli imballaggi costituiti da casse e scatole, devono essere restituiti, in buono stato, franchi di porto allo stabilimento o magazzino del venditore entro 6 mesi dalla data della fattura e abitualmente distinti partita per partita. In difetto di restituzione nel termine stabilito, gli imballaggi, i tubetti o le rocche (coniche o cilindriche), sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione della merce.

Non costituiscono imballaggio e sono sempre addebitati all'acquirente in quanto non restituibili, la carta da imballo, la carta velina per l'imballaggio delle rocche, le calze di confezione delle focacce, essendo necessari alla protezione del filato.

9.66 Luogo e modalità della consegna.

Salvo accordi contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese del compratore.

9.67 Verifica del peso e della qualità.

Il peso competente è quello dichiarato dalla fabbrica speditrice e riconosciuto in partenza. La lettera di porto o il bollettino di consegna costituiscono le sole prove del peso stesso nei confronti del compratore.

Il peso risultante dalla lettera di vendita o dalla polizza di carico fa sempre stato per il compratore anche se la merce è venduta "franco destino"; in caso di ammanco in arrivo il compratore ha azione soltanto verso il vettore.

La merce viene fatturata in base al suo peso mercantile al tasso di ripresa indicato nelle tabelle al punto 1.51.

La merce viaggia in ogni caso per conto, rischio e pericolo del compratore e, per conseguenza, la venditrice non è responsabile dei deterioramenti, avarie, ritardi, ecc. che possono colpire la merce durante il viaggio.

9.68 Reclami e contestazioni.

Qualsiasi motivo di reclamo, anche per differenza di peso, per difetto occulto o sostanziale, ritardo di consegna oltre i termini di tolleranza, deve essere notificato alla venditrice per iscritto entro il termine di 30 giorni dall'arrivo della merce. Trascorso tale termine nessun reclamo può essere proposto né circa la sostanza e la qualità della merce, né sulle condizioni in genere della stessa, né per qualsiasi altro motivo.

La responsabilità della venditrice è limitata alla merce allo stato originale. Il compratore che mette in lavorazione la merce e continui la lavorazione dopo che avrebbe potuto constatarne il difetto, perde ogni diritto a reclamo.

La presentazione di un reclamo non dispensa il compratore dal pagamento dell'importo delle fatture alle scadenze stabilite; qualsiasi reclamo è improponibile se tale pagamento non è stato effettuato.

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni o altro che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. Il compratore deve, con eguale diligenza, prestarsi ai rilievi e agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.

Se il reclamo risulta giustificato, il venditore ha diritto di sostituire la merce protestata o di rimborsare l'importo corrispondente, esclusa ogni altra responsabilità o rifusione di danni.

Nessuna responsabilità può essere assunta dalla venditrice per variazioni nel colore greggio o sbiancato e nelle qualità dei prodotti in quanto dipendenti da disuguaglianze della materia prima. Per le contestazioni e gli accertamenti relativi al peso mercantile, al titolo, alle caratteristiche ed alla torsione, si applicano, salvo diversi accordi, le norme emanate dal BISFA.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella.

E' generalizzato per la determinazione del peso condizionato, il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

B) TESSUTI

a) Tessuti di lana (drapperie e lanerie)

DENOMINAZIONE DEI TESSUTI LANIERI DESTINATI AL VESTIARIO

9.69 Lana.

Si intende per “lana” senza alcuna qualificazione, la fibra ottenuta dal vello di uno dei seguenti animali: pecora o agnello, alpaga, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet o capra del Cachemire e simili (con esclusione della capra comune, coniglio, compreso quello Angora, lepre, castoro, castorino e topo muschiato).

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o agnello al vello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana.

Le denominazioni “lana vergine” e “lana di tosa” devono essere riservate per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tali denominazioni.

9.70 Categoria di tessuti.

I tessuti che contengono lana in misura non inferiore al 15%, possono essere denominati come segue:

- a) tessuto di pura lana, garantito lana, tutta lana, e simili od anche semplicemente tessuto di lana – se contenente il 100% di lana, salvo quanto è detto ai successivi paragrafi 9.75 e 9.76 a).
- b) tessuto misto lana - se contenente il 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.76 b);
- c) tessuto contenente lana - se contenente non meno del 15% ma meno del 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.76 b).

In ogni caso, per i tessuti di cui alle categorie b) e c) si indica esattamente, espressa in percentuale di peso, la proporzione di lana incorporata nel tessuto.

9.71 Tessuti pettinati e cardati.

Le espressioni “tessuto cardato”, “tessuto pettinato”, “tessuto semipettinato” e simili, non seguite da indicazioni del contenuto di lana, sono da evitare per la denominazione dei prodotti lanieri.

Qualora si desideri indicare anche il sistema di lavorazione, si deve dire “tessuto pettinato di lana” o “pettinato misto lana” o “pettinato

contenente lana” con l'indicazione del contenuto percentuale di lana, e analogamente per i tessuti cardati.

9.72 Descrizione dettagliata della composizione.

In ogni caso, può essere usata una più dettagliata indicazione delle fibre contenute nei tessuti, purché veritiera e tale da non indurre in inganno il compratore; per esempio, “tessuto 60% lana, 40% fiocco rayon”. Con la precisazione delle percentuali, può naturalmente essere indicata anche la lana contenuta in misura inferiore al 15%: così ad esempio, “tessuto 90% fiocco rayon e 10% lana”.

9.73 Indicazione di tutte le fibre componenti.

Fermo restando l'obbligo d'indicare, per la lana, la proporzione di essa incorporata nel tessuto, l'indicazione di due o più altre fibre componenti diverse dalla lana, senza precisazione di tutte le quantità rispettive, denota che le fibre stesse sono contenute nel tessuto in ordine decrescente in quantità. Per esempio, l'espressione “tessuto misto lana 60% con cotone e fiocco rayon” designa un tessuto che contiene il 60% di lana oltre a cotone e fiocco di rayon in quantità decrescente.

9.74 Indicazione dell'animale da cui è tratta la fibra componente.

Nel caso in cui la designazione del tessuto sia fatta con il semplice riferimento ad una razza di pecore o ad uno degli animali la cui fibra è assimilata a quella della pecora o dell'agnello, valgono le norme sopraindicate per le espressioni contenenti la voce lana. Per esempio: l'espressione “tessuto misto cachemire” indica un tessuto contenente almeno il 50% di pelo cachemire, analogamente a quanto detto al paragrafo 9.70.

9.75 Margine di altre fibre incluse a scopo di effetto o di decorazione.

Nei tessuti di pura lana (paragrafo 9.70-a) possono venire incluse fibre diverse dalla lana a scopo di effetto o di decorazione, entro il limite massimo del 7 % del peso totale.

Nei tessuti misti lana (paragrafo 9.70-b) e nei tessuti contenenti lana (paragrafo 9.70-c), il margine di fibre diverse dalla lana, incluse a scopo di effetto o di decorazione, s'intende assorbito nella quantità di fibre diverse dalla lana che è già ammessa nelle rispettive definizioni. In altri termini, resta fermo il contenuto minimo del 50% o del 15% di lana, rispettivamente, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.76-b).

9.76 Tolleranze di fabbricazione.

Le percentuali di contenuto lana indicate negli articoli precedenti debbono essere intese:

- a) con una tolleranza massima del 3% in peso di fibre diverse dalla lana nel caso di tessuti di pura lana pettinata e del 5% nel caso di pura lana cardata, per coprire impurità accidentali che possono introdursi involontariamente nel prodotto.
- b) Con una tolleranza massima del 4% in più di fibre diverse dalla lana sul contenuto della lana, nel caso di tessuti pettinati misti lana e contenenti lana e dal 5% per i tessuti cardati misti lana e contenenti lana, per differenze di composizione che non possono essere esattamente controllate, o per piccole variazioni nel peso delle fibre componenti, causa la diversa igroscopicità delle varie fibre.

Le suddette tolleranze del 3% e del 5% di cui al punto a) vengono riconosciute anche nel caso di tessuti di pura lana pettinata e di pura lana cardata contenenti fibre incluse a scopo di decorazione, di effetto, fino al massimo consentito del 7%; per cui può darsi il caso di tessuti riconosciuti di pura lana che hanno il 90% di lana (tessuti pettinati) e l'88% di lana (tessuti cardati).

Però tale limite del 7% e quello del 3% e del 5% resta indipendente per cui non è ammessa alcuna compensazione tra fibre diverse dalla lana a scopo di effetto ed impurità (non sarebbe cioè regolare, qualificare, ad esempio, come di pura lana un tessuto cardato che presentasse il 10% più un 2 % rispettivamente di fibre diverse dalla lana).

9.77 Evidenza e chiarezza dell'intera denominazione applicata ai prodotti.

Le sopraindicate denominazioni, comunque applicate ai tessuti lanieri (marcatura in cimossa, stampigliatura, apposizione di etichette, ecc.) debbono figurare in ognuna delle loro parti con identici caratteri e con lo stesso grado di evidenza, con lettere e cifre ben leggibili e senza abbreviazioni.

Così ad esempio, ove si voglia dire "Lana al 60%" l'intera espressione deve figurare scritta o marcata con lo stesso grado di evidenza.

9.78 Uso delle parole che richiamano l'idea di un contenuto lana.

Le espressioni "prodotto lanoso, lanato, mezza lana", ed altre che si valgono delle parole composte nelle quali è contenuta la parola lana e che richiamano comunque l'idea di un contenuto lana, sono da evitare ogni qualvolta non sono accompagnate da una delle definizioni sopra menzionate.

9.79 Contrattazioni tra tessitore e grossista.

Le ordinazioni assunte da agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio, si intendono sempre "salvo approvazione della casa".

Ove il compratore non restituisca a giro di posta e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, il duplo della conferma d'ordine, il venditore, previa diffida per lettera raccomandata al compratore perché adempia entro dieci giorni a tale obbligo, potrà considerare il contratto risolto per fatto e colpa del compratore e chiedere i danni, a meno che non preferisca esigere ugualmente il rispetto del contratto.

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche che siano state in via particolare convenute.

I tessuti di lana (drapperie e lanerie) sono contrattati a metro lineare.

Gli scampoli di tessuti, intendendosi per tali i residui delle pezze che hanno metratura insufficiente per la confezione di un vestito, sono venduti a peso o a misura.

9.80 Consegna - Impossibilità della prestazione.

La consegna si intende ad ogni effetto, compreso il passaggio dei rischi, avvenuta con la messa a disposizione della merce presso lo stabilimento o nei magazzini del venditore, comprovata dall'invio al compratore della fattura o di una distinta delle merci, atta ad identificarle.

Il termine di consegna costituisce pattuizione contrattuale.

Sull'epoca fissata si consente, salvo pattuizione contraria, la tolleranza di 15 giorni.

In caso di stipulazione di consegne effettuabili entro un dato periodo di tempo (per esempio: gennaio-marzo; luglio-settembre; ecc.) è inteso che le consegne avverranno gradualmente nel periodo stesso e sempre con la tolleranza di 15 giorni.

La vendita si intende "franco domicilio" del venditore; la merce viaggia sempre, senza eccezioni, a rischio e pericolo del compratore ed a sue spese, tranne, per queste ultime, in caso di vendita all'estero per la quale vale la clausola "franco frontiera del paese del venditore".

L'assicurazione eventuale della merce, dopo la messa a disposizione, deve essere espressamente richiesta dal compratore ed è a suo carico.

Dopo la data di consegna e fino al ritiro o alla spedizione della merce, il venditore ha, rispetto a quest'ultima, soltanto la responsabilità di un semplice depositario e non risponde, quindi, per la perdita o il deterioramento dovuti a cause a lui non imputabili.

Quando il ritardo ed in genere l'inadempimento del contratto è stato determinato da indubbia impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (quali, ad esempio, le guerre, le misure governative che rendano illegale il contratto, l'incendio, i crolli, gli scioperi, le serrate, le inondazioni, le epidemie, i guasti alle macchine, i mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti dei trasporti e

ogni altro evento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore) le quali cause abbiano impedito o largamente ridotto la produzione e l'attività negli stabilimenti del venditore o del compratore, si può fare luogo a proroga dei termini di consegna. Trascorsi i termini prorogati, se permanga la situazione di impossibilità, il contratto si intende risolto di diritto senza obbligo per le parti a titolo di danni.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alla decisione arbitrale secondo le norme della Federazione Laniera Internazionale e del Regolamento (e relativa Appendice) del Comitato Nazionale Italiano della Federazione medesima.

9.81 Tolleranze.

Nelle consegne dei tessuti sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) sulla lunghezza delle pezze: salvo pattuizione contraria il 5% in più o in meno della lunghezza precisata in contratto;
- b) sull'altezza del tessuto: massimo 2% in più o in meno entro cimosa dell'altezza del tessuto stabilito in contratto;
- c) sul peso per metro: se in contratto è stabilito un peso del tessuto (in condizioni normali di umidità), per metro lineare, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%. Nel caso di articoli la cui lavorazione richieda maggiori tolleranze di peso, queste devono essere stabilite caso per caso. Se il peso per metro lineare è, indicato con un minimo ed un massimo è ammessa una tolleranza del 4% in più o in meno sul peso medio.

9.82 Bonifico per difetti di lavorazione.

Gli eventuali difetti di lavorazione vengono segnalati con speciali contrassegni (campanelli) se interessano soltanto zone limitate del tessuto. Questi formano oggetto di bonifico sul metraggio totale della pezza.

9.83 Imballaggi.

L'imballaggio normale della merce è a carico del venditore. Se è richiesto un imballaggio speciale, questo è addebitato al compratore, al prezzo di costo.

9.84 Reclami.

Quando la merce viene consegnata a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a se; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non

avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre quindici giorni dal ricevimento della merce e prima che la stessa sia messa in lavorazione.

I vizi ed i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dalla scoperta, e in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e non oltre l'anno dalla consegna.

9.85 Controversie - Competenza territoriale.

In tutti i casi di controversia si è generalizzato l'uso di ricorrere, per la loro risoluzione, ai Collegi arbitrali previsti dalla Federazione Laniera Internazionale.

E' altresì, in ogni caso, consuetudine stabilire, nonostante eventuale forma di pagamento per cambiale, tratta, o per vaglia cambiario, la competenza dell'Autorità giudiziaria del luogo ove il venditore ha il domicilio o la sede.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso al Centro Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella.

9.86 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

b) Tessuti di cotone lino e canapa

I - CLAUSOLE COMMERCIALI

9.87 Applicazione.

I contratti di compravendita dei tessuti prodotti con sistema di lavorazione cotoniero sono regolati dalle seguenti disposizioni.

9.88 Computo dei termini.

I termini si computano secondo il calendario comune.

Dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali. Fanno eccezione i termini previsti per i pagamenti, per i quali non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

9.89 Ordinazioni.

Le ordinazioni debbono risultare da atto scritto; se assunte da agenti o da ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore costituiscono proposte che non impegnano il venditore se non in quanto siano da esso accettate.

Il venditore può valersi, per comunicare la propria accettazione o per documentare il contratto già concluso, di modulo in duplo, con diritto a riceverne in restituzione, entro 7 giorni, un esemplare validamente sottoscritto ed approvato dal compratore.

9.90 Disposizioni.

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l'allestimento della merce, dovrà provvedervi tempestivamente e comunque entro il termine indicato dal venditore in conferma. Trascorso tale termine, il venditore potrà intimare per iscritto all'altro contraente di adempiere, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, riservandosi, in difetto, di fatturare il tessuto o di ritenere risolto il contratto.

9.91 Consegne.

Per "consegna" si intende:

- a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;
- b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti ineseguibile la consegna effettiva; la messa, a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona con l'invio di telegramma, telex o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari a identificare la merce;
- c) La consegna a vettore o a spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

9.92 Termini di consegna.

Le indicazioni relative alla consegna vanno così interpretate:

- per “consegna pronta” si intende la consegna entro 15 giorni dalla data della conferma dell'ordine;
- per “consegna entro un determinato termine” si intende la consegna in una o più riprese a facoltà del venditore, entro il termine stabilito.

9.93 Tolleranza sui termini di consegna.

Sui termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di “consegna pronta”, è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 30 giorni.

9.94 Ritardi nelle consegne.

Se il venditore non esegue in tutto o in parte le consegne né nei termini stabiliti, né nel termine di tolleranza di giorni 30, il compratore, che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto.

Per valersi di tale diritto il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissandogli un termine perentorio per effettuare le consegne di almeno 20 giorni.

9.95 Cause di forza maggiore.

Quando si verificano incendi, crolli, terremoti, inondazioni, interruzioni nelle forniture di energia, straordinarie asciutte o piene di fiumi o canali, mancanza di rifornimenti dovuta a perturbamenti nei trasporti internazionali, epidemie, scioperi, sommosse od altri eventi dovuti a casi fortuiti o di forza maggiore che impediscano o largamente riducano la produzione negli stabilimenti del venditore, o del suo fornitore oppure in quelli del compratore, il contraente colpito ha diritto a proporzionata proroga di tutti i termini di consegna o ritiro del tessuto, comunque non superiore a 45 giorni.

Scaduto tale termine la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche, avrebbe una utilità ridotta dalla prestazione tardiva, avrà diritto di rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso entrambi i contraenti saranno esenti da eventuali obblighi di risarcimento dei danni.

Se la parte adempiente non si avvale della facoltà di cui al comma precedente, quella colpita dal caso di forza maggiore avrà diritto alla estensione della proroga fino ad un massimo di 90 giorni, purché dimostri la persistenza della interruzione, o grave riduzione dell'attività produttiva e ne precisi la presumibile durata.

9.96 Spedizione.

Le consegne si intendono franco stabilimento del venditore e le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha la sola responsabilità del depositario.

9.97 Condizioni di pagamento.

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente fra le parti e sono specificate per iscritto. Il riferimento generico a condizioni predisposte unilateralmente da una delle parti o da consorzi o altri organismi che rappresentino gli interessi della sua categoria non è valido.

Il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore oppure presso la Banca che egli abbia delegata all'incasso, secondo le modalità e le scadenze contrattuali.

Quando sia stato convenuto il pagamento contro tratta o ricevuta bancaria, tutte le spese relative sono a carico del compratore.

9.98 Ritardo nel pagamento.

Qualora il pagamento non avvenga puntualmente, il venditore può addebitare gli interessi di mora in misura pari al "Prime Rate" aumentato del 3%, computandoli a partire dalla scadenza dei termine contrattuale di pagamento.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne comprese quelle che avrebbe già dovuto effettuare, e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, il venditore ha diritto di revocare la concessione degli eventuali sconti concordati e di considerare risolti non solo il contratto cui il pagamento si riferisce, ma anche gli altri contratti eventualmente in corso.

9.99 Mancato ritiro.

Qualora il compratore rifiuti di ritirare la merce, il venditore ha la possibilità di emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in ragione del "Prime Rate" aumentato del 3%; in alternativa il venditore può, previa diffida in analogia a quanto previsto al punto 9.98 ritenere risolto il contratto e vendere la merce al migliore

offerente, addebitando, nel caso di minore introito, la differenza all'acquirente.

9.100 Mercantilità.

La merce deve essere mercantile. Il concetto di mercantilità non implica la perfezione, ma ammette un certo grado di tolleranza in rapporto alle difficoltà di lavorazione.

E' compito del compratore valutare l'idoneità del prodotto acquistato all'uso che se ne propone. Il venditore garantisce, infatti, che i tessuti posseggano qualità essenziali per le trasformazioni in genere, ma la sua responsabilità è limitata allo stato di origine del tessuto, per cui non risponde dei difetti cagionati da ulteriori lavorazioni effettuate senza preventive dirette intese.

Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso dell'articolo quando esso non sia stato preventivamente ed espressamente dichiarato dal compratore e comunque non risponde di contestazioni nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche tradizionali del tessuto.

Il venditore non risponde del danno conseguente all'immissione in lavoro di tessuto difettoso, a meno che non si tratti di vizi occulti; il compratore è tenuto a segnalare al venditore i difetti e i vizi riscontrati prima di mettere in lavorazione il tessuto ricevuto, ponendolo a disposizione del venditore per il controllo.

Deve inoltre farsi parte diligente provvedendo a porre in lavorazione la merce distinta partita per partita.

9.101 Reclami.

I reclami devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, telegramma o telex. Non si accettano reclami su merce che abbia già subito operazioni di trasformazione, salvo il caso di vizi occulti.

I reclami non sospendono in nessun caso i pagamenti della merce non specificatamente contestata e comunque non sospendono il computo degli interessi di ritardato pagamento qualora la contestazione risulti infondata.

E' facoltà del venditore richiedere al compratore di depositare sotto la sua responsabilità, presso un Istituto di Credito, alle scadenze e con gli sconti convenuti, gli importi contestati, vincolandoli all'esito della controversia; il deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

Se l'acquirente dichiara che la merce è difettosa, questa deve essere messa a disposizione del venditore per la verifica con obbligo di restituzione immediata a tal fine, se il venditore lo ritiene necessario. Se l'acquirente non ottempera a tale obbligo, decade dal diritto alla sostituzione e all'indennizzo di cui al punto 9.104.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

I reclami relativi ai vizi apparenti devono pervenire al venditore entro 30 giorni dalla data dell'arrivo della merce.

I reclami per i vizi occulti dovranno essere fatti entro 8 giorni dalla constatazione del difetto, ma non oltre 3 mesi dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare preliminarmente le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

9.102 Accertamenti.

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni o altro, che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 15 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dal beneficio della sostituzione della merce eventualmente difforme, previsto dal successivo punto 9.104.

Il compratore deve pure, con uguale diligenza, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra. In difetto, i reclami si intendono decaduti.

9.103 Sostituzioni e indennizzi.

Quando il reclamo risulti giustificato, il venditore ha il diritto di sostituire la merce non conforme, oppure di provvedere alla sua sistemazione ove possibile, effettuandone la riconsegna entro 30 giorni dal ricevimento del reso; in alternativa le parti possono concordare un bonifico sul quantitativo risultante difettoso, in relazione alla natura del difetto ed alle tolleranze (previste dalle condizioni tecniche).

9.104 Controversie.

In caso di contestazione che renda necessaria l'esecuzione di analisi, queste saranno affidate a Istituti specializzati.

Le controversie relative all'esecuzione del contratto, nel caso di mancato accordo diretto, sono devolute alle decisioni degli arbitri amichevoli compositi come precisato dal vigente Regolamento degli Arbitri dell'Associazione Cotoniera Italiana.

Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie è quello della sede legale o amministrativa del venditore.

E' generalizzato per gli accertamenti anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.) il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali.

II - CONDIZIONI TECNICHE

9.105 Metodi di valutazione della qualità dei tessuti cotonieri oggetto di un contratto di compravendita.

La valutazione della qualità è riferita alle caratteristiche specificate in contratto e viene eseguita mediante esami, verifiche e prove tendenti a stabilire la rispondenza o meno del tessuto ai valori od ai livelli di qualità prescritti, ai fini dell'accettazione o del rifiuto del tessuto stesso. Si definisce "conforme" o "non conforme" rispetto ad una caratteristica determinata, il tessuto che rispettivamente soddisfa o non soddisfa alle prescrizioni contrattuali. Il concetto di "non conformità" è anche esteso al caso di tessuto che, rispetto a una determinata caratteristica non esplicitamente specificata in contratto, dimostri di non possedere i requisiti di idoneità per l'uso dichiarato in precedenza dal compratore.

9.106 Caratteri dei tessuti.

9.106.1 I caratteri dei tessuti che, tutti o in parte, possono formare oggetto di esame e di verifica ai fini dell'accettazione da parte del compratore sono elencati nei paragrafi 9.106.4, 9.106.5, 9.106.6, 9.106.7; a fianco di ciascuna voce è riportato il riferimento al paragrafo nel quale sono contenuti:

- a) le modalità di esecuzione delle verifiche e delle prove;
- b) i limiti di tolleranza ammessi, rispondenti alle attuali normali possibilità di fabbricazione e consuetudini commerciali;
- c) eventuali indicazioni su particolari conseguenze commerciali, quando queste si discostano da quelle di carattere generale riportate nelle clausole commerciali.

9.106.2 I risultati delle verifiche e delle prove che rientrano nelle tolleranze fissate in contratto o rispondenti ai limiti di cui al punto precedente, non possono dar luogo a reclami o contestazioni da parte del compratore (tessuto conforme).

9.106.3 Ai fini degli Usi di vendita dei tessuti - sistema cotoniero, sono presi in considerazione:

- a) le caratteristiche tecniche, da verificare con strumenti di misura o con prove su appropriate apparecchiature, per accertare la rispondenza dei risultati ai valori contrattuali entro i limiti di tolleranza prescritti;
- b) i difetti visibili, da verificare con l'esame visivo del tessuto; tali difetti derivano da irregolarità o anomalie di lavorazione, dovute a imperfezioni dei filati impiegati, oppure ad inconvenienti verificatisi accidentalmente durante le operazioni di preparazione, di tessitura, di tintura, di finissaggio.

9.106.4 Caratteristiche tecniche considerate dagli usi di vendita dei tessuti, sistema cotoniero che, tutte o in parte, possono formare oggetto del contratto:

- | | |
|---|---------------|
| – quantità contrattuale del tessuto | par. 9.108.1 |
| – composizione fibrosa | par. 9.108.2 |
| – altezza delle pezze | par. 9.108.3 |
| – lunghezza delle pezze | par. 9.108.4 |
| – costruzione (riduzione in ordito e trama) | par. 9.108.5 |
| – caratteristiche dei filati impiegati | par. 9.108.6 |
| – massa per unità di lunghezza o di area | par. 9.108.7 |
| – resistenza alla lacerazione | par. 9.108.8 |
| – resistenza alla lacerazione | par. 9.108.9 |
| – grado di polimerizzazione | par. 9.108.10 |
| – impermeabilità | par. 9.108.11 |
| – restringimento al lavaggio a caldo | par. 9.108.12 |
| – restringimento alla bagnatura a freddo | par. 9.108.13 |
| – restringimento alla stiratura a vapore | par. 9.108.14 |
| – resistenza alla combustione | par. 9.108.15 |
| – solidità del colore | par. 9.108.16 |

9.106.5 I difetti visibili possono interessare l'intera pezza o gran parte di essa (difetti estesi a tutta la pezza) oppure soltanto zone ristrette (difetti localizzati).

9.106.6 I difetti visibili estesi a tutta la pezza considerati nel presente regolamento sono:

- | | |
|--|--------------|
| – differenza di armatura | par. 9.109.1 |
| – differenza di colore | par. 9.109.2 |
| – differenza di colore cimosa - centro pezza e inizio - fine pezza | par. 9.109.3 |

9.106.7 I difetti visibili localizzati possono definirsi come imperfezioni del tessuto che, in determinate condizioni di osservazione (vedere paragrafo 9.110) si differenziano dal fondo.
L'elenco dei difetti che possono riscontrarsi nei tessuti è lunghissimo e qui di seguito vengono citati solo alcuni esempi a titolo indicativo:

- difetti dovuti ai filati: doppio di filatura (mariage), fiamma, irregolarità (nel senso Uster), filo sbagliato (per titolo, torsione, mischia);
- difetti di tessitura: filo (o trama) lento e/o teso, filo (o trama) mancante, trama doppia, filo (o trama) slegato, chiarella di trama, strabattuta di trama, gabbia, cimose difettose;
- difetti di candeggio e preparazione alla tintura; bollo di candeggio o di mercerizzazione, difetto di bruciapelo;
- difetti di tintura: aloni di colore, barrature di fermata, cimose chiare o scure, pieghe di colore;
- difetti di finissaggio: altezza non uniforme, trame storte;
- altri difetti: macchie di olio, buchi, neps.

I difetti visibili localizzati osservati nel tessuto concorrono a definire il “punteggio di qualità del tessuto” secondo le indicazioni del par. 9.110.3.

9.107 Definizioni di vizi apparenti e vizi occulti.

- 9.107.1** Il tessuto non conforme, secondo la definizione del par. 9.105, è considerato affetto da un “vizio”, che può essere apparente od occulto.
- 9.107.2** La non conformità del tessuto nei confronti di caratteristiche comprese nell'elenco del par. 9.106.4, per le quali in contratto siano prescritti valori tecnici, che il compratore è tenuto a controllare, dà origine a “vizi apparenti”.
Rientrano in questa categoria i difetti visibili riportati nel par. 9.109 e 9.110. Ad esempio sono vizi apparenti le differenze di colore citate nei par. 9.109.2 e 9.109.3.
- 9.107.3** Quando una determinata caratteristica non è citata in contratto, ma nei suoi confronti il tessuto si dimostri non idoneo all'uso dichiarato in precedenza dal compratore, oppure quando il tessuto non corrisponde al tipo od allo standard di riferimento citato nel contratto, tale non conformità è considerata “vizio occulto”.
- 9.107.4** In base a quanto detto sopra, la non conformità rispetto alle caratteristiche elencate nel par. 9.106.4, può dar origine a vizi apparenti o a vizi occulti, secondo che le caratteristiche stesse figurino o meno in contratto con i relativi valori tecnici.
In generale la non conformità nei riguardi della composizione fibrosa, disciplinata dalla legge 883/1973, è considerata vizio occulto.
Allo stesso modo è considerata vizio occulto la non conformità nei riguardi delle caratteristiche dei filati impiegati. In alcuni casi la caratteristica viene citata in contratto in termini generici (esempio: tessuto impermeabile, ignifugo, ecc.) senza indicare valori di prova; in tali casi la non conformità nei riguardi dell'impiego dichiarato in precedenza dal compratore è considerata vizio occulto.

9.108 Caratteristiche tecniche: determinazioni, prove, tolleranze, conseguenze commerciali.

9.108.1 Quantità contrattuale del tessuto.

La quantità si determina sul tessuto allo stato di consegna facendo passare le pezze in una macchina misuratrice e sommando le lunghezze delle singole pezze. La misura della lunghezza si esprime in metri con l'approssimazione di 10 cm. Tolleranze ammesse per singolo contratto e per ogni qualità o tipo di tessuto:

– per quantità fino a 100 m	$\pm$ 20%
– per quantità da 101 a 500 m	$\pm$ 10%
– per quantità da 501 a 2500 m	$\pm$ 5%
– per quantità da 2501 a 10.000 m	$\pm$ 4%
– per quantità oltre i 10.000 m	$\pm$ 3%

(con un massimo di 500 m)

Sulla misura delle singole pezze allo stato di consegna è ammessa la tolleranza di ± 1 %.

In caso di contestazioni il controllo va fatto secondo la norma UNI 5113.

Qualora la quantità sia espressa in pezze è obbligatoria in contratto l'indicazione della lunghezza media delle stesse: in mancanza, la lunghezza media si intende di 40 m. Sulla lunghezza media contrattuale è ammessa una tolleranza del ± 10 %.

Conseguenze commerciali nel caso che i suddetti limiti siano oltrepassati:

- a) il compratore può esigere la consegna entro 30 giorni del quantitativo mancante, oppure, in caso di impossibilità da parte del fornitore, concordare un bonifico;
- b) il compratore ha la facoltà di ritornare al fornitore entro 8 giorni il quantitativo eccedente.

9.108.2 Composizione fibrosa.

La composizione fibrosa deve corrispondere a quanto specificato nel contratto ed essere verificata con i metodi e le tolleranze prescritti dalla legge 883 del 26.11.1973 e successive modifiche ed integrazioni.

9.108.3 Altezza delle pezze.

In contratto può essere prescritta l'altezza totale oppure quella escluse le cimose.

Quando ciò non sia precisato, l'altezza si intende comprese le cimose. L'altezza si verifica su tessuto allo stato di consegna per mezzo di un metro rigido, facendo scorrere la pezza sul tavolo e rilevando le misure in cinque punti circa equidistanti.

Le misure si esprimono in centimetri con l'approssimazione di 5 mm, la media delle misure e le misure massima e minima di ogni pezza devono essere comprese nelle tolleranze indicate. In caso di contestazione sulla rilevazione delle misure, l'operazione deve essere eseguita su pezze rilassate in atmosfera normale, secondo il metodo della UNI 5113.

Tolleranze ammesse:

- nel caso che nel contratto sia prescritta l'altezza minima, nessuna tolleranza in meno è ammessa;
- nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza determinata, tolleranza - 1% limitatamente al 10% del quantitativo di ogni singola spedizione.

Conseguenze commerciali:

- bonifico sul prezzo proporzionale allo scarto fra la misura effettiva e quella di contratto, espresso in percentuale di quest'ultima; lo scarto non deve superare il 3%, oltre il quale la merce può essere rifiutata;
- per i tessuti di abbigliamento, il bonifico determinato come sopra deve essere aumentato dell'8%.

Esempio:

- altezza di contratto 150 cm
- altezza effettiva 146 cm
- scarto 4 cm, ossia $\frac{4}{150} \times 100 = 2,66\% < 3\%$
- bonifico sul prezzo 2,66%

Nel caso di tessuto per abbigliamento, bonifico sul prezzo:

$$2,66 + 8 = 10,66\%$$

9.108.4 Lunghezza delle pezze.

Anche quando in contratto è stabilita una lunghezza minima di pezza, è ammessa una sola giunta a non meno di 15 m dall'inizio o dalla fine pezza, purché le due parti siano identiche per caratteristiche e per colore.

La giunta è ammessa su una quantità massima del 20% delle pezze.

9.108.5 Costruzione (riduzioni in ordito e trama).

Verifica secondo UNI 5115.

Le riduzioni si esprimono in fili/cm con approssimazione alla prima cifra decimale.

Tolleranze ammesse:

- per l'ordito $\pm 2\%$
- per la trama $\pm 3\%$

purché la somma dei fili di ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con la tolleranza di $\pm 1\%$.

Esempi:

- un tessuto 20/20 che presenti 20,4 fili in ordito (+ 2%) e 19,4 in trama (- 3%) è accettato perché la somma $20,4 + 19,4 = 39,8$ rientra nella tolleranza di $40 \pm 1\%$ (limiti di 40,4 e 39,6).
- lo stesso tessuto 20/20 che presenti 19,6 fili in ordito (- 2%) e 19,6 fili in trama (- 2%), che pure rientra nelle tolleranze singole dell'ordito e della trama, non è accettato perché la somma $19,6 + 19,6 = 39,2$ è fuori tolleranza rispetto a $40 \pm 1\%$ (limiti 40,4 e 39,6).

9.108.6 Caratteristiche dei filati impiegati.

Il titolo si esprime nel sistema inglese cotone (Nec); è raccomandabile far seguire in parentesi il titolo tex corrispondente (vedere norme UNI 4783 e 4784).

I filati ritorti si designano col titolo del filato unico seguito dal numero dei capi di cui sono composti (Esempio: Nec 28/2 oppure 21 x 2 tex).

Quando il tessuto è definito dal numero dei fili e delle battute e dalla massa per metro quadrato o per metro lineare, il titolo viene dato solo a titolo indicativo.

Quando il tessuto è definito dal numero dei fili e delle battute e dai titoli dei filati impiegati e non è indicata la massa, oppure quando il tessuto è definito dal titolo dei filati impiegati e dalla massa, i metodi di determinazione del titolo e le tolleranze di titolo sono quelli previsti dalla norma UNI 688 e dal progetto UNITEX FF 106.

9.108.7 Massa per unità di lunghezza o di area.

La massa si esprime in grammi al metro lineare (g/m) o in grammi al metro quadrato (g/m^2), con l'approssimazione del grammo e si determina su tessuto allo stato di consegna.

La massa in grammi al metro lineare si calcola dividendo la massa totale di un intero taglio o di una quantità di almeno 20 m per la sua lunghezza; la massa in grammi al metro quadrato si determina dividendo la massa totale come sopra, per la sua area. Nel caso di tessuti per abbigliamento, se la massa unitaria delle cimose differisce da quella del tessuto in modo da poter alterare il risultato della prova sulla pezza intera o sul taglio di almeno 20 m, si determina la massa per unità di lunghezza (o di area) su un taglio di tessuto dal quale siano state asportate le cimose.

In caso di contestazione sulla determinazione della massa si raccomanda uno dei metodi della norma UNI 5114.

	per ogni consegna	per la singola pezza
Tolleranze ammesse		
– sui tessuti grezzi	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$
– su quelli ulteriormente lavorati	$\pm 5\%$	$\pm 7\%$

9.108.8 Resistenza a trazione.

Si determina su tessuto ambientato secondo il metodo della norma UNI 5116.

La resistenza a trazione si esprime in chilogrammi riferiti alla provetta avente 5 cm di larghezza.

Se non concordano altrimenti, nei contratti si stabilisce di solito il valore minimo di resistenza.

Tolleranze ammesse: la media dei risultati ottenuti nelle prove non deve essere inferiore al valore minimo contrattuale; sulle singole prove è ammessa una tolleranza del - 7%.

La prova di trazione può essere eseguita anche con il metodo della norma UNI 5419 (metodo GRAB), che deve essere specificatamente prescritto.

9.108.9 Resistenza alla lacerazione.

Quando sia prescritta la resistenza alla lacerazione sul tessuto, questa deve riferirsi alla prova della norma ASTM-D-1424 (Metodo Elmendorf).

9.108.10 Grado di polimerizzazione.

Il grado di polimerizzazione delle fibre cellulosiche dipende dalla natura e qualità della fibra nonché dai trattamenti che la stessa ha subito nel corso della lavorazione.

La sua determinazione si esegue secondo il metodo della UNI 8282.

Il grado di polimerizzazione viene indicato nei contratti come valore minimo separatamente per l'ordito e per la trama.

Salvo diverse prescrizioni di contratto, il valore minimo del grado di polimerizzazione deve essere sia in ordito che in trama:

- 1200 per i tessuti tinti;
- 1500 per i tessuti candeggiati;
- 2300 per i tessuti greggi.

9.108.11 Impermeabilità.

L'impermeabilità dei tessuti trattati a questo scopo, si controlla generalmente con la prova UNI 5122 (tenuta a pressione idrostatica limite).

L'impermeabilità si esprime in centimetri di colonna d'acqua sopportata dal tessuto nelle condizioni di prova; il valore in centimetri è indicato di solito come minimo.

Tolleranze ammesse sull'altezza della colonna d'acqua alla quale si verifica l'impermeamento:

- per colonne fino a 20 cm, 1 cm in meno;
- per colonne oltre 20 cm, 2 cm in meno limitatamente al 20% delle provette.

Qualora per contratto sia prescritta l'impermeabilità senza precisare l'altezza minima della colonna d'acqua il tessuto deve sopportare una colonna di almeno 8 cm senza alcuna tolleranza.

Per tessuti rispondenti a particolari esigenze, la tenuta all'acqua, può essere verificata per accordo fra le parti, anche con i metodi sotto indicati:

- UNI 5120 - Repellenza all'acqua (Spray test).
- UNI 5123 - Tenuta a pressione idrostatica costante.
- UNI 5124 - Tenuta col metodo della sacca.

9.108.12 Restringimento al lavaggio a caldo.

La verifica del restringimento al lavaggio a caldo, si esegue in lavatrice automatica a tamburo rotante secondo la norma UNI 7593, metodo III-B-1 (lavaggio a 60° C per 30 min., 1^a risciacquo a 40° C per 5 min., 2^a risciacquo a 40° C per 10 min., asciugatura a temperatura ambiente con provette distese, spianatura alla pressa).

Il restringimento si esprime in percentuale per le direzioni di ordito e di trama. Qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non esistono tolleranze; qualora invece non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto semprechè sia stato dichiarato dal compratore.

Per i tessuti per biancheria da casa è ammesso compensare il maggior restringimento (in ordito) con maggior metraggio rispetto a quello normale.

9.108.13 Restringimento alla bagnatura a freddo.

La verifica del restringimento alla bagnatura a freddo si esegue con il metodo della norma UNI 5117.

Il restringimento si esprime in percentuale per le direzioni di ordito e di trama.

Qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non esistono tolleranze; qualora invece non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto dichiarato dal compratore.

9.108.14 Restringimento alla stiratura a vapore.

La verifica del restringimento alla stiratura a vapore si esegue su tessuto allo stato di consegna col metodo alla pressa Hoffman secondo il metodo DIN 53894.

Il restringimento si esprime in percentuale per le direzioni di ordito e di trama.

Qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non esistono tolleranze; qualora invece non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto dichiarato dal compratore.

9.108.15 Resistenza alla combustione.

Per i tessuti che hanno subito trattamenti di ignifugazione si esegue il controllo della resistenza alla combustione secondo i seguenti metodi della normazione UNI:

- UNI 8121- Prova di combustione con provetta verticale, con attacco della fiamma sul bordo inferiore della provetta.
- UNI 7956 - Prova di combustione con provetta verticale, con attacco della fiamma su una faccia della provetta (adatta per rivestimenti tessili).

Nel contratto occorre specificare in accordo fra fornitore e compratore:

- a) il tipo di prova al quale il tessuto deve essere sottoposto;
- b) i valori massimi richiesti come risultato della prova per tutti, o solo per alcuni, dei parametri seguenti: tempo di postcombustione (in secondi), tempo di postincandescenza (in secondi), lunghezza e larghezza della zona danneggiata (in centimetri con arrotondamento a 5 mm);
- c) se si devono eseguire prove su tessuti che debbano mantenere l'ignifugazione anche dopo il lavaggio, occorre specificare il sistema e la durata del lavaggio.

9.108.16 Solidità del colore.

L'espressione "solidità del colore" acquista significato solo se riferita ad uno dei numerosi agenti che possono provocare una degradazione. La normazione UNI considera una cinquantina di prove riguardanti altrettanti agenti degradanti del colore.

La solidità del colore si esprime con un numero indice che, secondo il tipo di prova, va da 5 (massima solidità) a 1 (minima solidità) con i livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3 e 1-2, oppure, solo nel caso di solidità alla luce e alle intemperie, da 8 (massima solidità) a 1 (minima solidità).

Ciò premesso, nell'ordinazione occorre specificare:

- il tipo di prova, con riferimento alla norma UNI;
- l'indice di solidità richiesto.

Qualora l'indice di solidità sia previsto come valore minimo, non sono ammesse tolleranze in meno.

Nel caso in cui nell'ordinazione non siano previsti valori dell'indice di solidità, questa deve risultare adeguata all'uso dichiarato dal compratore.

Qualora in contratto sia richiesta una "non solidità" (per es. stone wash) devono essere specificate inequivocabilmente la caratteristica tintoriale e le prove relative.

9.109 Difetti visibili estesi a tutta la pezza o quasi.

9.109.1 Differenza di armatura.

Il difetto consiste in una differenza di armatura lungo l'intera pezza rispetto al tipo prescritto in contratto o al campione.

La verifica si esegue secondo le UNI 5115.

L'armatura deve essere quella prescritta in contratto o conforme al tipo di campione e non sono ammesse tolleranze.

9.109.2 Differenza di colore dell'intera pezza rispetto al campione.

Le differenze di colore vengono valutate a vista in confronto col campione. Differenze dovute a diversi bagni di tintura o a differenze per peso, armatura e composizione rispetto al tessuto campione, sono ammesse purché non sia pregiudicata l'utilizzazione del tessuto.

9.109.3 Differenze di colore cimosa - cimosa, cimosa - centro pezza e inizio - fine pezza.

9.109.3.1 Tali differenze di colore devono essere controllate specificatamente dall'acquirente ai sensi del par. 9.101 delle clausole commerciali (vizi apparenti) e vengono valutate con esame visivo con illuminazione appropriata all'uso e con l'osservatore posto frontalmente alla distanza di 1 m dal tessuto.

9.109.3.2 Metodo di assemblaggio.

- a) Prelevare all'inizio della pezza una striscia di circa 15 cm in tutto di altezza.
- b) Sovrapporre questa striscia in differenti punti della lunghezza della pezza al fine di mettere in evidenza le eventuali differenze di colore.
- c) Arrivati alla fine della pezza, tagliare un'altra striscia di circa 15 cm e assemblarla alla prima con una cucitura parallela delle loro trame.
- d) La striscia così ottenuta è di nuovo cucita in modo tale che le parti vicine alla cimosa siano vicine alla parte centrale della pezza.
- e) Esaminare l'insieme; in caso di differenze vaporizzare senza pressione le due strisce e riesaminarlo.

9.109.3.3 Una differenza di colore cimosa - cimosa e cimosa - centro pezza è tollerabile, tenuto presente il concetto di mercantilità di cui al par. 9.100 delle clausole commerciali, purché non pregiudichi l'utilizzo del tessuto in relazione alla sua destinazione finale. Una differenza di colore inizio - fine pezza è ammessa per pezze di lunghezza superiore a 30 metri.

9.110 Difetti visibili localizzati.

9.110.1 Rilevamento dei difetti.

I difetti visibili localizzati vengono rilevati facendo scorrere la pezza sul tavolo in condizione di luce riflessa secondo quanto prescritto nella UNI 5112.

L'osservatore deve trovarsi frontalmente ad 1 metro di distanza dal tessuto.

Tutti i difetti devono essere evidenziati in cimosà a cura del fornitore con segnale fuoriuscente.

9.110.2 Difetto di trame storte (oblique, concave o convesse).

Sulle trame storte è ammessa una differenza pari al 3% dell'altezza del tessuto.

Se il difetto supera tale percentuale, il compratore ha diritto alla restituzione al fornitore per il riordino entro 30 giorni.

9.110.3 Valutazione di qualità del tessuto in base ai difetti visibili localizzati.

Tutti gli altri difetti, non citati nei paragrafi precedenti, concorrono a definire il "punteggio di qualità del tessuto".

Un elenco indicativo di tali difetti è riportato al paragrafo 9.106.7.

La valutazione della qualità del tessuto è fatta con il criterio della penalizzazione a punti, secondo il quale ad ogni difetto viene assegnato un determinato punteggio a seconda della lunghezza dello stesso, come risulti dallo schema seguente:

difetto di lunghezza fino a 7,5 cm	punti 1
da oltre 7,5 cm a 15 cm	punti 2
da oltre 15 cm a 25 cm	punti 3
oltre 25 cm e fino a 3 m in ordito	punti 4

I difetti di ordito oltre 3 m di lunghezza, implicano il rifiuto della pezza.

Sommando i punti dovuti a tutti i difetti contenuti nella pezza in esame, si ha un valore che, rapportato ad un'area di 100 m² di tessuto, si assume come rappresentativo della qualità della pezza.

Il punteggio di ogni pezza viene calcolato con la formula:

$$\frac{\text{Totale dei punti}}{\text{lungh. (in m) x alt. (in m)}} \times 100 = \text{punti in 100 m}^2$$

Agli effetti del punteggio di qualità, i tessuti cotonieri sono suddivisi in 3 categorie alle quali corrispondono tre diversi intervalli di punteggio, sia per ogni singola pezza sia come media per l'intera partita, come indicato nel prospetto che segue:

Categoria del tessuto	Punteggio ammesso, punti in 100 m ²	
	Per singola pezza	come media dell'intera pezza
A	fino a 25	fino a 15
B	da 26 a 50	da 16 a 23
C	da 51 a 75	da 24 a 50

Qualora in contratto non sia precisata la categoria del tessuto, essa si intende C.

III - TESSUTI DI LINO E TESSUTI DI CANAPA

- 9.111** Per i tessuti di lino e canapa sono in vigore gli usi relativi ai tessuti di cotone con la seguente eccezione:
E' invalsa la prassi di deferire le controversie alla decisione di arbitri irrituali, amichevoli compositori.

C) MAGLIERIA E CALZETTERIA

9.112 Contratti.

- 9.112.1** Le ordinazioni sono impegnative per il compratore; se vengono assunte da viaggiatori od agenti si intendono sempre "salvo approvazione del venditore", il quale, in ogni caso, resta impegnato solo quando ha confermato l'ordine.
- 9.112.2** Qualora, per la conferma della proposta di contratto, il venditore abbia a valersi di appositi moduli, in duplo, uno dei quali debba ritornarsi firmato da parte del compratore, nel caso in cui il compratore non provveda a ritornare detto modulo firmato, a giro di posta e comunque non più tardi di 10 giorni, il venditore, previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore, affinché si presti alla richiesta entro 15 giorni, può considerare risolto il contratto per fatto o colpa del compratore medesimo e rivalersi per i danni.

9.113 Disposizioni.

Per i contratti a consegna differita, le disposizioni, se non in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate al compratore almeno 60 giorni prima dell'epoca di consegna richiesta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

9.113.1 Ogni ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre l'epoca di consegna prevista in contratto in misura corrispondente al ritardo stesso; salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore. In questo caso il venditore deve però previamente inviare una lettera raccomandata o telegramma o telex al compratore, invitandolo formalmente a passare le disposizioni. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione della lettera o del telegramma senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.

9.114 Consegne.

9.114.1 Per "consegna" s'intende l'effettiva messa a disposizione presso la fabbrica o il magazzino del venditore, della merce pronta per la spedizione.

9.114.2 Dal momento della "consegna" i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.

9.114.3 Per le consegne a termine - escluso quindi i casi di consegna immediata - il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 20 giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartite le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, ha diritto all'annullamento della parte di contratto non consegnata in tempo, sempre che abbia, con lettera raccomandata o con telegramma, costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma, e fermi restando i 20 giorni di tolleranza di cui sopra.

9.114.4 I casi di forza maggiore danno al venditore il diritto di proroga delle consegne, ma devono essere segnalati al compratore. Qualora questa proroga dovesse prolungarsi oltre i 45 giorni, il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, ben inteso senza alcun diritto al risarcimento dei danni.

9.115 Spedizioni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 9.114.1, il venditore può essere incaricato anche della spedizione.

Per "spedizione" si intende la partenza della merce dallo stabilimento o dal magazzino del venditore.

La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del compratore, anche se il venditore si assume le spese del trasporto.

9.115.1 La spedizione della merce sarà eseguita di regola in porto assegnato, con il mezzo che il compratore deve tempestivamente indicare. In mancanza di tempestive disposizioni da parte del compratore, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo dal venditore.

9.115.2 Le spedizioni non vengono mai coperte da assicurazione, salvo tassativo ordine del compratore passato in tempo utile; in tal caso l'assicurazione è curata a spese e a rischio del compratore.

9.116 Tolleranze.

9.116.1 Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini, è ammessa la tolleranza in più o in meno del 5% sul peso e del 3% sulle dimensioni degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza.

9.116.2 La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di una partita o spedizione.

9.116.3 Sui tessuti a maglia in pezza gli eventuali difetti di lavorazione vengono segnalati con speciali contrassegni (campanelli). Sono ammesse 4 falle per ogni pezza di circa 35 metri. Per ogni falla eccedente le quattro viene bonificata la lunghezza di 10 cm. oppure il peso relativo ai 10 cm. qualora il tessuto venga venduto a peso.

9.116.4 Il venditore potrà consegnare in quantità il 5% in più o in meno del quantitativo fissato contrattualmente.

9.116.5 Per gli articoli venduti a peso, il peso da fatturarsi sarà quello netto da carte o da imballo.

9.116.6 In caso di reclamo per ammanchi di peso, il venditore avrà la facoltà di far condizionare la merce ai tassi di ripresa ufficiale, determinati dagli usi vigenti per le singole fibre, e applicati dalle Condizionature pubbliche della provincia di Vercelli.

9.117 Reclami.

9.117.1 I reclami relativi al peso, tara, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dal ricevimento della merce e, occorrendo una nuova lavorazione, prima che la stessa abbia inizio.
I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dalla scoperta, e, in ogni caso, non oltre

l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi, e non oltre l'anno della consegna.

9.117.2 Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce, in perfetto stato di conservazione, deve essere preventivamente concordata con il venditore.
Il venditore può rifiutare di ritorno le merci scelte di presenza.

9.117.3 Di regola le contestazioni riguardanti la compravendita di maglie e calze, in particolare quelle di natura tecnica, sono risolte a mezzo arbitri.
E' generalizzato per gli accertamenti anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella.

9.118 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

9.119 Etichettatura di manutenzione.

E' generalizzata l'apposizione sui capi confezionati di indicazioni con parole e/o simboli, relative alla manutenzione del capo stesso (lavaggio ad umido, a secco, stiratura).

9.120 Vendita degli stock.

La merce è contrattata in blocco o stock quando è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso e qualità. La merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo.

D) CORDAMI

Non risultano accertati usi in proposito, in provincia di Vercelli.

10° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Cappelli - Calzature - Guanti - Ombrelli e accessori - Biancheria - Vestiti.

CAPPELLI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

CALZATURE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

GUANTI, OMBRELLI ED ACCESSORI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

BIANCHERIA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

VESTITI

10.1 Contrattazione.

La conferma d'ordine va munita di referenze di tessuto e, possibilmente, anche di disegni e fotografie illustranti il modello del capo. L'acquisizione degli ordini per la stagione invernale avviene nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo mentre per la stagione estiva avviene nel corso dei mesi di luglio, settembre e ottobre.

10.2 Consegna e spedizione.

Per la consegna relativa alla stagione invernale la spedizione avviene nei mesi di luglio e settembre, con saldi in ottobre, mentre per la stagione estiva la spedizione avviene nei mesi di febbraio e marzo con saldi in aprile.

Viene richiesta la spedizione in porto franco; inoltre viene in genere richiesta la spedizione in una unica volta, di tutto l'ordine.

10.3 Pagamento

Salvo diverso accordo, il pagamento avviene mediante tratta o ricevuta bancaria.

10.4 Etichettatura di manutenzione

E' generalizzata l'apposizione sui capi confezionati destinati all'esportazione, di indicazioni, con parole e/o simboli, relative alla manutenzione del capo stesso (lavaggio a umido, a secco, stiratura).

11° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Legnami (Legno comune)
- Legnami compensati -
Carri da strada - Lavori in sughero

LEGNAMI **(Legno comune)**

Parte generale

11.1 Perfezionamento del contratto.

Nel caso di offerta o proposta di acquisto, quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, si intenderà sempre che l'offerta o la proposta sono "senza impegno".

Il contratto, se stipulato per iscritto, è perfetto quando sono scambiate lettere o telegrammi di accettazione o di conferma, oppure quando sono scambiati doppi di commissione firmati, per riserve.

La clausole "salvo approvazione della Casa", "salvo venduto" e altre analoghe, significano che il contratto è soggetto a conferma da parte del venditore, conferma che deve pervenire al compratore entro il termine di dieci giorni da quello in cui il compratore abbia firmata la copia di commissione.

La conferma nel termine suddetto, costituisce perfezionamento di contratto; in difetto il contratto non ha luogo.

11.2 Provenienza.

Per provenienza del legname, si intende il luogo di origine dei tronchi.

11.3 Quantitativo contrattuale.

- a) Vagone. - Allorché il contratto è fatto per "un vagone", senza altra specificazione, si intende vagone ferroviario con carico non superiore alle 15 e non inferiore alle 10 tonnellate, a scelta del venditore.

Quando però il contratto sia fatto per più vagoni, senza altra specificazione, il quantitativo complessivo da fornire sarà quello risultante in base alla media di 12 tonnellate per vagone.

- b) Doppione. - Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale sono indispensabili carri a quattro assi, o due vagoni accoppiati (bilico o doppione), si intende per doppione un quantitativo da 20 a 30 tonnellate, a scelta del venditore.

In ogni modo, ogni singolo carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per spedizione a carico completo, in base alle tariffe ferroviarie vigenti al momento del contratto; in caso contrario la differenza di nolo va a carico del venditore.

- c) Vagone marittimo. - La misura convenzionale "vagone", o "vagone marittimo" usata nei contratti di noleggio o nelle polizze di carico per legnami provenienti dal Danubio o dal Mar Nero o dalla Bosnia, corrisponde a mc. 22.

11.4 Clausola “circa”.

La clausola “circa”, riferita al quantitativo, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito.

Per le ordinazioni su distinta di misure obbligate, non è ammessa tolleranza di quantità.

11.5 Clausola “da..... a.....”.

La clausola “da ... a.....” riferita a quantità di legname in genere, dà facoltà al venditore di fornire un quantitativo che stia tra il minimo ed il massimo indicato.

La clausola “da..... a.....” riferita a dimensioni, significa che le varie dimensioni saranno consegnate in proporzione ragionevole, tenuto conto del cubico.

Le clausole “..... ed oltre” oppure “..... in più”, riferite a dimensioni significano che il venditore è libero di consegnare merce di dimensioni superiori alla minima fissata.

11.6 Rischi del trasporto e variazioni di tariffe e tasse.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino.

La maggiore o minore spesa effettivamente verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe dei trasporti, delle dogane o delle tasse, va a carico o a favore del compratore, se la variazione è subentrata dopo la conclusione della vendita.

Qualora un aumento delle spese, come indicato al comma precedente, colpisca la merce spedita in ritardo dal venditore, salvo il caso di forza maggiore, questi ne è responsabile.

Le spese o multe di cui sia colpito il vagone, derivati da un imperfetto carico, sono sopportate dal venditore, se questi ha provveduto al carico.

11.7 Porto ferroviario.

Di regola, le spedizioni per ferrovia vengono effettuate in porto assegnato, a piccola velocità.

11.8 Svincolo e scarico.

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l'importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.

Soltanto nel caso che risulti evidente prima dello svincolo o dello scarico, sia dalla fattura, sia da sicuri elementi di fatto dichiarati dal compratore, sotto la sua responsabilità, che fu spedita merce sostanzialmente diversa dal convenuto, il compratore non è tenuto allo svincolo o allo scarico, ma deve darne telegraficamente avviso al venditore.

Né lo svincolo, né lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo del compratore. Se per contratto le spese di trasporto, confinali, dazio e tassa scambio, sono a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce ne dedurrà il relativo importo dalla fattura e spedirà al venditore, entro dieci giorni dallo svincolo, tutti i documenti di trasporto e di svincolo, in difetto risponde di tutti i danni.

11.9 Rifusione di nolo e risarcimento da parte del vettore.

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme che il vettore pagasse a titolo di risarcimento per ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione. Se le spese di trasporto sono a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui al precedente paragrafo 11.8, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da mettere il venditore in condizioni di fare tempestivamente gli opportuni reclami.

Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione di destino, il reclamo che il venditore gli avesse trasmesso in due copie, restituendogliene una, debitamente corredata del visto di presentazione.

In difetto il compratore sarà responsabile di tutti i danni relativi.

11.10 Legname venduto a peso.

Per il legname venduto a peso, deve essere riconosciuto il peso accertato in partenza dalle ferrovie.

11.11 Consegna.

Se la vendita è fatta "franco magazzino", "franco deposito" o "franco stabilimento del venditore", il compratore deve provvedere, a sue spese e con i propri mezzi, al ritiro della merce nel deposito, magazzino o stabilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Se la vendita è fatta "franco sul vagone stazione partenza", il venditore deve consegnare la merce sul vagone, nella relativa stazione, caricata e sistemata sul vagone, in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.

Se la vendita è fatta “franco vagone confine italiano” oppure “transito italiano”, il venditore deve consegnare la merce su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto ed inoltrata alla destinazione indicata dal compratore, e sono a carico del compratore le spese confinali, doganali italiane e l'I.V.A. In difetto di determinazione contrattuale la stazione di confine è scelta dal venditore. Se la vendita è fatta “franco destino” o “franco stazione destino” il venditore deve consegnare la merce su vagone nella relativa stazione, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scaricamento, ecc.) sono a carico del compratore. Se la vendita è fatta “franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore”, il venditore deve ivi consegnare la merce con i propri mezzi di trasporto, fin dove arriva la strada carreggiabile e sistemata, mentre il compratore deve provvedere allo scaricamento. Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi se il senso è analogo. Se la merce proviene dall'estero, il venditore dovrà provvedere a proprie spese ai permessi di esportazione ed agli altri documenti necessari (certificati di origine, ecc.).

11.12 Termini di adempimento.

Il venditore è tenuto a spedire la merce, cioè a caricarla e consegnarla al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l'epoca dell'arrivo.

Per “consegna o spedizione pronta” si intende che la merce deve essere spedita, in una o più volte, entro un termine di quindici giorni dal perfezionamento del contratto.

Per “consegna o spedizione pronta o appena possibile” riferita a merce da apprestare, si intende che il venditore deve spedire la merce entro un termine di quarantacinque giorni dal perfezionamento del contratto, in una o più volte, fermo restando il disposto del punto 11.35 (asciugamento, legname resinoso segato), della “Parte speciale” della presente raccolta, per quanto riguarda l'asciugamento.

Per “consegna o spedizione entro.....” si intende che entro il termine stabilito il venditore deve spedire la merce, in una o più volte.

Per “consegna o spedizione a richiesta entro” si intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce, in una o più volte, a mezzo di disposizioni da darsi, con lettera o con telegramma, entro il termine contrattuale.

Le singole spedizioni devono essere fatte entro quindici giorni dal ricevimento della disposizione relativa.

Il venditore non può essere obbligato a spedire complessivamente più di metà della merce venduta, nella prima metà del termine stabilito per l'esecuzione dell'intero contratto; per contro il compratore deve richiamare per lo meno un terzo della merce, nella prima metà del termine stesso.

Tutta la merce deve, al più tardi, venire richiamata quindici giorni prima dello scadere del termine pattuito nel contratto.

Per “consegna o spedizione ripartita entro....” si intende che il venditore deve spedire la merce a partite e ad intervalli approssimativamente uguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di quindici giorni dal perfezionamento del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi, se il senso è analogo.

Se il termine della consegna o spedizione cade in un giorno festivo, la stessa è rimandata al giorno feriale successivo.

Se il contratto non indica il termine di spedizione o consegna, si intende che questa debba avvenire entro due mesi.

Se le vendite “franco deposito”, “magazzino” o “stabilimento del venditore” sono pattuite con le clausole sopra indicate od equivalenti, il venditore deve rendere disponibile la merce per il compratore entro i relativi termini sopra indicati.

11.13 Ritardo delle disposizioni.

Nelle vendite per consegna “a richiesta entro” il venditore, nel caso di ritardo del compratore nel dare in tutto o in parte le disposizioni indicate al precedente paragrafo 11.12 (termini di adempimento), ha facoltà:

- a) o di ritenere prolungata la durata del contratto;
- b) o di invitare con lettera raccomandata il compratore a dare le disposizioni, avvertendolo che, trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla spedizione della lettera, il contratto, per la parte non disposta, si intenderà risolto per colpa del compratore.

Il prolungamento di cui alla lettera a) non importa rinuncia a ricorrere successivamente alla via di cui alla lettera b).

11.14 Ritardo nella consegna.

Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine contrattuale, il compratore costituirà in mora il venditore mediante lettera raccomandata o telegramma, accordando per la spedizione un termine perentorio di almeno dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, trascorso infruttuosamente il quale, il contratto, per la parte ineseguita, si riterrà risolto per colpa del venditore.

Se però nel contratto il termine di spedizione è indicato con la clausola “termine improrogabile” od altra equivalente, il venditore che non ha spedito nel preciso termine indicato, è senz'altro inadempiente.

11.15 Forza maggiore.

Le norme del paragrafo precedente non sono applicabili quando l'inadempienza contrattuale sia causata da forza maggiore.

Il contraente colpito da forza maggiore, deve darne avviso specificandola all'altro contraente, il quale ha scelta fra la proroga dei termini, per tutta la durata della forza maggiore, o l'annullamento del contratto senza indennizzo, qualora la forza maggiore duri trenta giorni.

Nel caso che nel contratto il termine di spedizione fosse stato indicato con la clausola "termine improrogabile" od altra equivalente, oppure nel caso che si tratti di merce speciale acquistata per un determinato scopo dedotto in contratto, per cui la fornitura in ritardo non potesse più servire al compratore, questi ha diritto, anche malgrado la forza maggiore, all'annullamento del contratto, senza indennizzo, immediatamente dopo essere venuto a cognizione della forza maggiore sopravvenuta.

11.16 Data certa.

La data risultante dal timbro della stazione di partenza nella lettera di vettura, o in caso di spedizione via mare, la data della polizza di carico, vale, ad ogni effetto, come data certa della spedizione.

11.17 Clausole relative alle spedizioni via mare.

- a) Consegna - Se la vendita è fatta con la clausola "sotto paranco" od altra analoga, le spese di stivaggio sono a carico del compratore; se la vendita è fatta, con la clausola "fob", le spese predette vanno a carico del venditore.

Nel caso che si tratti di nave priva di mezzi di caricamento, il legname venduto deve essere dal venditore posto sul capo di banda.

- b) Epoca di imbarco e varie - I legnami venduti con la clausola "pronto imbarco" o "pronta spedizione", devono essere imbarcati con il primo naviglio che ne abbia spazio disponibile per il porto destinatario e ne accetti l'imbarco a condizioni di nolo normali.

I legnami venduti con la clausola "imbarco o spedizione all'apertura della navigazione", devono essere caricati entro trenta giorni da quello della pubblicazione dell'apertura della navigazione.

- c) Vendita "cif" - Nella compra - vendita di legname alla condizione "cif" con il patto di procedere al carico entro un determinato termine, si intende che il legname deve essere caricato su una nave sola, purchè il quantitativo venduto non ecceda le 500 tonnellate.

- d) Cessazione della navigazione - Con la pubblicazione della chiusura della navigazione, termina, ad ogni effetto del contratto, la campagna di navigazione, senza riguardo ad una eventuale possibilità di navigazione successiva alla chiusura ufficiale. La chiusura della navigazione annulla i contratti in corso, per la parte ineseguita, senza indennizzo tranne nel caso in cui il venditore sia in ritardo nella consegna.

11.18 Collaudi e visite della merce.

La clausola “merce collaudata” oppure “merce da collaudarsi” significa che la merce è dariceversi ed accettarsi dal compratore, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione a mezzo di bollatura o marcatura, ecc. su ciascun pezzo.

La clausola “salvo visita” significa che il compratore si riserva di visitare la merce in partita per l'approvazione di essa, per quanto riguarda qualità e lavorazione.

Il collaudo e la visita creano il preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce identificata. Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservare la merce da buon commerciante, fino a quando il compratore si trovi in mora rispetto ai termini convenuti.

Il compratore deve prestarsi al collaudo o alla visita della merce entro il termine convenuto.

In caso di ritardo, il venditore lo diffiderà a mezzo lettera raccomandata o telegramma, assegnandogli un termine perentorio di giorni dieci per le merci da spedire via terra e di venti giorni per la merce da spedire via mare; se entro tale termine il compratore non procederà al collaudo o alla visita, il contratto si riterrà risolto per inadempienza del compratore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del venditore.

Analogamente, il venditore è obbligato a mettere a disposizione del compratore la merce per la visita o per il collaudo, nei termini convenuti in difetto di che il compratore costituirà in mora il venditore a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, assegnandogli un termine perentorio di dieci giorni, trascorsi i quali il contratto si riterrà risolto per inadempienza del venditore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del compratore.

11.19 Reclami.

Tutti i reclami di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, quantità, dimensioni, ecc.) devono essere denunciati al venditore o al suo legittimo rappresentante, con lettera raccomandata o telegramma,

entro dieci giorni dallo svincolo, se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall'arrivo, se è stata trasportata con altro mezzo; diversamente la merce si intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

La merce contestata per qualità non deve essere adoperata e deve rimanere a disposizione del venditore fino a che questo non abbia risposto al reclamo. La merce contestata per motivi diversi dalla qualità, può essere parzialmente adoperata dal compratore, ma naturalmente un eventuale beneficio non potrà essere accordato che sulla parte restante al momento della verifica.

Il venditore che ha ricevuto un reclamo, entro otto o dieci giorni dalla data del reclamo stesso, deve precisare il proprio punto di vista in merito.

In tale periodo il compratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante, la merce contestata.

Se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tal caso le spese di custodia della merce contestata, in modo e luogo adatto, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

11.20 Esclusione della garanzia per l'uso.

La merce è venduta senza alcuna garanzia né responsabilità riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda di destinarla.

11.21 Regolamenti e pagamenti.

I termini di pagamento decorrono sempre dalla data certa di spedizione della merce.

I pagamenti e le rimesse devono essere fatti senza spese, al domicilio del venditore, i pagamenti o regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc. non espressamente autorizzati per iscritto dal venditore, non sono liberatori.

Lo sconto contrattuale nel pagamento a contanti va calcolato sull'importo netto della fattura.

Nessuno sconto spetta al compratore per la somma da lui sborsata all'atto dello svincolo della merce, riguardante spese doganali, I.V.A. e trasporto sulle ferrovie italiane, se la merce non è venduta franco confine.

Gli spetta invece lo sconto del 2% sul nolo estero, se la merce fu venduta franco confine italiano.

Quando sia stato convenuto il regolamento in effetti cambiari (accettazioni o cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore, entro trenta giorni dalla data di spedizione della merce. In difetto il venditore ha il diritto di spiccare egli stesso tratta per l'importo del suo avere e per la scadenza pattuita.

In caso di pagamento ritardato oltre il termine stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere al venditore l'interesse di mora, in ragione del 2% in più del tasso ufficiale.

Gli effetti cambiari devono essere pagabili su piazze bancabili; in caso contrario le spese di incasso sono a carico del cedente (compratore). Tutti gli effetti (cambiali, assegni bancari, ecc.) si intendono sempre dati "salvo buon fine".

Il fatto, anche ripetuto, che uno dei contraenti abbia eccepito inadempienze dell'altro, non vale come deroga ai patti contrattuali o alle norme d'uso.

11.22 Foro competente.

Il foro competente per le controversie giudiziali, è quello che ha sede nella circoscrizione dove è la residenza del venditore.

Però le richieste di danni derivanti dalle inadempienze contrattuali di cui ai precedenti paragrafi 11.14 (ritardo nella consegna) e paragrafo 11.18 (collaudi e visite della merce), il foro competente è quello che ha giurisdizione nel luogo in cui è la residenza della parte attrice.

11.23 I. V. A.

L'I.V.A. è sempre a carico del compratore.

11.24 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

Parte speciale

I. - LEGNAME RESINOSO

Il legname resinoso si distingue in:

- Abete Rosso (picèa o pezzo);
- Abete Bianco (avezzo o danna);
- Larice;
- Pino.

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di "abete" si intende abete bianco o rosso, od abete bianco e rosso misti, in maggiore o minore proporzione, a seconda della provenienza del legno.

Volendosi determinare proporzioni fra l'una e l'altra categoria e volendosi l'una anziché l'altra, deve essere fatta espressa menzione in contratto.

Le tavole vendute sotto la denominazione “abete” possono contenere sino al 5% di pino.

Il legname si fornisce rotondo, squadrato, segato, sagomato.

11.25 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Legname resinoso (piante in piedi, tronchi, tavolame, ecc.)	2%	_____

a) Legname resinoso rotondo

11.26 Caratteristiche.

Il legname resinoso “rotondo” si fornisce scortecciato e senza residui di rami sporgenti.

Il legname, rotondo non viene diviso in assortimenti, ma si tratta solamente in qualità “sana mercantile”, intendendosi con ciò esclusi i pezzi rotti, affetti da marcio, patiti o comunque deteriorati, fortemente screpolati ed eccessivamente conici.

11.27 Nomenclatura.

A seconda delle dimensioni, il legname “rotondo” si distingue come segue:

- a) *Tronchi da sega* in lunghezza da m. 4 a m. 6, con progressione di cm. 50 in cm. 50 e diametro a metà da cm. 20 in avanti;
- b) *Tondoni* da costruzione e da sega, di lunghezza da m. 4 in avanti, fino a m. 10 e più, con progressione di cm. 50 in cm. 50 e con il diametro a metà da cm. 16 in avanti;
- c) *Tondelli* da metri 5 a metri 8 di lunghezza, con progressione di cm. 50 in cm. 50 e con il diametro a metà da cm. 9 a cm. 15;
- d) *Antenne* da m. 10 a m. 15 e più di lunghezza, con progressione di cm. 50 in cm. 50 e con il diametro a metà da cm. 10 a cm. 17, punta minima cm. 7;
- e) *Antennelle* da m. 8 a m. 12 di lunghezza, con progressione di cm. 50 in cm. 50 e con diametro a metà da cm. 9 a cm. 15, punta minima cm. 6.

11.28 Misurazione.

Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente, considerando il pezzo cilindrico oppure paraboloidale.

La misura viene eseguita prendendo il diametro a metà lunghezza e computandola al centimetro, pieno per i tronchi da sega, tondoni e tondelli, mentre per le antenne e le antennelle la misura a metà lunghezza va computata al mezzo centimetro pieno. La lunghezza viene calcolata a norma del precedente paragrafo.

b) Legname resinoso segato

Il legname resinoso segato si distingue in tavolame, murali, travi, travetti, listelli e madieri.

Il legname segato deve essere venduto, fatturato, cubato ed accettato per la sezione effettiva.

11.29 Differenza di sezione tollerate.

Le inevitabili parziali differenze di sezione sono tollerate, ma ciò non può mai essere indicato a giustificare abusi.

Dette differenze debbono essere sempre parziali, e sono ammesse per un massimo del 30% della merce fornita.

11.30 Tavolame.

a) *Tavolame segato e rifilato parallelo o conico* - A seconda della provenienza, il tavolame segato viene rifilato parallelo o conico. Nel primo caso la lunghezza, deve essere costante per tutta la lunghezza della tavola, mentre nel secondo caso è ammessa una rastremazione normale di un centimetro, che potrà arrivare per una limitata percentuale fino ad un massimo di cm. 1,5 (uno e mezzo) per ogni metro lineare di lunghezza. Nella vendita è da precisare se si tratta di tavolame conico oppure parallelo. In mancanza di una espressa pattuizione, si intende contrattato tavolame conico o parallelo, a seconda che il tavolame della provenienza venduta sia di solito conico o parallelo. Il tavolame deve essere fornito di spessore uniforme, rifilato a quattro fili, ammettendosi solamente dei piccoli smussi per limitata parte del quantitativo.

b) *Larghezze* - Il tavolame si distingue in "sottomisure" che hanno larghezze da cm. 8 a cm. 15 e "tavole" che hanno larghezze assortite da cm. 16 in avanti, con larghezza media di almeno cm. 22-23 per gli spessori di mm. 18 in avanti e di almeno cm. 20 per gli spessori inferiori.

- c) *Lunghezze* - La lunghezza normale del tavolame è di m. 4. Per la merce non intestata, la lunghezza di quattro metri deve essere quella utile.

Le lunghezze superiori ai quattro metri vengono compute di cm. 50 in cm. 50.

- d) *Spessori* - Gli spessori normali del tavolame segato conico sono i seguenti: mm. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Le differenze parziali di sezione tollerate, di cui al terzo alinea della lettera b) - legname resinoso segato - della Parte speciale della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera, è di mm. 1 per gli spessori fino a mm. 25 e di mm. 2 per gli spessori da mm. 30 a 60.

Gli spessori di tavolame parallelo di Croazia, Bosnia, Rumenia, ecc. sono di mm. 9, 12, 14, 18, 24, 28, 33, 38, 48, 58; per questi la tolleranza parziale di cui sopra è di un millimetro.

- e) *Misurazione del tavolame*. - La misurazione della lunghezza del tavolame si pratica all'altezza di m. 1,60 a partire dall'estremità più larga, computandosi per un centimetro le frazioni superiori ai mm. 5.

- f) *Assortimenti di qualità*. - Gli assortimenti del tavolame sono i seguenti:

– Tombante. - Merce come viene dalla sega I, II e III escluso il marcio, il rotto e le sotto misure.

– Primo netto. - Legname perfettamente sano, di buona fibra regolare, dritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi (tollerati soltanto i nodi a spillo), senza spaccature né sventature (screpolature sul filo). Il pino deve essere senza macchie blu. Il larice deve essere senza alborno, sono tollerate tracce sui fili, da una sola faccia.

– Primo assortimento. - Legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e dritta, con pochi e piccoli nodi bianchi sani e legati, escluse le chiavi (nodi trasversali o a baffo), il canastro, le spaccature, le sventature (screpolature sul filo) e il rosato; tollerate leggere e brevi fenditure ad una estremità, non più lunghe della larghezza della tavola; tollerate piccole tracce di resina.

– Secondo assortimento. - E' costituito da legno sano, ben lavorato, con nodi sani legati, non cadenti, non eccessivamente grossi né numerosi, tollerate le chiavi in numero non eccessivo.

Le fenditure sono tollerate da ambo le estremità, purché ciascuna non ecceda in lunghezza la larghezza della tavola. Tollerate tracce di resina, strisce di rosato e leggere svenature; esclusi tarlo e verme.

Nel pino si tollera fino al 20% di merce leggermente macchiata di blu.

– Primo e secondo. - Si intende la merce come viene dalla sega, escluso il III e le sotto - misure. Non deve venire tolto

- né il netto, né il primo, ma la denominazione non obbliga a consegnare una data percentuale di primo, quando questa non sia stata espressamente pattuita.
- Terzo assortimento. - Tavole con difetti di lavorazione, nodi grossi e numerosi, chiavi, macchie nere e blu, rosato, sventature, spaccature, cotto duro, tavole ricavate da piante morte in piedi. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite ed il marcio tenero.
 - Quarto assortimento o scarto. - Tutte le tavole non comprese nel terzo, purché utilizzabili almeno in parte.
 - Cortame. - Merce da metri uno in sopra, che si vende anche a peso, senza classificazione di qualità, senza obbligo di media lunghezza, né di larghezza.

11.31 Murali - Mezzi murali - Listelli.

I murali ed i mezzi murali hanno le seguenti dimensioni:

- a) *Murali*: mm. 50x50 - 60x60 - 60x80 - 70x70 - 80x80 - 90x90 - 100x100 - 120x120.
- b) *Mezzi murali*: mm. 30x60 - 35x70 - 40x80 - 50x100.
- c) *Listelli*: hanno sezioni vane inferiori ai mm. 30x60.

Le sezioni dei murali e mezzi murali di provenienza Croazia, Bosnia e Rumenia sono: 48x48 - 58x58 - 68x68 - 78x78 - 88x88 - 98x98 - 118x118 (murali); 29x58 - 34x68 - 39x78 (mezzi murali).

I murali ed mezzi murali sono segati a facce piane parallele, con tolleranza di leggero smusso ed hanno la lunghezza da m. 4 a m. 6, con progressione di cm. 50 in cm. 50.

I murali ed i mezzi murali vengono normalmente venduti in qualità monte (sano mercantile).

I listelli si vendono in lunghezza da m. 1 a 4.

Nei murali, mezzi murali e listelli la differenza parziale tollerata di cui al terzo alinea della lettera b) - legname resinoso segato - della "Parte speciale" della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera, è di due millimetri.

11.32 Travi.

Le travi si trattano "squadrate" e "segate". La qualità deve essere sana mercantile. Si considerano scarti, i pezzi prodotti da piante morte in piedi, quelli affetti da marcio o tarlo, da nodi marci, i pezzi curvi, quelli molto cipollati, contorti e, con fenditure diagonali profonde.

Il grigio prodotto dall'umidità viene tollerato quando si presenti leggermente e qualora non sia stato espressamente escluso.

Il rosato deve essere tollerato.

a) *Travi squadrate uso Trieste - Squadro* -

Le travi devono essere asciate sui quattro lati seguendo la conicità della pianta.

Dalla metà alla cima del pezzo, viene tollerata una squadratura più grossolana; la trave però deve presentare almeno due lati asciati per tutta la lunghezza.

Nei fileri è tollerata una squadratura più andante ed una maggiore rastremazione.

Dimensioni e misurazioni. - Fileri e travi vengono squadrate in sezioni fisse in once viennesi e precisamente: fileri da once 3x4 a 4x4; travi da once 4x5 a 9x11.

La sezione di once viene ragguagliata in cm., in modo convenzionale determinato all'atto dell'acquisto, ed in base a detto ragguaglio viene calcolato il prezzo.

Il ragguaglio più in uso è il seguente:

Fileri: uguale once 3x3	pari a cm. 9x9
“ 3x4	pari a cm. 9x11
“ 4x4	pari a cm. 11x11
“ 5x5	pari a cm. 13x13
Travi: uguale once 4x5	pari a cm. 11x13
“ 5x6	pari a cm. 13x16
“ 5x7	pari a cm. 13x19
“ 6x7	pari a cm. 16x19
“ 6x8	pari a cm. 16x21
“ 7x8	pari a cm. 19x21
“ 7x9	pari a cm. 19x24
“ 8x9	pari a cm. 21x24
“ 8x10	pari a cm. 21x27
“ 9x11	pari a cm. 24x29

Le sezioni suddette si misurano al calcio (conteggiandosi per pieno anche lo smusso).

Le lunghezze si calcolano di metro in metro.

b) *Travi a testa a testa - Squadro* - Valgono le stesse disposizioni come per le travi uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare per tutta la sua lunghezza, la sezione stabilita, con piccola tolleranza.

Sezioni e lunghezze. - Le sezioni e lunghezze normali sono quelle stesse delle travi uso Trieste.

Misurazione - Avviene come per le travi uso Trieste.

c) *Bordonali* - Le sezioni vanno da 27x27 centimetri in avanti, di centimetro in centimetro. La lunghezza va da m. 6 in avanti, senza obbligo di media e si calcola di 10 in 10 centimetri.

I bordonali sono squadrate all'ascia e su tutti i quattro lati e per tutta la lunghezza, tollerandosi qualche smusso fino a due terzi della lunghezza e verso la cima di un massimo smusso che, non oltrepassi per entrambi gli angoli dello stesso lato, in complesso la quarta parte del lato.

La grossezza si misura al calcio del pezzo, conteggiando il mezzo centimetro per pieno.

d) *Travi e bordonali a spigolo vivo* - La lavorazione, se non richiesta ad ascia, si intende eseguita a sega, ad angoli vivi, tollerandosi soltanto qualche traccia di smusso che può essere anche causata dalla manipolazione.

e) *Misure obbligate* - I travi segati a misure obbligate sono quelli che vengono ordinati e forniti su misure speciali. Per questi le ordinazioni devono indicare sia la lunghezza che le sezioni; nonché il grado di lavorazione (quattro fili o smusso mercantile.).

- Quattro fili significa che sono tollerati leggerissimi smussi su uno o due spigoli e per una breve parte della lunghezza.
- Smusso mercantile significa che è concessa la tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore, su tutti i quattro spigoli, per due terzi della lunghezza.

11.33 Travetti e smezzolette o madieri.

I travetti e le smezzolette "mercantili" sono segati con tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore.

I travetti, smezzolette o madieri "quattro fili" sono segati a facce piane parallele, con la tolleranza di leggerissimo smusso.

Le sezioni dei travetti sono di cm. 8x8 – 8x10 – 10x12 – 10x14, ecc.; lunghezze da m. 2,50 in avanti, con progressione di cm. 25 in 25.

Le sezioni delle smezzolette o madieri sono di cm. 8x16 – 8x18 – 8x20 – 8x22 – 10x20 – 10x22, ecc.; lunghezze da m. 4 in avanti, con progressione di cm. 25 in 25.

La differenza parziale tollerata, di cui al terzo alinea della lettera b) – legname resinoso segato – della "Parte speciale" della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera è, per i travetti e per le smezzolette o madieri, di mm. 2 al massimo.

I travetti e le smezzolette si vendono in "qualità sana mercantile".

11.34 Tavole sagomate.

a) *Tipi e caratteristiche* - Le "tavole sagomate" si distinguono in due tipi: "perline" e "listoni" per pavimento sia di larice che di abete.

Tanto le perline che i listoni sono venduti in base allo spessore grezzo, lavorati a maschio e femmina e piallati da una faccia; le perline possono anche essere lavorate a battuta (a mezzo e mezzo).

Le larghezze vanno da cm. 9 a cm. 16 e vengono conteggiate sulla larghezza utile, aggiungendo un centimetro per il maschio (o per la battuta). La lunghezza di regola è di m. 4; le lunghezze superiori hanno una progressione di cm. 25 in 25. lo spessore lavorato delle "perline" è di mm. 10, 12, 15, 17 e 20. quello dei "listoni" è di mm. 22, 25, 27 e 30.

- b) Assortimento* - La qualità delle perline e dei listoni deve corrispondere ad una "seconda" normale, con l'esclusione dei nodi cadenti.

11.35 Asciugamento.

Il legname segato di dimensioni normali deve essere fornito mercantilmente asciutto.

Il legname segato su ordinazione a misure speciali è fornito relativamente asciutto, in rapporto alla stagione e al termine di consegna.

II - LEGNAMI NOSTRANI (LATIFOGLIE)

11.36 Varietà.

I legnami nostrani comprendono il rovere, il noce, l'olmo, il faggio, il frassino, il castagno, l'acero, l'ontano, il pioppo, la betulla, il tiglio, il pero, il melo, il ciliegio, la robinia, il platano, ecc.

Essi sono venduti in tronchi o in tavole.

11.37 Tronchi.

I tronchi si vendono normalmente con la corteccia (rami tagliati o regolati) e devono essere sani e mercantili.

Con tale dizione "sani e mercantili" si intendono esclusi i tronchi affetti da lemido, sventrature, gelo, tarlo, nodi marci o viziosi e subbollizione, nonché quelli provenienti da piante morte in piedi e quelli aventi più di una curva. La lunghezza dei tronchi, quando non viene pattuito diversamente, si intende da m. 2,50 in avanti, con progressione di m. 0,50 in m. 0,50.

E' tollerata in lieve proporzione la lunghezza di m. 2.

11.38 Tavole.

Le tavole normalmente in commercio, sono scortecciate e non rifilate e devono essere di qualità "sana e mercantile".

Non sono mercantili le tavole non passate dalla sega sui due lati e per tutta la lunghezza, le tavole con il gelo, tarlo, lemido, nodi marci e viziosi, subbolliture. Le spaccature naturali dirette sono tollerate.

Le dimensioni delle tavole sono normalmente le seguenti:

- lunghezza da m. 2,50 in sopra o in più con tolleranza del 10% da metri 2;
- larghezza da cm. 16 in sopra, misurata a metà smusso;
- spessori da mm. 20 in sopra, con progressione di mm. 5 in 5.

Le deficienze di spessore dipendenti dalla stagionatura, sono tollerate, fino a mm. 2.

11.39 Misurazione.

Normalmente i tronchi si vendono a peso e le tavole a misura. La misurazione delle tavole in larghezza si fa prendendo la misura a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso. Le tavole da mm. 25 in meno, vengono misurate a spigolo vivo. La misurazione delle tavole rifilate, viene fatta dalla parte del filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi. La lunghezza si calcola di cm. 10 in cm. 10.

11.40 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
legname latifoglie (piante in piedi, tronchi, tavolame, ecc.)	1%	1%

III - LEGNAMI DURI DI SLAVONIA

Per i legnami duri provenienti dalla Slavonia (rovere, faggio, olmo, tiglio, frassino, ecc.), valgono le norme relative alla misura, agli assortimenti, ecc. in uso nei luoghi di produzione.

IV. - LEGNAMI ESOTICI

Per i legnami esotici da ebanisteria, valgono le regole di classifica sancite dal commercio internazionale.

LEGNAMI COMPENSATI

I legnami compensati sono venduti a metro cubo o a metro quadrato, franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

I legnami compensati sono in commercio normalmente nei seguenti spessori e dimensioni:

- 1° - spessori: mm. 3, 4, 5, 6 costruiti su 3 strati
- mm. 8, 10, 12 costruiti su 5 strati
- mm. 15 costruiti su 7 strati
- mm. 18, 20, 22 costruiti su 9 e più strati.

Gli spessori di 5 o 6 mm. possono anch'essi essere costituiti di 5 strati ed in questo caso hanno un prezzo superiore.

- 2° - dimensioni: a) cm. 180 a 250x100 a 150 circa;
 b) cm. 120 a 160x120 a 160 circa.

Nell'indicazione delle dimensioni la prima misura è sempre riferita al senso della fibra.

Nei compensati di produzione nazionale le dimensioni del gruppo b) sono considerate sotto - misure ed hanno un prezzo inferiore a quello del gruppo a).

Le dimensioni, salvo che siano state espressamente convenute come tassative, si intendono approssimative.

I legnami compensati di buona qualità commerciale devono essere bene incollati ed essiccati. La faccia migliore è levigata e sulla stessa sono tollerati lievi difetti, la levigatura comporta una deficienza massima di spessore di due decimi di millimetro. Sulla seconda faccia, di solito non levigata, sono invece ammessi sensibili difetti, quali nodi caduti di diametro superiore a mezzo centimetro, spaccature, sormontoi o incavi in corrispondenza ai punti di unione degli interni dei fogli, segni di subbollizione del legno.

Sulla faccia migliore le giunte devono essere perfette e sono tollerati, in numero limitato, piccoli nodi caduti purché di diametro inferiore ai 5 mm. e nodi pieni; è pure tollerata qualche leggera spaccatura alle testate dei fogli.

I legnami compensati sono trattati normalmente in diverse classifiche le cui caratteristiche, pur rispondendo a criteri generali, differiscono a seconda dell'impresa produttrice o del paese di provenienza.

I - PANIFORTI

I paniforti sono venduti normalmente a metro cubo franco fabbrica o franco magazzino del venditore.

I paniforti sono normalmente in commercio nei seguenti spessori e dimensioni: spessori mm. 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35; dimensioni: da m. 2 a 4,50 x 1,20 a 1,70.

I paniforti possono essere classificati in due categorie: paniforti listellari e paniforti truciolari.

I paniforti listellari hanno l'interno formato da listelli in abete o pino e la lunghezza del listello non supera lo spessore del paniforte, le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, praticamente esenti da difetti, con giunte perfette.

Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia. L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano. I

paniforti truciolari o pannelli truciolari sono costituiti esclusivamente da fibre di legno compresse e legate tra di loro da colle a base di resine.

La materia prima è normalmente il Pioppo. Le caratteristiche tecniche di questi pannelli sono tali da renderli particolarmente adatti alla costruzione di mobili in genere. Le misure e gli spessori corrispondono a quelli dei pannelli listellari.

II - TRANCIATI

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato e per il noce anche a foglio. Gli spessori generalmente trattati sono di mm. 0,5, 0,6, 0,8, 1,2 e più raramente a 3 mm.

I tranciati sono venduti dietro visita e accettazione della qualità da parte del compratore, il quale accerta trattarsi di materiale ricavato da un medesimo tronco.

La misurazione dei tranciati viene effettuata di 5 in 5 cm. per la lunghezza e di 1 cm. per 1 cm. per la larghezza.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi vanno a beneficio del compratore.

Per i difetti riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un bonifico in lunghezza di cm. 5;
- b) per i nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico di 1 cm. nella larghezza;
- c) abbuoni si concedono poi in caso di rilevante conicità del materiale in larghezza, a seconda della conicità stessa.

CARRI DA STRADA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LAVORI IN SUGHERO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

12° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

Carta e Cartoni - Prodotti tipografici - Materiale sensibile

CARTA E CARTONI

I. - CARTA

12.1 Contrattazione.

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli del peso convenuto. La risma di carta spessa è di regola composta di 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte della Casa venditrice. Detta riserva deve essere sciolta non oltre 20 giorni dall'assunzione dell'ordinazione: il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente nel proprio ordinativo deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità con il numero delle risme o dei rotoli oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e frazioni di centimetri,
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura, senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e di lucidatura, ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata, calandrata fortemente;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute, prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto se franco od assegnato, ecc.

12.2 Composizione dell'impasto e collatura.

Salvo pattuizioni speciali, il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può rivelare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo nell'impasto la pasta di legno meccanica.

Il grado di collatura della carta deve essere sempre convenuto: in mancanza di pattuizione espressa si intende che le carte da stampa sono fabbricate con mezza colla.

12.3 Peso ed imballaggi.

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti o dei rotoli e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerarsi merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli è compresa anche la bobina (anima interna). Il valore delle bobine di legno, se rese in buono stato, franche di porto allo stabilimento di produzione o al deposito della ditta fornitrice ove è avvenuta la consegna della carta, sono accreditate a favore del compratore.

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente, lordo per netto. L'imballaggio è sempre fatturato.

12.4 Termini della consegna.

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da causa di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo uguale alla interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente quando anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino.

La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Se il committente non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del produttore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

12.5 Tolleranze.

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per la carta in formati (escluso le carte da impacco e da imballo):
 - sino al 6% per carte inferiori a gr. 20 per metro quadrato;
 - sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per metro q.;
 - sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro q.;
 - sino al 3% per carte dal peso da 61 a 180 gr. per metro q.;
 - sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro q.;

sino al 8% per carte dal peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;

sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);

b) per tutta la carta in rotoli: sino al 5%;

c) per tutte le carte da impacco o da imballo: sino al 6%;

d) per tutte le carte ondulate: sino all'8%.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza (1).

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopraindicati.

Le carte in formato disteso sono fornite di regola non squadrate, e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di 2 mm. Le carte di paglia greggia vengono normalmente fornite intonse. Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite, non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione, le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli non sono accettati dal fabbricante, scarti di ritorno.

Per la determinazione della grammatura della carta si va estendendo l'uso delle norme standard TAPPI (Technical Association Pulp and Paper Industry) con l'unica variante dell'uso dell'unità di misura con il sistema metrico decimale.

I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie del giornale.

12.6 Ordinazioni speciali.

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 1.000 kg. Se la commissione è inferiore ai kg. 1.000 il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente, il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti sino al 15%. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

12.7 Fatturazione.

Se la carta è contrattata a prezzo per risma il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso il prezzo da fatturare è sul peso effettivo.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

12.8 Pagamento.

Quando non sono stabilite condizioni speciali di pagamento, si intende convenuto il pagamento per contanti, 30 giorni, sconto 23%.

12.9 Contestazioni.

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni dieci dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali di Milano.

12.10 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

II. - CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti particolari:

12.11 Ordinazioni.

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da 25 kg. precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale che di regola è di 71x101 cm.

I cartoni ordinari, ordinati in base al numero dei fogli, per pacchi da 25 kg. sono fatturati in base al predetto peso teorico per pacco, mentre invece i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

12.12 Confezionatura.

Il pacco di cartoni è di regola del peso di kg. 25, ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

12.13 Formati.

I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano - macchina, sono forniti, di regola, non refilati, nel formato netto di circa cm. 70x100.

12.14 Tolleranze.

Su tutti i cartoni è ammessa indistintamente una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

12.15 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Non risultano accertati in proposito, in Provincia di Vercelli.

MATERIALE SENSIBILE

12.16 Oggetto del contratto.

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato.

12.17 Prezzo.

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

12.18 Contestazioni - Controllo della qualità della merce.

Per gli impieghi di una certa entità, si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Nel caso di vizi della merce, il venditore non è tenuto a rispondere degli eventuali danni. Il venditore, per altro, sostituisce quei prodotti che presentino difetti di fabbricazione anche se già impressionati.

12.19 Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampe, inversione, ecc.

I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti, ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l'inversione, ecc. con responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza alcuna ulteriore garanzia e risarcimento.

13° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Ghisa - Ferri - Acciai - Alluminio – Rame

Argento - Oro - Platino

Altri metalli - Rottami di metalli vari

GHISA, FERRI, ACCIAI, ecc.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

RAME E SUE LEGHE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli

ALTRI METALLI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli

ROTTAMI DI METALLI VARI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli

14° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Macchine e apparecchi diversi - Macchine tessili e accessori -
Macchine industriali in genere - Mezzi di trasporto
Leasing Mobiliare

MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

I. - ATTREZZI E MACCHINE AGRICOLE MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

14.1 Ordinazione.

Le ordinazioni sono impegnative e quindi irrevocabili. Nel caso che esse siano fatte a mezzo di intermediari, si intendono perfezionate soltanto dopo l'accettazione del venditore.

Ogni modifica, aggiunta, ed in genere qualsiasi accordo successivo l'ordinazione, sarà ritenuto valido soltanto se risultante da scritto.

Le illustrazioni, i disegni ed i pesi indicati nell'ordinazione debbono intendersi approssimativi per il venditore. I dispositivi di protezione non sono compresi nel prezzo della macchina, salvo convenzione contraria.

14.2 Preventivi e disegni.

I preventivi del venditore non sono impegnativi. I disegni e gli altri documenti annessi al preventivo, sono di proprietà dell'offerente.

E' vietata al richiedente la riproduzione dei disegni e documenti di cui sopra, anche dopo l'effettuata commissione d'acquisto.

14.3 Classificazione.

Si intendono per:

- a) Attrezzi agricoli: gli erpici, gli aratri, ecc.;
- b) Macchine agricole: le motoaratri, macchine per la sistemazione di terreni, le falciatrici, le mietitrebbiatrici, le trebbiatrici mobili e fisse, le macchine da raccolto in genere, gli essiccatoi da riso, ecc.
- c) Macchine agricole industriali: le macchine per la lavorazione e la trasformazione del riso.

14.4 Usi particolari riguardanti gli attrezzi e le macchine agricole.

- a) Prova. – Nella vendita di attrezzi e macchine agricole, si usa concedere all'acquirente il diritto di prova. Questa è sempre di breve durata e ad essa assiste di solito il fornitore od un suo incaricato, salvo patti speciali. Se la prova riesce bene, l'attrezzo o la macchina si ritiene acquistato; se invece, dopo aver esperito infruttuosamente le parziali modifiche che si

rendessero necessarie, la prova non dà risultati soddisfacenti, si viene alla restituzione.

- b) Produzione giornaliera di un essiccatoio. – Per produzione giornaliera di un essiccatoio di cereali, quando questa non sia chiaramente specificata nelle pattuizioni contrattuali, si intende consuetudinariamente, la quantità, espressa in quintali, di risone introdotto nell'essiccatoio, aventi una quantità di acqua uguale al 28% del peso totale del cereale umido, restando inteso che il cereale essiccato dovrà contenere una quantità di acqua uguale al 14% del suo peso totale.

14.5 Termini di consegna.

Il periodo intercorrente fra l'ordinazione e la consegna è fissato in "giorni lavorativi".

Tali termini saranno interrotti:

- a) nei casi di forza maggiore;
- b) nel caso di inadempienza contrattuale da parte del compratore.

Sono ammesse consegne parziali purché rappresentate da unità complete indipendenti fra loro; in tal caso di consuetudine, il venditore ha diritto al pagamento corrispondente a quanto fornito, con le modalità di cui al paragrafo 14.4.

Non è ammesso un ritardo di consegna superiore ai termini di tolleranza stabiliti al comma primo del presente paragrafo, quando - verificandosi il medesimo - non si possono usare gli attrezzi o le macchine per le epoche o per le operazioni colturali per le quali esse furono ordinate. In questo caso il contratto si considera risolto di diritto, salvo casi di forza maggiore.

Qualora, per contro, se pur effettuata in ritardo, la consegna venga fatta in termine utile, perché le macchine o gli attrezzi possano essere usati per le epoche o per le operazioni colturali per le quali esse furono ordinate, non si ha risoluzione di contratto.

14.6 Ritiro della merce o spedizione.

Il ritiro degli attrezzi delle macchine agricole e delle macchine agricole industriali, viene di consuetudine effettuato dal compratore con mezzi di trasporto propri, presso il venditore.

Quando è necessaria la spedizione, questa è fatta sempre per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sia nell'uno che nell'altro caso, l'eventuale imballaggio è curato dal venditore, il quale è responsabile della buona esecuzione del medesimo. Il committente non potrà rispedire al fornitore quanto da questi speditogli, senza autorizzazione dello stesso.

14.7 Condizioni di pagamento.

I pagamenti debbono effettuarsi al domicilio del venditore. Il ritardo nel pagamento delle rate alle scadenze convenute in contratto, fa decorrere il diritto a favore del venditore di conteggiare l'interesse commerciale del 2% in più dello sconto praticato dall'Istituto di emissione.

Salvo pattuizioni particolari, gli attrezzi sono normalmente pagati a contanti, trascorso il periodo di prova.

Le macchine agricole e le macchine agricole industriali sono pagate per un terzo all'ordinazione, per un terzo alla consegna e per un terzo a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura.

14.8 Garanzia.

Le macchine, salvo pattuizioni speciali, sono garantite per un periodo massimo di 180 giorni dalla consegna, con l'impegno da parte del venditore di riparare e sostituire, nel più breve termine possibile, quei pezzi che risultassero inservibili per cattiva qualità, o vizi di lavorazione o cattivo funzionamento.

Il compratore è tenuto a restituire, a sue spese, i pezzi da sostituire, al domicilio del venditore; le spese per l'invio dal magazzino del venditore dei pezzi sostituiti, sono a carico del venditore, qualora i medesimi debbano essere spediti.

La garanzia delle parti elettriche eventualmente fornite con la macchina per il suo funzionamento, cessa con la regolare messa in marcia della stessa.

La garanzia non ha effetto se saranno state eseguite dal compratore riparazioni o modifiche arbitrarie. In ogni caso il fornitore non riconoscerà nessuna spesa da lui preventivamente non autorizzata.

La sospensione prevista per i termini di consegna di cui al paragrafo 14.5 lettera b), si applica anche all'obbligo della garanzia.

14.9 Foro competente.

Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto di fornitura, è competente il foro di residenza del fornitore.

14.10 Mediazione.

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe.

	dal venditore	dal compratore
Attrezzi e macchine agricole		
Macchine agricole industriali		
attrezzi, trattrici, trebbiatrici	2%	_____
macchine agricole in genere	3%	_____
macchine agricole industriali	3%	_____

II. - MACCHINE TESSILI E ACCESSORI**Macchine e accessori nuovi****14.11 Contrattazioni.**

Le macchine tessili e gli accessori nuovi di provenienza dai singoli costruttori sono venduti alle condizioni di volta in volta stipulate fra venditori e compratori, con le debite garanzie da parte del costruttore. Ogni modifica aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione sarà ritenuto valido soltanto se risultante da scritto.

14.12 Consegna.

La consegna della merce è fatta franco fabbrica del venditore. I termini di consegna sono indicati nel contratto. Salvo caso di forza maggiore, è ammesso un periodo di tolleranza, per i termini più lunghi, ragguagliato a circa il 10% dei termini stabiliti.

14.13 Imballo.

L'imballo è fornito a perdere, non viene accettata la resa.

14.14 Foro competente.

Il foro competente è quello del fornitore.

14.15 Termini di garanzia.

Il termine di garanzia è lasciato alle trattative delle parti e normalmente non è inferiore ai sei mesi dal funzionamento della macchina: il venditore è impegnato a sostituire quelle parti che risultassero difettose e a riparare la macchina dai guasti dovuti a difetti costruttivi.

Macchine e accessori d'occasione**14.16 Contrattazioni e condizioni di pagamento.**

Le macchine tessili d'occasione di qualunque genere e i relativi accessori sono venduti alla condizione: macchinario visto di presenza e gradito.

Il pagamento deve essere eseguito per contanti, metà alla conferma, il resto per contanti, prima dello smontaggio. Smontaggio e trasporto a carico del compratore.

14.17 Consegna.

La consegna è effettuata franco fabbrica del venditore.

14.18 Imballo.

L'imballo è fornito al costo.

14.19 Foro competente.

Il foro competente è quello del venditore.

14.20 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione delle macchine tessili e accessori nuovi e delle macchine tessili e accessori d'occasione vengono percepite secondo le seguenti tariffe, salvo pattuizioni contrarie:

	dal venditore	dal compratore
Macchine tessili nuove		
ricambi ed accessori senza		
limitazioni di valore	dal 3% al 10%	_____

Macchine tessili d'occasione
 ricambi ed accessori, senza
 limitazioni di valore dal 3% al 10% _____

III. - MACCHINE INDUSTRIALI IN GENERE

Macchine e accessori nuovi

14.21 Contrattazioni.

Le macchine industriali in genere, se nuove, ed i relativi accessori di provenienza dai singoli costruttori, sono vendute alle condizioni di volta in volta stipulate fra venditori e compratore con le debite garanzie da parte del costruttore.

Macchine e accessori d'occasione

14.22 Contrattazioni.

Le macchine industriali in genere, d'occasione, ed i relativi accessori sono venduti come visti e piaciuti di presenza, salvo diversa pattuizione contraria.

14.23 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Macchine industriali in genere, nuove e d'occasione, ricambi ed accessori senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	_____

MEZZI DI TRASPORTO

I. - AUTOVEICOLI NUOVI

14.24 Contrattazioni.

Gli autoveicoli nuovi (automobili, autocarri, con o senza rimorchio, motocicli) sono venduti dalla casa alle condizioni generali di vendita e d'uso della fabbrica.

14.25 Pagamento.

Le condizioni di pagamento sono quelle stabilite dalla casa.

14.26 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Autoveicoli nuovi		
Autocarri con o senza rimorchio	2%	—
Automobili	2%	—
Motocicli	2%	—

II. - AUTOVEICOLI USATI

14.27 Contrattazioni.

Gli autoveicoli usati (automobili, autocarri, con o senza rimorchio, motocicli) sono venduti nello stato in cui si trovano, come visti, piaciuti, provati e accettati.

14.28 Pagamento.

E' uso corrente, per impegnare la cessione dell'autoveicolo, la consegna di una caparra da parte dell'acquirente, all'atto dell'accertamento dello stato in cui si trova il mezzo, secondo le condizioni riportate al paragrafo 14.1 del presente capitolo. Il saldo del pagamento viene effettuato secondo le modalità che concordano le parti contraenti.

14.29 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Autoveicoli usati		
Automobili:		

- per contratti del valore fino a euro 516,46	2%	2%
- sulla parte eccedente i 516,46 euro	1%	1%
Autocarri con o senza rimorchio:		
- per contratti del valore fino a euro 516,46	2%	2%
- sulla parte eccedente i 516,46 euro	1%	1%
Motocicli	3%	—

14.30 Usi in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare.

ART. 1

DEFINIZIONE

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

ART. 2

SCELTA DEL FORNITORE

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, assumendosi l'onere della tempestiva denuncia dell'esistenza di vizi e difetti palesi od occulti.

In tale ipotesi l'utilizzatore tiene indenne il concedente, anche per quanto concerne gli eventuali acconti pagati da quest'ultimo al fornitore.

ART. 3

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata. Le spese di redazione, bollatura ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del concedente.

ART. 4

ORDINAZIONE DEL BENE

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

ART. 5

CONSEGNA

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

ART. 6

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'UTILIZZATORE

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

ART. 7

CORRISPETTIVO

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

ART. 8

UTILIZZAZIONE DEI BENE

- L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
- provvede a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può concedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;

- provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene, salvo consenso del concedente.

ART. 9

IDENTIFICAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

ART. 10

ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese - salvo patto contrario - dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

ART. 11

PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL BENE

In casi di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza. In caso di perdita totale del bene, il contratto di locazione finanziaria si risolve e l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa. In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo. L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

ART. 13

FACOLTA'DI SCELTA DELL'UTILIZZATORE
AL TERMINE DEL RAPPORTO

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo stabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente, con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

15° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Perle - Gemme e pietre preziose - Marmo - Pietre e alabastro –
Materiali da costruzione (calce, gesso e cementi - calcestruzzo preconfezionato -
inerti e materiali litoidi - laterizi - manufatti prefabbricati) - pavimenti e rivestimenti
- impermeabilizzazioni bituminose - leganti bituminosi - conglomerati bituminosi –
serramenti infissi e simili –
vetri - porcellane - maioliche e terraglie - lavori in vetro e cristallo

PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

CALCE, GESSO E CEMENTI

15.1 Materiali.

Formano oggetto di contratto: il gesso, la calce, il cemento Pozzolanico ed il cemento Portland.

15.2 Prezzo, imballaggio e consegna.

Il prezzo viene contrattato a peso.

La consegna è fatta in sacchi di carta di chilogrammi 50, oppure sfuso in cisterna.

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore; la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta e spedita franco destino.

15.3 Misurazioni e tolleranze.

Per le forniture in sacchi di carta è ammessa la tolleranza dell'1% sull'intera partita consegnata. Il peso è quello riscontrato al momento del carico e risultante dai documenti di accompagnamento della merce.

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

15.4 Si contratta a metro cubo con l'indicazione del dosaggio in peso e del tipo di cemento da impiegarsi, e della massima granulometria ammessa per l'inerte; viene reso al cantiere del committente su autobetoniera.

Il trasporto è a carico e rischio del venditore.

INERTI E MATERIALI LITOIDI

15.5 **Materiali.**

Le sabbie, le ghiaie e i pietrischi si intendono ben assortiti, lavati, puliti e privi di materie organiche o di sostanze estranee.

15.6 **Contratto.**

Gli inerti sono contrattati a peso o a metro cubo; essi sono pesati o misurati sui mezzi di trasporto all'atto della consegna in cava oppure in cantiere.

15.7 **Tolleranze.**

Non viene riconosciuta alcuna tolleranza salvo la diminuzione di volume dovuta all'assestamento avvenuto durante il trasporto.

I materiali sono controllati per la qualità, per la granulometria, per il peso o per il volume, all'atto della consegna.

LATERIZI

15.8 **Materiali.**

I laterizi debbono essere fabbricati con argille di buona qualità, avere forma regolare ed essere ben cotti.

Si distinguono in mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, mattoni da paramento, tavelle e tavelloni, elementi per solai, materiali da copertura, pezzi speciali.

MATTONI PIENI: le dimensioni sono generalmente di cm. 6x12x24. Possono avere anche qualche foro, purché l'area di questi sia inferiore al 15% dell'area totale.

MATTONI SEMIPIENI: sono di dimensioni molto varie, hanno fori verticali ad eccezione del semipieno piemontese che ha fori orizzontali.

L'area dei fori deve essere inferiore al 45% dell'area totale.

MATTONI FORATI: anche questi sono di dimensioni molto varie, hanno fori orizzontali. Sono generalmente usati per tramezze e murature di tamponamento.

MATTONI DA PARAMENTO (Paramani o Facciavista): sono generalmente delle stesse dimensioni dei mattoni pieni e semipieni. Possono essere pieni o semipieni.

Devono essere pressoché esenti da difetti superficiali, e debbono essere resistenti al gelo. La superficie può essere liscia, sabbiata, bugnata, ecc.

TAVELLE E TAVELLONI: hanno misure diverse e possono superare i due metri di lunghezza. Sono elementi forati a forma di lastra, usati per soffittature, strutture orizzontali, sottotetti ecc. Debbono essere pressoché esenti da fessurazioni.

ELEMENTI PER SOLAI: sono blocchi a fori orizzontali, destinati ad essere incorporati nelle strutture di cemento armato che costituiscono i solai e le coperture sia piane che a volta. Hanno dimensioni diverse, principalmente, in altezza. Alcuni tipi sono usati per realizzare travetti e pannelli prefabbricati.

MATERIALI DA COPERTURA: sono destinati alla copertura dei tetti, possono essere di vari tipi: quali le tegole piane (marsigliesi), le tegole curve (coppi), le tegole "olandesi", le tegole "portoghesi". Debbono essere, dotate di sufficiente impermeabilità, resistenza al gelo ed essere esenti da fessurazioni.

PEZZI SPECIALI: possono essere i comignoli, le tegole per aerazione (Abbaini), i colmi, le canne fumarie, le pianelle per pavimenti, ecc. Anche per questi valgono le caratteristiche degli altri laterizi.

15.9 Contratto, prezzo, imballaggio, consegna.

Per le forniture di una certa importanza si fa un'impegnativa di vendita o contratto con un termine prefissato di validità dove vengono fissati i prezzi, i pagamenti, la consegna se franco fornace o franco cantiere e/o magazzino.

I prezzi dei laterizi per muratura, i paramani, le tegole e i pezzi speciali vengono fatti a pezzo. Quelli delle tavelle e dei tavelloni a metro quadro. Quelli degli elementi per solaio a metro quadro e per centimetro di altezza. Si intendono sempre franco automezzo fornace.

Il prezzo del trasporto dalla fornace al cantiere e/o magazzino, viene pattuito a parte, così pure quello dell'imballaggio.

L'imballaggio serve quasi esclusivamente per facilitare la movimentazione dei pacchi di laterizi con mezzi meccanici nei cantieri.

15.10 Tolleranze.

Per le tolleranze dimensionali, le prove fisiche di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento, permeabilità e chimiche, di regola si fa riferimento alle vigenti normative U.N.I.

15.11 Mediazione.

Si paga solo quando la vendita avviene per il tramite di un mediatore. E' del 4% ed è dovuta dal venditore.

MANUFATTI PREFABBRICATI

15.12 Materiali.

Sono oggetto del contratto i manufatti semplici o composti e le strutture complesse in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio ed eventualmente, di completamento ed integrazione nelle costruzioni a cui sono destinati.

15.13 Contratto, prezzo, consegna.

Il contratto può avere per oggetto la sola compravendita dei manufatti o anche la loro messa in opera.

Le offerte di manufatti prefabbricati destinati all'edilizia vengono fatte con un termine prefissato per l'accettazione;

le offerte si riferiscono a tipi e misure standard del produttore, le eventuali variazioni debbono essere espressamente concordate. La consegna si ha per effettuata all'atto in cui la merce viene consegnata al vettore o messa a disposizione del committente nello stabilimento o magazzino del venditore.

La merce può essere resa franco automezzo in fabbrica o franco cantiere: nel primo caso le spese di trasporto e scarico dei materiali sono a carico dell'acquirente, nelle vendite franco cantiere le spese di carico e trasporto della merce e i rischi relativi, sono a carico del fornitore; nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi, sono a carico del fornitore.

Le modalità e i termini per il pagamento vengono concordati all'atto dell'ordinazione; solo per i manufatti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi volta per volta.

15.14 Misurazione.

I manufatti prefabbricati, sono misurati, a seconda della loro natura, a metri quadrati, a metri lineari, o a numero; talora a corpo per un intero organismo edilizio; possono fare eccezione i manufatti metallici che sono normalmente venduti a peso.

15.15 Posa in opera, garanzia, collaudo.

Nel prezzo delle forniture in opera è compreso il montaggio delle strutture; ove occorra manovalanza, questa è fornita dal committente, salvo diversa pattuizione.

Gli elementi prefabbricati depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario ad ogni effetto di legge. Il fornitore è tenuto a dare le prove di qualità e di resistenza dei manufatti o materiali destinati a impieghi strutturali, mediante documenti ufficiali: certificati di prova, certificati di origine, disegni e calcoli firmati dal calcolatore.

Le spese per la direzione dei lavori delle strutture, ed il collaudo finale dell'opera ultimata, ai sensi della L. 1086/71 sono poste a carico del committente.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

15.16 Materiali

I materiali per pavimentazione, quali a titolo di esempio: marmette e marmettoni di cemento e graniglia, piastrelle di granulato sferoidale in cemento e quarzo, di grés e semigrés, di marmo, di pietra, di granito, di porfido, mosaico e graniglia, alla veneziana, alla palladiana, tessere vetrose, legno a listoni, tavolette, quadrette lamellari, materiale resiliente, linoleum, gomma, fibre naturali e sintetiche, quadrotti in asfalto naturale corrispondono per dimensioni a qualità alle norme U.N.I. vigenti.

Altrettanto dicasi per i materiali da rivestimento, per interni e per esterni quali: piastrelle in ceramica e in maiolica, "clinker" e mattoncini di cotto, marmo, pietra, granito, tessere vetrose, legno, materiale resiliente, linoleum, gomma, fibre naturali e sintetiche.

Per i materiali sopra descritti è d'uso un'unica scelta salvo che per le piastrelle da pavimento e rivestimento di grés e semigrés per le quali si distinguono tre scelte:

- nella prima scelta si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore;
- nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera.
- nella terza scelta sono ammessi difetti più sensibili di formato, di superficie dei bordi, della tinta, ma tali da non pregiudicare la loro utilizzazione in lavori in cui noti devono predominare i pregi estetici.

15.17 Contratto, prezzo, imballaggio, consegna.

I materiali da pavimento e rivestimento sono comunemente contrattati a metro quadrato.

Alcuni materiali, se sciolti, quali i mosaici, sono contrattati a peso. I clinker e i mattoncini di cotto sono contrattati a numero.

Le piastrelle in agglomerato di cemento, i mosaici se sciolti, il porfido, sono consegnati senza imballo, i mattoncini di cotto, i marmi, le pietre in palette; i mosaici vetrosi sono incollati su carta ed imballati in casse o pacchi; tutti gli altri materiali sono consegnati in pacchi o scatole.

Nella vendita dal fabbricante, l'imballaggio viene fatturato al costo, nella vendita dal grossista, il costo dell'imballo è compreso nel prezzo.

I materiali in oggetto, sono consegnati franco automezzo in fabbrica o franco cantiere del compratore.

Nei rapporti fra fabbricante e grossista, la consegna è eseguita franco fabbrica su automezzo.

Nei rapporti fra grossista e impresa di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

I prezzi per i materiali sono intesi per merce resa franca su automezzo al cantiere di origine o del grossista, sono quindi fatturati nel quantitativo riconosciuto in partenza, (fatta salva la facoltà di controllo all'atto della consegna), e le spese per lo scarico sono a carico del committente. Se è convenuta la posa in opera da parte del fornitore, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del compratore, il quale ne assume la custodia.

15.18 Misurazione e tolleranze.

Se trattasi di pavimenti e rivestimenti in legno le misurazioni sono fatte da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro. La misurazione del materiale per pavimento si esegue al netto del maschio per le tavolette, maggiorando di un centimetro tale larghezza per i listoni. Nel prezzo dei pavimenti in opera vengono comprese le armature, i chiodi, le zanche e le righette, la lamatura e la prima ceratura e il collante per i pavimenti da incollare.

Per tutti gli altri tipi di pavimenti e di rivestimenti, la misurazione si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,10.

Nelle piastrelle greificate le dimensioni commerciali sono suscettibili di variazioni in più o in meno secondo il calibro risultante dopo la cottura per effetto del fuoco. Vengono così fornite, calibrate nell'ambito di un millimetro, e suddivise in partite, distinte dal numero del proprio calibro.

Nei pavimenti in legno, nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sullo spessore: 1 mm. in più o in meno;
- sulla larghezza: 2 mm. in più o in meno;
- sulla lunghezza: 5 mm. in più o in meno;

Sulle dimensioni delle tavolette non sono ammesse tolleranze. Nei materiali resilienti, linoleum, gomma normalmente non sono ammesse tolleranze.

15.19 Posa in opera.

Se nel contratto è contenuta la posa in opera, sono a carico del committente, salvo diversa pattuizione:

- a) se trattasi di pavimento di agglomerato cementizio: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;
- b) se trattasi di pavimenti in piastrelle oltre alle prestazioni di cui alla lettera a) è a carico del committente la manovalanza in aiuto al posatore in ragione di un manovale ogni due posatori;
- c) se trattasi di rivestimenti, la preparazione delle superfici da rivestire con intonaco rustico, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro, nonché la manovalanza come alla lettera b);
- d) se trattasi di pavimenti in legno, la posa in opera deve essere eseguita in locali asciutti. Sono a carico del committente lo scarico e il trasporto dei materiali nei locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali d'impiego e relativa manovalanza necessaria al posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette, e la fornitura dell'energia elettrica necessaria. Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere costituito da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero in cemento.
La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è asciutto;
- e) se trattasi di pavimenti in materiali resilienti, linoleum, gomma, la posa in opera deve essere eseguita su sottofondo perfettamente asciutto, predisposto a carico del committente.

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

15.20 Materiali.

Le impermeabilizzazioni bituminose sono eseguite mediante:

- imprimitura del sottofondo con emulsioni bituminose al solvente tipo **primer**;
- due o più guaine bituminose prefabbricate, armate con velo di vetro (o tessuto non tessuto in poliestere).

15.21 Misurazione.

La misurazione delle coperture, dei pavimenti e dei rivestimenti di asfalto si esegue a metro quadrato sia sulla superficie effettiva piana che su quella verticale. Si escludono dalle misure i vuoti con superficie superiore ad 1 mq.

15.22 Posa in opera e garanzia.

Quando l'impresario inizia senza riserve i lavori di copertura, accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.

Le opere sono garantite per dieci anni, salvo pattuizione diversa.

LEGANTI BITUMINOSI

15.23 I bitumi sono generalmente consegnati in termocisterne e la vendita viene effettuata a peso.

Possono anche essere contenuti in fusti di lamierino che vengono lasciati al committente e pagati tara per merce.

Per le emulsioni bituminose, sia acide che basiche, la vendita viene effettuata a peso e la consegna in fusti da ritornarsi, oppure in cisterna, oppure in autospanditrice.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

15.24 Materiali.

Sono posti in commercio i seguenti tipi:

- a) conglomerato bituminoso a caldo per strati di base (**tout - venant** bitumato o conglomerato in mista di sabbia e ghiaia);
- b) conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (**binder** o pietrischetto bitumato);
- c) conglomerato bituminoso a caldo per strati di usura (per tappeti);
- d) conglomerato bituminoso a freddo (per rappezzi eseguiti nella stagione invernale).

15.25 Misurazione.

I conglomerati bituminosi si contrattano:

- a peso o a metro cubo misurato sui mezzi di trasporto;

– a metro quadrato se posti in opera.

Il conglomerato bituminoso a freddo può essere consegnato anche in contenitori di polietilene.

SERRAMENTI INFISSI E SIMILI

15.26 Materiali.

Sono oggetto di contratto serramenti e infissi di legno e metallici. I prodotti industriali corrispondono per tenuta all'aria e all'acqua e per resistenza al carico del vento alle normative in vigore.

15.27 Contratto, prezzo, imballaggio e consegna.

Per serramenti esterni il prezzo è al metro quadrato, con una misura minima di mq. 1,50; per le porte di passata, il portoncino ed il caposcala, i cassonetti degli avvolgibili e le imbotti, il prezzo è stabilito a numero; per i falsi telai il prezzo è al metro lineare o a numero. Gli infissi di tipo corrente in ferro, in profilati normali, sono contrattati a peso. L'imballo, ove previsto, è a carico dell'acquirente. Il trasporto è a carico e rischio del fornitore, lo scarico e la movimentazione in cantiere, a carico del committente.

15.28 Misurazione.

La misurazione è rilevata ad ingombro sugli esterni del telarone.

15.29 Posa in opera, garanzia.

La posa in opera dei serramenti in genere è a carico del committente; in presenza dei falsi telai è a carico del fornitore. Quest'ultimo garantisce la cura del serramento posato, fino al collaudo, affinché l'apertura e la chiusura si mantengano agevoli, senza frizioni o forzature.

VETRI

15.30 Misurazione.

Per i vetri trasparenti e lucidi fino allo spessore di circa 3 mm. (semi doppi) la misurazione in opera (con mastice o regolino ferma vetro secondo le pattuizioni) viene fatta per centimetri interi multipli di 3 sulla dimensione del rettangolo circoscritto.

PORCELLANE MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

16° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Concimi chimici - Anticrittogamici - Saponi - Glicerina - Profumeria –
Prodotti farmaceutici - Colori e vernici - Materie plastiche –
Derivati dalla distillazione dei petrolio –
Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole.

CONCIMI CHIMICI

16.1 Contrattazioni.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

16.2 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Concimi	1%	—

ANTICRITTOGAMICI

16.3 Contrattazioni.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

16.4 Mediazione.

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
Anticrittogamici	1%	—

SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

COLORI E VERNICI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

MATERIE PLASTICHE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

17° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Pneumatici ed altri lavori.

PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

18° CAPITOLO

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

- Lampade e cavi elettrici
- Strumenti musicali
- Stracci

LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

STRUMENTI MUSICALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

STRACCI

18.1 Compravendite e campioni.

Gli stracci vengono trattati generalmente su denominazione e campioni; però quelli di provenienza nord americana vengono comprati prevalentemente su semplice denominazione. Il campione d'acquisto (nei contratti su campione) è conservato dal compratore, e solo eccezionalmente, viene suggellato.

18.2 Conferme di vendita.

Di norma, ad ogni contratto, segue una conferma di vendita (da parte della ditta venditrice), ma anche il previo patto verbale costituisce impegno tra venditore e compratore.

18.3 Provvigioni agli agenti.

La provvigione all'agente della Casa di vendita è sempre a carico della stessa e mai a carico del compratore.

18.4 Condizioni di tara.

Gli stracci di lana, se pervengono dall'estero, sono trattati in generale alla condizione di tara per merce, salvo, in qualche caso, i generi di alta qualità sia nuovi che usati. La percentuale di tara non deve eccedere il 4% per provenienze europee ed il 5% per la provenienza americana.

Gli stracci di lana di produzione nazionale, sono trattati alle condizioni di peso netto, tara al costo.

Gli stracci di cotone sia esteri che nazionali, sono normalmente venduti alla condizione di tara per merce (salvo esplicita pattuizione diversa).

Le percentuali di tara consentite non devono eccedere il 4% per le merci nazionali ed europee ed il 5% per le merci americane.

Gli stracci di fibre artificiali vengono trattati alle stesse condizioni di tara degli stracci di cotone.

Gli stracci di fibre sintetiche di alta qualità, sia nuovi che usati, vengono venduti alla condizione di peso netto, tara al costo.

Gli sfilacciati di qualsiasi fibra tessile, vengono venduti alla condizione di peso netto, tara al costo.

18.5 Tasso di condizionatura per materiale di lana.

Le merci in argomento si fatturano di regola a peso reale, salvo sempre il diritto delle parti di richiedere il ricevimento della merce, la condizionatura in base ai tassi vigenti, secondo i regolamenti delle Condizionature pubbliche della Provincia di Vercelli, riconosciute dalla Federazione Laniera Internazionale e poste sotto il controllo dell'Associazione Nazionale Industria Laniera Italiana.

Tassi di condizionatura vigenti:

stracci e ritagli di pura lana; stracci e ritagli di lana carbonizzati e disacidati.....	16%
lane rigenerate (meccaniche di pura lana) oliate o al guazzo	17%

18.6 Tolleranze sul quantitativo.

Il quantitativo di consegna deve corrispondere al quantitativo di vendita, con la tolleranza del 5% in più o in meno, salvo i casi in cui venga precisato un peso esatto, casi che comportano una tolleranza non superiore al 2%.

18.7 Tolleranze sulla qualità.

Quando uno straccio di lana è venduto con dichiarazione di pura lana, oppure come straccio carbonizzato, o come lana meccanica carbonizzata, si usa una tolleranza massima del 3% di presenza di fibre vegetali.

Le altre deficienze qualitative sono tollerate fino alla differenza del 3% del prezzo, specialmente quando si tratta di qualità non omogenea e di difficile campionatura.

18.8 Condizioni di pagamento.

Per gli stracci di provenienza estera vige di norma il sistema di pagamento contro documenti.

Per gli stracci di provenienza nazionale non esistono condizioni generali di pagamento, variando esse a secondo del fornitore e del cliente.

18.9 Controversie.

Non esistono usi in argomento.

Peraltro, per le controversie su affari in stracci con l'estero, esiste il Bureau International de la Recuperation (B.I.R.), che ha un proprio regolamento arbitrale.

Per le controversie di carattere interno esiste un Comitato Peritale, costituito tra le seguenti Associazioni Nazionali:

- Associazione Nazionale Commercianti Industriali recuperi tessili, Milano;
- Associazione Nazionale Commercianti Materie prime tessili, Prato (FI);
- Associazione Nazionale Commercio Laniero, Biella.

E' generalizzato per gli accertamenti anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione), il ricorso al Centro Ricerche e Sperimentazione per l'Industria Laniera "Oreste Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella.

18.10 Mediazione.

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSA VALORI

1° Capitolo - **Usi bancari**

2° Capitolo - **Usi delle assicurazioni**

3° Capitolo - **Usi delle borse valori**

1° CAPITOLO

USI BANCARI

I. - USI DI BANCA RICHIAMATI DAL CODICE CIVILE

Dopo ciascun articolo del Codice Civile che fa richiamo agli usi sopracitati e che per comodità di riferimento si riporta integralmente, si indicano i relativi usi accertati:

Anatocismo.

Art. 1283 C.C. - In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (Trans, 162).

Uso: Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitali, interessi e accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Pagamento del prezzo.

Art. 1528 C.C. - Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente. Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

Uso: Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti. Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Pagamento contro documenti a mezzo di Banca.

Art. 1530 C.C. - Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una Banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla Banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La Banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

Uso: Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso.

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Gli Istituti od Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono ai sensi degli Artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Deposito di titolo in amministrazione.

Art. 1838 C.C. - La Banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la Banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante, e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla Banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

E' nullo il patto con il quale si esonera la Banca dall'osservare, nella amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.

Uso: Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (Art. 1838, 2^comma C.C.).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in

tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito. Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito.
(Articolo 1838, comma III C.C.).

Misura del compenso.

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed Aziende di credito – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub - depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'Amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

Recesso del contratto.

Art. 1845 C.C. - Salvo patto contrario, la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Uso: Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato.
Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 C.C., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Diminuzione della garanzia.

Art. 1850 C.C. - Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la Banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci date in pegno (1844, 2743). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la Banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797 .
La Banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto con il ricavato della vendita.

Uso: Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno. Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito.

Art. 1856 C.C. - La Banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suo corrispondente.

Uso: Gli incarichi che gli Istituti e Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

II. - USI NEGOZIALI DI BANCA

1.1 Interesse di conto corrente (misura non pattuita).

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli Istituti e Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in

conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al Prime-Rate vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra, decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

1.2 Liquidazione interessi sui mutui e nelle operazioni bancarie in genere.

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere gli Istituti e Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al Prime-Rate vigente.

1.3 Chiusura del conto corrente e interesse composto.

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto), è

calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura.

1.4 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

1.5 Fondi (o somme) a disposizione - significato bancario.

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli

Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

1.6 Accredito in conto salvo buon fine.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 C.C. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

2° CAPITOLO

USI DELLE ASSICURAZIONI

2.1 Polizze di coassicurazione.

In caso di coassicurazione l'Agente della Compagnia delegataria ha diritto ad un'aliquota provvigionale delle quote di premio cedute agli Agenti delle Compagnie coassicuratrici secondo le percentuali stabilite negli accordi di categoria per le zone di Vercelli, Biella e Valsesia - Valsessera.

Se le Agenzie non hanno sede nell'ambito dello stesso accordo, si fa riferimento alle percentuali di provvigioni vigenti nella sede della delegataria, prescindendosi dalla residenza dell'assicurato.

2.2 Termine di versamento delle quote di premio alle coassicuratrici.

La delegataria invia alle coassicuratrici le quote di premio, entro il giorno 10 del mese successivo all'incasso.

2.3 Periodo di chiusura estiva delle agenzie

Le agenzie di assicurazione osservano la chiusura estiva di due settimane, anche consecutive, nel mese di agosto.

3° CAPITOLO

USI DELLE BORSE VALORI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

TITOLO VII

ALTRI USI

- 1° Capitolo - Prestazioni varie d'opera e di servizi
- 2° Capitolo - Usi marittimi
- 3° Capitolo - Usi nei trasporti terrestri
- 4° Capitolo - Usi nei trasporti aerei
- 5° Capitolo - Usi nella cinematografia

1° CAPITOLO

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

A) Usi relativi alla lavorazione di tintoria, di stampa, di finissaggio dei tessuti, filati e materiali tessili in genere per conto terzi.

1.1 Forma ed oggetto del contratto.

Il contratto è di regola stipulato verbalmente.

Nelle lavorazioni di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio e trattamenti particolari (irrestringibile, antitarmico, idrorepellente, ignifugo, ecc.), le condizioni che regolano il contratto precedente si intendono valide anche per i successivi rapporti, salvo ulteriori diversi accordi tra le parti.

1.2 Disposizioni per la lavorazione.

Le disposizioni di lavorazione, vanno date per iscritto e con la massima esattezza specificando in particolare:

- 1) tipo di fibra e/o denominazione (se nota), composizione percentuale, presentazione di eventuali operazioni antecedenti subite;
- 2) risultato richiesto (solidità, tolleranza di colore, untezza, mano di finissaggio, ecc.), specificando l'uso cui il materiale sarà destinato.

L'inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni di cui sopra, solleva il preparatore, il tintore, il finitore, da ogni correlativa responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l'accettazione dell'ordine di lavorazione da parte del preparatore, tintore e finitore.

1.3 Responsabilità del preparatore, tintore, finitore, in relazione alle precedenti lavorazioni.

Il preparatore, tintore, finitore, non è ritenuto responsabile del risultato del proprio operato quando le operazioni antecedenti non sono state eseguite a regola d'arte.

A maggior ragione non è ritenuto responsabile quando il materiale ha subito similari precedenti operazioni di tintura o finissaggio da parte di terzi.

1.4 Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio.

La solidità e il grado del finissaggio richiesti, in relazione al costo di lavorazione, vanno specificati dal committente, affinché il preparatore, tintore, finitore, possa orientarsi sulla qualità dei coloranti, dei materiali e metodi da impiegare.

L'imitazione delle tinte e il tipo finito, per quanto possibile, in relazione al richiesto termine di consegna, saranno sottoposti all'approvazione del Cliente ed, in ogni caso, dovranno corrispondere alla referenza o campione ufficiale rimesso dal cliente, con una tolleranza ragionevole specie per i filati ed i tessuti.

L'invio della partita da parte del committente vale quale approvazione del campione o tipo.

1.5 Qualità e quantità del greggio.

Premesso che per le lavorazioni tessili invale l'uso di fare riferimento al peso condizionato, ossia mercantile, il preparatore, tintore, finitore, accetta i materiali in lavorazione, verificando il peso lordo, il numero dei colli, delle matasse e delle pezze, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della quantità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a propine spese.

Non risponde altresì delle pezze prive di idonee e regolari testate.

1.6 Calo, allungamento, accorciamento e modifiche in genere dei materiali tessili in lavorazione.

Il preparatore, tintore, finitore, non è responsabile del calo normale dei materiali in lavorazione, causato dalla quantità e provenienza degli stessi e dal tipo di lavorazione, ivi compresi gli allungamenti, accorciamenti, nel caso dei tessuti, purché sia rispettata l'integrità delle testate regolari. Se nel corso della lavorazione il preparatore, tintore, finitore, riscontra cali, accorciamenti o allungamenti superiori al normale o qualsiasi altra irregolarità, ne dà avviso al committente sospendendo nel limite del possibile la lavorazione.

1.7 Fatturazioni e abbuoni.

Per la fatturazione a peso si fa riferimento al peso antecedente la lavorazione (peso reale o condizionato a seconda della richiesta del committente), mentre per la fatturazione a metraggio si fa riferimento al metraggio a lavorazione finita.

Nella lavorazione di materiali tessili in genere, in presenza di macchie, strappi e altre lievi irregolarità, vengono concessi - a definizione - abbuoni, se l'entità del danno non supera 11% del valore del materiale.

1.8 Reclami e responsabilità.

Non sono ammessi reclami per vizi apparenti trascorso il termine di giorni otto dal ricevimento dei materiali lavorati, da parte del committente o del terzo a cui siano stati spediti per conto del committente stesso.

Se i materiali sono spediti direttamente all'estero dal preparatore, tintore e finitore, per ordine del committente, il preparatore, tintore e finitore chiede al committente il controllo della lavorazione eseguita. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica richiesta, ogni responsabilità del preparatore, tintore e finitore, viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

Il preparatore, tintore e finitore non risponde:

- a) dei materiali del cliente lasciati nei suoi magazzini in attesa di disposizioni di lavorazione, per deterioramenti non derivati da cattiva conservazione o custodia da parte del preparatore, tintore e finitore;
- b) dei materiali finiti o lasciati nei suoi magazzini dopo la comunicazione al Cliente dell'espletata lavorazione, nei casi in cui incombe al committente l'onere del ritiro, per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del preparatore, tintore e finitore;
- c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori. Eventuali vizi e difetti occulti devono essere tempestivamente segnalati al preparatore, tintore e finitore non oltre l'inizio della lavorazione che ha denunciato l'esistenza del vizio, al fine di dare al medesimo la possibilità di porvi rimedio nel modo più logico ed opportuno;
- d. il preparatore, tintore e finitore risponde di regola per eventuali danni dovuti a vizi e difetti di lavorazione solo nel limite del prezzo di lavorazione, salvo che i vizi e i difetti rendano la merce non idonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.) il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella.

E' generalizzato per la determinazione del peso condizionato il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

1.9 Pagamenti.

I pagamenti si effettueranno in ogni caso a domicilio del preparatore, tintore, finitore, nei termini fissati.

Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, oltre l'applicazione degli interessi di mora, al tasso bancario del momento, dà facoltà al preparatore, tintore, finitore, di sospendere od annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.

E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute, sotto la responsabilità del debitore.

Tale deposito è pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

1.10 Competenza territoriale in caso di controversia.

E' consuetudine stabilire, nonostante eventuale forma di pagamento per cambiale tratta o per vaglia cambiario, la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del luogo ove il preparatore, tintore, finitore ha il domicilio o la sede.

B) Usi relativi alla lavorazione di pettinatura, trasformazione, filatura e tessitura di fibre tessili per conto terzi.

Valgono, in quanto applicabili, gli usi indicati al I° Capitolo – Titolo V, sotto la voce “lana greggia”, quelli indicati al 9 Capitolo – Titolo V, sotto le voci: A) Filati e fibre tessili artificiali e sintetiche - B) Tessuti, nonché quelli indicati sotto la lettera A) del presente capitolo.

C) Usi nel settore dei servizi di lavanderia, stireria e tintoria di abiti, indumenti personali e biancheria lavatura e pulitura a secco e a umido tintura di abiti e indumenti.

LAVORAZIONE PER CONTO DI COMMITTENTI PRIVATI

1.11 Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla tintoria ed è tenuto a fornire esatte disposizioni per la lavorazione indicando la composizione e l'eventuale particolare pregio del capo.

La ditta rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

1.12 Responsabilità della ditta.

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La lavorazione è eseguita sempre a rischio e pericolo del cliente. La ditta non risponde circa l'esito della lavorazione e la conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc.

Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni, che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; né del deterioramento delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

La ditta può sempre recedere dal contratto se da migliore esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui al paragrafo 1.11, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

1.13 Riuscita delle operazioni.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere, il più possibile, il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, contro pagamento della sola prima operazione.

Nelle commissioni di lavatura e pulitura a secco e a umido di abiti ed indumenti se il risultato della prima operazione non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda operazione senza aggravio del prezzo pattuito.

1.14 Tolleranze nei termini della riconsegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della ditta, di un periodo pari al termine originariamente indicato.

1.15 Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui al paragrafo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

1.16 Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i due giorni lavorativi successivi alla riconsegna suddetta ed il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro.

1.17 Smarrimento degli oggetti.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato, ai sensi del paragrafo 1.13, non si considera smarrito prima del sessantesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

1.18 Risarcimento danni

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale degli oggetti, nella misura massima del 50% del valore del capo considerato come nuovo.

La ditta ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale, ha corrisposto l'indennizzo.

LAVATURA DI BIANCHERIA

1.19 Ritiro e consegna.

Per le consegne di una certa entità, effettuati da alberghi, convitti, ecc., il committente può chiedere il controllo in sua presenza, dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

1.20 Responsabilità della ditta.

La ditta deve eseguire la lavatura a regola d'arte.

1.21 Reclami.

Se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

1.22 Responsabilità e risarcimento danni.

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale degli oggetti nella misura del 100% del valore del capo considerato come nuovo.

La ditta ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

2° CAPITOLO

USI MARITTIMI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

3° CAPITOLO

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

3.1 Ordinazione e prenotazione.

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo o verbalmente o con scambio di lettere fra vettore e committente.

In caso di storno da parte del committente o di mancata esecuzione da parte del vettore, è dovuta una penalità di storno da determinare tra le parti.

3.2 Accertamento prestazioni dello spedizioniere.

Gli accordi con lo spedizioniere sui prezzi e prestazioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate: qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono validi solo per merci di volume, peso e qualità normali nei seguenti limiti:

- spedizioni ferroviarie: secondo le tabelle, delle condizioni di trasporto delle amministrazioni ferroviarie;
- spedizioni camionistiche: kg. 350 per mc.;
- spedizioni marittime: secondo le tabelle delle condizioni di trasporto delle Compagnie marittime;
- spedizioni aeree: secondo le prescrizioni I.A.T.A.

I prezzi dati in forma forfetaria si intendono rilasciati con il solo scopo di agevolare il mandante dei suoi conteggi commerciali e sue pratiche amministrative senza che ciò possa modificare la veste dello spedizioniere.

3.3 Dichiarazione del peso e del valore della merce.

Il committente deve dichiarare sotto la sua responsabilità il peso, la natura ed il valore della merce affidata al vettore.

3.4 Imballo della merce.

Le merci devono essere imballate secondo gli usi commerciali. Lo spedizioniere non risponde dei danni imputabili a insufficienza di imballo.

3.5 Tolleranze.

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso e nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni nel peso e nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di Istituti qualificati.

Per determinare il calo si tiene conto anche dell'eventuale maggior tempo per il trasporto, dovuto a cause di forza maggiore.

3.6 Carichi speciali.

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione del committente lo speciale tipo di veicolo idoneo: cisterna in acciaio, vetrificata, di ferro, contenitore in plastica, furgonato, centinato, cassone fisso o ribaltabile, autocarro, autotreno, autoarticolato, ecc. In difetto si renderà responsabile dei danni conseguenti.

Il committente ha l'obbligo di specificare la qualità e la natura della merce da trasportare.

In difetto assume in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità e peso della merce.

3.7 Termine di carico e scarico.

Il termine di carico o scarico per i trasporti internazionali è di otto ore lavorative consecutive e per i trasporti nazionali di quattro ore lavorative consecutive per ogni autotreno dal momento in cui l'automezzo è pronto per l'operazione di carico o scarico in orario lavorativo dell'azienda richiedente o destinataria.

Per i periodi di attesa dal momento in cui l'autocarro è messo a disposizione per le operazioni di carico o scarico è riconosciuto al vettore un importo a risarcimento danno per mancato guadagno da valutarsi in ordine al veicolo messo a disposizione.

3.8 Luogo di destinazione della merce.

Il committente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce.

Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parti di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.

3.9 Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario.

Lo spedizioniere è tenuto, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, a presentarle sul veicolo davanti al domicilio del destinatario purché accessibile all'automezzo o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo.

Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo.

Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a

magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.

3.10 Assicurazione della merce nei trasporti internazionali.

Lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di un ordine scritto ed espresso del mandante.

Egli stipula l'assicurazione come semplice intermediario alle condizioni delle polizze e delle clausole speciali delle Compagnie di assicurazioni scelte da lui e senza alcuna propria responsabilità, anche se non ha comunicato al mandante il nome dell'assicuratore.

In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, vengono coperti solo i rischi ordinari.

La semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione.

A tutti gli effetti, l'assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo spedizioniere sia in grado di concluderla.

Se lo spedizioniere ha effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto del mandante, egli è solo tenuto, su richiesta, a cedere al mandante i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore.

Se l'assicuratore dovesse mettere, in qualsiasi modo, in dubbio l'applicabilità della polizza, il mandante farà ricorso solo contro l'assicuratore e lo spedizioniere non avrà alcuna responsabilità in proposito.

In nessun caso lo spedizioniere può essere considerato come coassicuratore.

Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere.

3.11 Impedimenti e limitazioni di trasporti.

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazione di importazioni, di esportazioni, di transito.

3.12 Pagamento.

Per i trasporti di peso inferiore a 50 quintali e non soggetti alle tariffe obbligatorie, il prezzo del trasporto è commisurato normalmente per quintale trasportato in rapporto al percorso e alla destinazione.

Per merci fragili, voluminose e pericolose, tale prezzo è proporzionato al valore della merce, alla portata legale, alla caratteristica del tipo di autoveicolo impiegato.

4° CAPITOLO

USI NEL TRASPORTI AEREI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

5° CAPITOLO

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

Non risultano accertati usi in proposito, in Provincia di Vercelli.

A P P E N D I C E

NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

NORME UNIFORMI
RELATIVE AGLI INCASSI

I N C O T E R M S

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE
PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale)
(Revisione 1993 in vigore dal 1° gennaio 1994)

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Articolo 2 – Significato di “credito”

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la “banca emittente”), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’“ordinante”) o per conto proprio,

1. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il “beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, oppure
2. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte, oppure
3. autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Articolo 3 – Crediti e contratti

- a. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o ad eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.
- b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente.

Articolo 4 – Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5 – Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a. Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualsiasi tentativo di:
 - 1. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi altra sua modifica;
 - 2. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad un altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.
- b. Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 6 – crediti revocabili e irrevocabili

- a. Un credito può essere:
 - 1. revocabile,
 - oppure
 - 2. irrevocabile.
- b. Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c. In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Articolo 7 – Responsabilità della banca avisante

- a. Un credito può essere avisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.

- b. Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Articolo 8 – Revoca di un credito

- a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b. La banca emittente, tuttavia, deve:
 1. rimborsare altra banca – presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione – di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;
 2. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 9 – Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

- a. Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
 3. se il credito prevede l'accettazione:
 - a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza, oppure
 - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
 4. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere

emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti aggiuntivi.

- b. La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermatrice"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermatrice, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermatrice o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
 3. se il credito prevede l'accettazione:
 - a. da parte della banca confermatrice: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermatrice ed a pagarle alla scadenza, oppure
 - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermatrice nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
 4. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti aggiuntivi.
- c.
 1. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.
 2. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d.
 1. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irrevocabile non può essere né annullato né modificato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermatrice e del beneficiario.
 2. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermatrice può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermatrice può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.
 3. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica.

Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica.

Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.

4. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Articolo 10 – Tipologia dei crediti

- a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b.
 1. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.
La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.
 2. Per negoziazione s'intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.
- c. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.
- d. Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 11 – Crediti teletrasmessi e preavvisati

- a. .1. Quando la banca emittente incarica la banca avisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo di credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.
 2. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.
- b. Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(chi).
- c. L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Articolo 12 – Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete e non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità.

Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e semprechè, al momento, la banca avisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 13 – Criteri generali per l'esame dei documenti

- a. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.
I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.
- b. La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo – non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti – per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.
- c. Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Articolo 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni

- a. Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:
 2. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,
 3. ritirare i documenti.
- b. Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle scadenze del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.
- c. Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).

- d.
 - 1. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.
 - 2. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.
 - 3. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.
- e. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo15 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 16 – Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 17 – Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezione, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte, né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 18 – Esonero da responsabilità per i servizi richiesti da altre banche

- a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c.
 1. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.
 2. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.
- d. L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 19 – Disposizioni per i rimborsi fra banche

- a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far

pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazioni idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

- b. Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.
 - c. La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
 - d. La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
2. Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso.
- Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. DOCUMENTI

Articolo 20 – Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

- a. Espressioni quali “di prim'ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.
- b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
 - 1. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
 - 2. in copia carbone,
 a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

- c. 1. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura "copia" ovvero non siano contrassegnati come "originale". Le copie non necessitano di firma.
2. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo "duplicato", "due esemplari", "due copie" e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.
- d. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o possieda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 – Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Articolo 22 – Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 23 – Polizza di carico marittima/oceanica

- a. Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:
 - 1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso.

L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico, ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

4. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave di trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave e il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.
- d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:
 - 1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico,
 - e/o
 - 2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 24 – Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

- a. Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che.
 - 1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.
- Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi il porto d'imbarco e/o di sbarco di sbarco prescritti dal credito, ed

4. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se messa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e

6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.
- d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:
 - 1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o
 - 2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 25 – Polizza di carico per contratto di noleggio

- a. Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:
 - 1. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed
 - 2. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o
 - dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

3. indica o meno il nome del vettore,

ed

4. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

5. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

6. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, e

7. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

8. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Articolo 26 – Documento di trasporto multimodale

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso.

L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo. L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tale senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione, ed

a. indica il luogo di presa in carico prescritta dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, ed

3. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originale, dal gioco completo così come emesso, ed

4. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e

5. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

6. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Articolo 27 – Documento di trasporto aereo

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

dal vettore, o

da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

2. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

e

3. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale, data con specifica annotazione; la data d'invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data d'invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

4. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,

e

5. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,

ed

6. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

ed

7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili,

- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.
- c. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Articolo 28 – Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

2. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,

ed

3. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,

ed

4. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).
- c. Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione descritti dal credito.
- d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasporto potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Articolo 29 – Ricevuta del corriere e ricevuta postale

- a. Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:
 - 1. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
 - 2. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:
1. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio), ed
 2. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
 3. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Articolo 30 – Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

1. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale, oppure
2. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Articolo 31 – “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

1. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,
e/o
2. reca sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” o “dice contenere” o espressioni simili,
e/o
3. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 32 – Documenti di trasporto netti

- a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b. Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo", se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

Articolo 33 – Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato

- a. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati "nolo") devono ancora essere pagati.
- b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampigli o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c. Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d. Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Articolo 34 – Documenti di assicurazione

- a. I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.
- b. Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.
- c. Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.
- d. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmiti da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.
- e. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.
 - 1. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
 - 2. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10% ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Articolo 35 – Tipi di copertura assicurativa

- a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

- b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- c. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia in eccedenza o “a dedurre”.

Articolo 36 – Copertura assicurativa “tutti i rischi”

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Articolo 37 – Fatture commerciali

- a. Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
 - 1. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall’articolo 48),
 - e
 - 2. devono essere emesse a nome dell’ordinante (salvo quanto previsto dall’articolo 48(h),
 - e
 - 3. non necessitano di firma.
- b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c. La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Articolo 38 – Altri documenti

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 39 – Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

- a. Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b. Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.
- c. Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Articolo 40 – Spedizioni/utilizzi parziali

- a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.
- b. I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

- c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiano timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Articolo 41 – Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Articolo 42 – Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

- a. Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.
- b. Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.
- c. Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 43 – Limitazione concernente la data di scadenza

- a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito.
Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

- b. Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Articolo 44 – Proroga della data di scadenza

- a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno successivo nel quale tale data è aperta.
- b. La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.
- c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Articolo 45 – Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Articolo 46 – Espressioni concernenti le date di spedizione

- a. Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".
- b. Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

- c. Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Articolo 47 – Terminologia concernente i periodi di spedizione

- a. Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.
- b. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.
- c. Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.
- d. Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

Articolo 48 – Credito trasferibile

- a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).
- b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.
- c. La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

- d. All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e. Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f. Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento – incluse commissioni, compensi, costi o esborsi – sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.
- g. Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario, ai fini del presente articolo, il trasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.
Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.
- h. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:
 - l'importo del credito,
 - gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
 - la data di scadenza,
 - il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
 - il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- i. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario (i). Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
- j. Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICAVO

Articolo 49 – Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

(Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996)

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme

- a) Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b) Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c) Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

Articolo 2 – Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli:

- a) Per "incasso" si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
 - 1. ottenere il pagamento e/o l'accettazione
 - o
 - 2. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione
 - o
 - 3. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.
- b) Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:
 - 1. per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;
 - 2. per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
- c) Per "incasso semplice" si intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

- d) Per “incasso documentario” s’intende l’incasso di:
1. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 2. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Articolo 3 - Parti che intervengono in un incasso

- a) Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono:
1. l’ordinante, che è la parte che affida l’esecuzione di un incasso ad una banca;
 2. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’esecuzione dell’incasso;
 3. la “banca incaricata dell’incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell’operazione di incasso;
 4. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione al trassato.
- b) Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

B. FORMA E STRUTTURA DEGLI INCASSI

Articolo 4 – Disposizione di incasso

- a) .1. Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l’incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
2. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
 3. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso.
- b. La disposizione di incasso, deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.
1. Gli estremi della banca dalla quale l’incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e SWIFT, il numero telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.

2. Gli estremi dell'ordine, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

3. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

4. Gli estremi della banca presentatrice se c'è, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono ed il numero di fax.

5. Lo/gli importo/i e la/e valute da incassare.

6. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.

7. a) I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l'accettazione.

b) I termini di consegna dei documenti contro:

1) pagamento e/o accettazione

2) altri termini e condizioni.

E' responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

8. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.

9. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:

a) il tasso di interesse

b) il periodo di interesse

c) la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all'anno).

10. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.

11. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c. 1 Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.

2. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

C – FORMA DELLA PRESENTAZIONE

Articolo 5 – Presentazione

- a) Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.
- b) La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.
Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.
- c) I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.
- d) Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso.
- e) In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.
- f) I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.
- g) Se la banca trasmittente non indica una specifica presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

Articolo 6 – Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 7 – Consegna dei documenti commerciali

- **Documenti contro accettazione (D/A) e**
- **Documenti contro pagamenti (D/P)**

- a) Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.
- b) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).
In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.
- c) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Articolo 8 – Creazione dei documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

D – RESPONSABILITA'

Articolo 9 – Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 10 – Documenti e merci/servizi/adempienti

- a) Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.
- b) Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'art. 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.
- c) Ciononostante, se la banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.
- d) Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
 - 1. Nonostante la norma di cui all'art. 10 (a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione ed il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.

2. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10 (e), la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

Articolo 11 – Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

- a) Le banche si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c) La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazioni agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

Articolo 12 – Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

- a) Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nella disposizione d'incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati.
Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore a riguardo.
- b) Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.
- c) Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

Articolo 13 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la qualità, il peso, la quantità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 14 – Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

- a) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

Articolo 15 – Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

E – PAGAMENTO

Articolo 16 – Pagamento senza ritardo

- a) Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.
- b) In deroga alla norma di cui all'art. 1 (c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

Articolo 17 – Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistono istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 18 – Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistono istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 19 – Pagamenti parziali

- a) Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.
- b) Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.
- c) In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.

F – INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Articolo 20 – Interessi

- a) Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.
- b) Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse e il periodo di interesse e la base di calcolo.
- c) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Articolo 21 – Commissioni e spese

- a) Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.
Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.
- b) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate e il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

- c) In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.
- d) Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

G – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 22 – Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

Articolo 23 – Pagherò e altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

Articolo 24 – Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

Articolo 25 – “Occorrendo”

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca “occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall' “occorrendo”.

Articolo 26 – Avvisi

a) Forma dell'avviso

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dall'incasso alla banca dalla quale la disposizione dell'incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest'ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b. Modo per effettuare l'avviso

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell'incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti c)1, c)2 e c)3, in assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell'incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

1. Avviso di pagamento

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

2. Avviso di accettazione

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

3. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

**INCOTERMS
REGOLE INTERNAZIONALI
PER LA INTERPRETAZIONE DEI TERMINI
COMMERCIALI**

INTRODUZIONE

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms

Scopo degli Incoterms é fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole internazionali per l'interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come "Incoterms 1936". Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni "materiali" esclusi quindi i beni "immateriali" quali il software per computer).

Vi sono, in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms.

In primo luogo, gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.

Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.

Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto di vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente al contratto di vendita.

Non di meno, l'accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare.

In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.

Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all'esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell'obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce come anche dell'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l'esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l'incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente.

In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto né delle clausole di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile.

Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazioni ed importazioni diventano semplicemente superflue.

2. Il perché delle revisioni degli Incoterms

La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è stata la necessità di garantirne l'adattamento alla pratica commerciale contemporanea. Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (*Free Carrier*, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).

In oltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell'obbligazione del venditore di fornire prova dell'avvenuta consegna hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché la parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. E' quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica.

3. Gli Incoterms 2000

Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentanti nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E' stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontato con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.

I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:

- le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e
- le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA.

Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un'approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento ricevute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.

4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita

In considerazione delle modificazioni di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d'ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli "Incoterms 2000".

5. La struttura degli Incoterms

Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fondamentalmente differenti: si inizia con l'unico Incoterm (il Termine **Ex Works** = Franco fabbrica), che fa parte della categoria "**E**", in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini "**F**" del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera "**F**" iniziale della parola "**Free**" = Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini "**C**" (da "**Carriage**" = Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini "**D**" (da "**Delivered**" = Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione è riprodotta nella seguente tavola:

INCOTERMS 2000

Gruppo E	Partenza EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)
Gruppo F	Trasporto principale non pagato FCA Franco vettore (... luogo convenuto) FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)
Gruppo C	Trasporto principale pagato CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto) CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)
Gruppo D	Arrivo DAF Reso frontiera (... luogo convenuto) DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto) DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

6. Terminologia

Nell'elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l'uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato.

Altresì, si è cercato di utilizzare ogni qualvolta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) - Vienna 1980¹.

"shipper"

In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese "*shipper*" significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due "*shippers*" possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso.

"consegna"

E' particolarmente importante notare che la parola "consegna" è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l'atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola "consegna" è utilizzata nell'ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di "prendere consegna" ovvero di "accettare la consegna" della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms.

La parola "consegna", utilizzata negli Incoterms "C" in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore "accetta" la vera essenza degli Incoterms della categoria "C" - per l'appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l'imbarco o l'invio della merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione. L'adempimento di quest'ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l'immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore "accetta" la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto

¹ Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 "Modello CCI di contratto di vendita internazionale", a cura di CCI-Italia

con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controspallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve "accettare consegna", questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specifiche del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) dei Termini "C". Così se, avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specifiche del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell'oggetto degli Incoterms.

Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l'espressione "mettere la merce a disposizione" del compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase "rimettere/consegnare la merce" utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

"usuale"

la parola "usuale" appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini "C" con riguardo ai documenti che il venditore ha l'obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz'altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola "usuale" significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola "usuale" è più d'aiuto dell'espressione "ragionevole", che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia "ragionevole". Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola "usuale" è stata generalmente preferita all'espressione "ragionevole".

"oneri"

Con riferimento all'obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per "oneri" che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l'espressione "oneri ufficiali" utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero "ufficiali" o meno, l'aggettivo "ufficiali" è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli "oneri" per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli "oneri" che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell'importazione o dell'esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile.

Ogni onere addizionale imposto da parti private in relazione all'importazione, o all'esportazione, non deve essere incluso in tali "oneri", come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l'adempimento dell'obbligazione di sdoganamento può ben comportare qualche ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l'anzidetta obbligazione non vi provvede di persona.

"porti", "luoghi", "punti" e "locali"

Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all'indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ - sono utilizzate le espressioni "porto di imbarco" e "porto di destinazione". In tutti gli altri casi è utilizzata la parola "luogo". In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un "punto" nell'ambito del porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all'interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell'ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l'espressione "i locali del venditore" (FCA A4).

"ship" e "vessel"

Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni "*ship*" e "*vessel*" sono utilizzate come sinonimi. E' appena il caso di sottolineare che la parola "*ship*" è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell' Incoterm preso in considerazione, come nel FAS ("*Free Alongside Ship*") e nel DES ("*Delivered Ex Ship*"). Altresì, in considerazione dell'uso tradizionale nel FOB dell'espressione "*ship's rail*", in tale contesto è stata utilizzata la parola "*ship*" (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola "nave").

"controllo" e "ispezione"

Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli "controllo - imballaggio - marcatura" e "ispezione" della merce. Per quanto le parole "controllo" e "ispezione" possano essere considerati sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola "controllo" con riguardo all'obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l'altra al caso particolare in cui venga effettuata una "ispezione prima della spedizione", dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le

autorità del Paese di esportazione o importazione vogliano assicurarsi che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.

7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna

Gli Incoterms sono focalizzati sull'obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette "corso degli affari", che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari - come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogni qualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.

Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell'indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si vede la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB ("secondo le modalità d'uso del porto"), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.

8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce

Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l'obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell'ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione).

Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come destinata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini "F" e "C") o per la sua consegna a destinazione (nei Termini "D"). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata "assegnata", come dianzi detto (cfr. anche l'art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

9. I termini

- 9.1 **Il Termine "E" è l'Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo:** il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto, usualmente i propri locali. D'altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest'ultimo. Per quanto l'EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l'obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell'obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l'EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.
- 9.2 **I Termini "F" richiedono al venditore di consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore.** Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell'utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al *terminal* scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.
Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito.

Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce "al passaggio della murata della nave" possa, al giorno d'oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili.

Si è ritenuto che un cambiamento del "punto-FOB" avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave ("*charterparty*").

Sfortunatamente, l'espressione "FOB" è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come "FOB azienda", "FOB impianto", "FOB fabbrica del venditore" o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell'abbreviazione: **Free On Board**, Franco a bordo. Tale uso del "FOB" crea confusione e deve quindi essere evitato.

Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all'obbligazione di sdoganare la merce all'esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS.

- 9.3 I Termini "C" richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine "C", un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l'assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini "C" sono spesso erroneamente considerati alla stregua di "contratti all'arrivo", in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini "C" sono della stessa natura dei Termini "F", nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini "C", come pure i contratti sulla base dei Termini "F", rientrano nella categoria dei "contratti alla partenza".

E' nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il venditore deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini "C", a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l'altro per l'allocazione dei rischi.

Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell'aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini "C", che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto "critico" per l'allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale dei Termini "C" è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all'assicurazione.

La natura essenziale dei termini "C" come contratti alla partenza è evidenziata anche dall'uso comune dei crediti documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all'imbarco o all'invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell'imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all'imbarco o all'invio saranno necessariamente a carico del compratore.

Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz'altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini "C".

Se è d'uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in relazione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all'altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l'obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.

Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l'espressione "scaricata" è aggiunta dopo CFR o CIF. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini "C" a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio.

In particolare, il venditore non dovrebbe - ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini "C", in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che prevede un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione, ad es. "imbarco (invio) non oltre il ...". Un accordo, ad esempio, del tipo "CFR Amburgo non oltre il ..." sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto "alla partenza" bensì "all'arrivo" o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l'arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti.

Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l'espressione "viaggiante" sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell'entrata in vigore del contratto di vendita.

L'altra possibilità consisterebbe nell'intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'articolo 68 dispone che "se così risulta dalla circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto". Vi è, tuttavia, un'eccezione a questa regola quando "il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci era perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore". Quindi, l'interpretazione di un Termine CFR o CIF con l'aggiunta dell'espressione "viaggiante" dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E' consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.

Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell'interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l'Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l'unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine "Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)".

I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (*charterparty*) ogni qualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione "ogni altra clausola e condizione come da contratto di noleggio". Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come d'ora in poi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazioni su crediti documentari. L'obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000.

Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore "prova dell'avvenuta consegna", è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova "usuale".

Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal "documento di trasporto usuale" e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere "netti" o "senza riserva", indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come "sporco" o "con riserva" e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l'informazione è soltanto "detta essere" come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container.

Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell'assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l'assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle parti stesse di decidere se ed in quale misura esse vogliano munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l'assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest'ultimo.

Ai sensi delle "Institute Cargo Clauses" predisposte dall'Institute of London Underwriters, l'assicurazione è disponibile in "copertura minima" nella clausola C, in "copertura media" nella clausola B e in "copertura massima" nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un'assicurazione aggiuntiva. La "copertura minima" è comunque inadeguata per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la "copertura massima" in luogo della "copertura minima" prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell'obbligazione del venditore di provvedere all'assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla "copertura minima" l'obbligazione del venditore in ordine all'assicurazione. E' di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest'ultimo stipuli un'assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all'integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell'Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali. Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.

- 9.4 I Termini "D" differiscono nella loro natura dai Termini "C", dato che il venditore ai sensi dei Termini "D" è responsabile dell'arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini "D" comportano la conclusione di contratti "all'arrivo", mentre i Termini "C" indicano la conclusione di contratti "alla partenza" (con "spedizione"). In conformità dei Termini "D", ad eccezione del DDP, il venditore non ha l'obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d'importazione nel Paese di destinazione. Tradizionalmente, il venditore aveva l'obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d'importazione.

Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi.

Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.

Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario ("franco frontiera" - "franco border", "franco-frontière", "frei Grenze"). Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l'Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l'uso dell'Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.

Il termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un'importante funzione ogni qualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese di destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l'importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all'importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un'obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all'importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi doganali per l'importazione.

10. L'espressione "nessuna obbligazione"

Come risulta dalle espressioni "il venditore deve" e "il compratore deve", gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l'una nei confronti dell'altra. L'espressione "nessuna obbligazione" è stata pertanto inserita ogni qualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell'altra parte.

Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell'Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole "nessuna obbligazione" sotto il titolo "contratto di trasporto". Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un'obbligazione nei riguardi dell'altra, l'espressione "nessuna obbligazione" apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all'assicurazione.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto "nessuna obbligazione" nei riguardi dell'altra in ordine all'espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all'obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4.

11. Varianti degli Incoterms

Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l'aggiunta di parole all'Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del commercio per l'interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa essere provata l'esistenza di un'interpretazione omogenea di tali aggiunte.

Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni "FOB stivato" o "EXW caricato", è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell'effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l'effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio e il caricamento siano stati effettivamente completati.

Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: di conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le parti medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari.

Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio:

- EXW** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore.
- CIF/CIP** L'esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva.
- DEQ** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento.

In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono obbligazioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali "condizioni di traffico di linea" ("*liner terms*") o "oneri di movimentazione al terminale" ("*terminal handling charges*" THC). La distribuzione dei costi in questi termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.

Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave ("*charterparties*"), come "FOB stivato" ("*FOB stowed*"), "FOB stivato e fissato" ("*FOB stowed and trimmed*"), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l'estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio delle merci a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi.

Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall'espressione "Tuttavia".

12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale

Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

E' senz'altro considerabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione degli Incoterms.

13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto

In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto.

In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una "zona" o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell'ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l'obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e i costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).

14. Sdoganamento

L'espressione "sdoganamento" ("*customs clearance*") ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniquale volta viene fatto riferimento all'obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti o altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qualsiasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità a riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti, è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell'Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all'importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l'espressione "ove occorra" nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.

Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quanto meno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell'anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l'esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l'esportazione, e l'importatore quelli per l'importazione.

Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l'esportazione in capo al venditore e quelli per l'importazione in capo al compratore, mentre l'EXW - che rappresenta l'obbligazione minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l'esportazione in capo al compratore).

Nell'Incoterms DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l'importazione e pagare i diritti e altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - "Delivered Duty Paid" ("Reso sdoganato").

15. Imballaggio

Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo a far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l'obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l'imballaggio, devono essere "idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento").

16. Ispezione della merce

In molti casi, può essere senz'altro consigliabile per il compratore disporre un'ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da "Pre-Shipment Inspection"). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l'ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all'esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore.

17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato

Qualsiasi modo di trasporto

Gruppo E

EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)

Gruppo F

FCA Franco vettore (... luogo convenuto)

Gruppo C

CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne

Gruppo F

FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)

Gruppo D

DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

18. Uso consigliato

In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore.

L'uso dell'Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata "al passaggio della murata della nave" o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto "roll-on/roll-off"). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave. Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico). La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.

19. La polizza di carico ed il commercio elettronico

Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l'unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:

- prova l'avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l'esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest'ultimo del documento cartaceo.

Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente.

Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.

Inoltre, è d'uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest'ultimo abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto "gioco completo"). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette "*Norme ed Usi Uniformi CCI*", note in italiano come "NUU" e in inglese come "UCP" da "*Uniform Customs and Practice*", pubblicazione CCI 500², edizione in corso al

²⁾ V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI-Italia

momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).

Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell'avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento "sporco" e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto di comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.

20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico

Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati "lettere di trasporto marittimo", "lettere di trasporto di linea", "ricevute della merce" o varianti di queste espressioni. L'utilizzo di documenti non negoziabili è senz'altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l'obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall'obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico.

21. La facoltà di dare istruzioni al vettore

Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms "C" dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva.

Il Comité Maritime International ha posto rimedio all'anzidetta carenza di tali documenti adottando le "Regole Uniformi per le Lettere di Trasporto Marittimo" del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di "non-disposizione", tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.

22. Arbitrato CCI

Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l'altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l'arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l'accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON costituisce di per sé accordo a fare ricorso all'arbitrato CCI.

La CCI raccomanda l'adozione della seguente clausola standard di arbitrato:

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento".

Gli Incoterms

EXW	FRANCO FABBRICA (... luogo convenuto)
FCA	FRANCO VETTORE (... luogo convenuto)
FAS	FRANCO LUNGO BORDO (... porto di imbarco convenuto)
FOB	FRANCO A BORDO (... porto di imbarco convenuto)
CFR	COSTO E NOLO (... porto di destinazione convenuto)
CIF	COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (... porto di destinazione convenuto)
CPT	TRASPORTO PAGATO FINO A (... luogo di destinazione convenuto)
CIP	TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (... luogo di destinazione convenuto)
DAF	RESO FRONTIERA (... luogo convenuto)
DES	RESO EX SHIP (... porto di destinazione convenuto)
DEQ	RESO BANCHINA (... porto di destinazione convenuto)
DDU	RESO NON SDOGANATO (... luogo di destinazione convenuto)
DDP	RESO SDOGANTO (... luogo di destinazione convenuto)

Si fa presente che le abbreviazioni in 3 lettere di ciascun Incoterm costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

EXW FRANCO FABBRICA (... luogo convenuto)

Nel "Franco Fabbrica" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita¹. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d'accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve fornire al compratore, su richiesta ed a - rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione della merce.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione³

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione³

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione³.

¹ V. Introduzione, paragrafo 11.

² V. Introduzione, paragrafo 14.

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure
- dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra⁴, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Venditore: nessuna obbligazione⁵.

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei*

⁵ V. Introduzione, paragrafo 10.

documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.

FCA
FRANCO VETTORE
 (... luogo convenuto)

Nel "Franco Vettore" il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l'obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il compratore, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione². Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione².

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione².

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

La consegna si effettua:

- a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest'ultimo;
- b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.

Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o tipo di merce.

B4 Presa in consegna

² V. Introduzione, paragrafo 10.

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra³, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi

nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).

Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest'ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).

FAS FRANCO LUNGO BORDO (... porto di imbarco convenuto)

Nel "Franco Lungo Bordo" il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FAS lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

CIO' RAPPRESENTA UN'INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all'esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita¹.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

¹ V. Introduzione, paragrafo 11.

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione³

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione³

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

² V. Introduzione, paragrafo 14

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

*Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;*
- *ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.*

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁴, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

*Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.*

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.*

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

FOB
FRANCO A BORDO
 (... porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione².

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione².

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

² V. Introduzione, paragrafo 10.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione*a) Contratto di trasporto*

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione².

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;
- ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la*

² V. Introduzione, paragrafo 10.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

murata della nave nel porto di imbarco convenuto;

- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra³, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **compratore** deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CFR

COSTO E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore.

Nel CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CPT.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione**a) Contratto di trasporto**

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione².

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione**a) Contratto di trasporto**

Compratore: nessuna obbligazione².

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione².

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

² V. Introduzione, paragrafo 10.

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola*

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;

- *ove occorra³, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIF
COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
(... porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo, Assicurazione e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima¹. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

¹ V. Introduzione, paragrafo 9.3.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CIP.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratore o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses"

² V. Introduzione, paragrafo 14.

(condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) *Contratto di trasporto*

Compratore: nessuna obbligazione³.

b) *Contratto di assicurazione*

Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

trasporto;

- ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra⁴, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

CPT
TRASPORTO PAGATO FINO A
 (... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto pagato fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale e con le modalità d'uso. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione².

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione².

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione².

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come

² V. Introduzione, paragrafo 10.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra³, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

(EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIP
TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
 (... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto e assicurazione pagati fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l'Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima¹. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

¹ V. Introduzione, paragrafo 9.3.

² V. Introduzione, paragrafo 14.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione**a) Contratto di trasporto**

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accorso espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione**a) Contratto di trasporto**

Compratore: nessuna obbligazione³.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

² V. Introduzione, paragrafo 14.

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

- *ove occorra⁴, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che tale spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

DAF
RESO FRONTIERA
 (... luogo convenuto)

Nel "Reso frontiera" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'esportazione, ma non sdoganata all'importazione - non scaricata dal mezzo che ve l'ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola "frontiera" può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita¹.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.

¹ V. Introduzione, paragrafo 11.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

i) Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

ii) Il **venditore**, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d'importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione³.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione³.

² V. Introduzione, paragrafo 14.

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

oggetto del contratto;

- *ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

- i) Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i).
- ii) Il **venditore**, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore

prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii).

**DES
RESO EX SHIP**

(... porto di destinazione convenuto)

Nell' "Ex Ship" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DEQ.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra¹, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione².

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione².

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione².

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

² V. Introduzione, paragrafo 10.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e*
- *ove occorra³, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.*

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

DEQ**RESO BANCHINA**

(... porto di destinazione convenuto)

Nel "Reso banchina" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Nel DEQ lo sdoganamento della merce all'importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione sono a carico del compratore.

CIO' RAPPRESENTA UN'INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL VENDITORE.

Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita¹.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia, se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (molo) ad un altro luogo (magazzino, terminal, stazioni di trasporto, ecc.) all'interno o all'esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP.

¹ V. Introduzione, paragrafo 11.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra², deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino alla banchina (molo) concordata nel porto di destinazione convenuto. Se non è stata concordata alcuna banchina (molo) specifica o se essa non è determinata dagli usi, il venditore può scegliere la banchina (molo), nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione³.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione³.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione³.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina (molo) come indicato in A3-a) alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata

² V. Introduzione, paragrafo 14.

³ V. Introduzione, paragrafo 10.

consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

*Il **compratore**, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata sulla banchina (molo) in conformità di A4;
- ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di movimentazione della merce nel porto per un trasporto ulteriore o per il deposito nel magazzino o terminal;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁴, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁴ V. Introduzione, paragrafo 14.

prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere la merce e rimuoverla dalla banchina (molo).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei

documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DDU
RESO NON SDOGANATO
 (... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse ed altri oneri) da sostenere, ove occorra¹, per l'importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest'ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all'importazione in tempo.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all'importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita².

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra³, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce e

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

² V. Introduzione, paragrafo 11.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra³, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁴.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁴.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁴.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi aggiuntivi di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

⁴ V. Introduzione, paragrafo 10.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁵, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra⁵, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

⁵ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁵ V. Introduzione, paragrafo 14.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DDP
RESO SDOGANATO
 (... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le "incombenze doganali" (espressione che include le spese e i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra¹, per l'importazione nel paese di destinazione.

Mentre con l'Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.

Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione (come, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita².

Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DDU.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra³, deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri

¹ V. Introduzione, paragrafo 14.

² V. Introduzione, paragrafo 11.

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra³, deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁴.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁴.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁴.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a

³ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁴ V. Introduzione, paragrafo 10.

condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁵, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente

⁵ V. Introduzione, paragrafo 14.

(EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.

**TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

Compravendita di aree fabbricabili

	dal venditore	dal compratore
Senza limite di cifra	3%	3%

Compravendita di fabbricati Alloggi - Aziende - Esercizi - Uffici

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fabbricati: senza limite di cifra	3%	3%
Compravendita di aziende industriali, commerciali e artigianali	3%	3%
Compravendita di esercizi pubblici	3%	3%

Locazione di immobili uso abitazione Magazzino - Azienda - Esercizio - Ufficio

Affitto di fabbricati uso abitativo	una mensilità	
Affitto aziende industriali, commerciali, artigianali e esercizi pubblici	fino a euro 6.197,48	8 %
	da euro 6.197,48 a euro 30.987,41 annui	5-6 %
	da euro 30.987,41 a euro 61.974,83 annui	4-5 %
	da euro 61.974,83 a euro 123.949,66 annui	3-4 %

Compravendita di fondi rustici

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fondi rustici		
– fino a Euro 103.291,39	3%	3%
– da euro 103.291,39 a euro 258.228,45	2%	2%
Oltre i 258.228,45 euro norma le parti raggiungono un'intesa speciale con percentuali decrescenti.		

Affitto di fondi rustici

	dal proprietario	dall'affittuario
– Affitto di fondi rustici fino a euro 25.822,85	2%	2%
– sull'eccedenza di euro 25.822,85	1%	1%

**Compravendita di bovini da latte
e da riproduzione**

	dal venditore	dal compratore
– Vitelli	0,75%	0,75%
– Manze	0,75%	0,75%
– Vacche	0,75%	0,75%
– Buoi	0,75%	0,75%
– Tori	0,75%	0,75%

Compravendita equini

	dal venditore	dal compratore
– Cavalli, muli e asini da lavoro	0,75%	0,75%
– Cavalli, muli e asini da macello	0,50%	0,50%

Compravendita di suini

	dal venditore	dal compratore
– Suini piccoli (fino a 100 kg.)	0,30%	0,30%
– Suini grassi	0,20%	0,20%

Compravendita animali da cortile

	dal venditore	dal compratore
– Pollame	0,75%	0,75%
– Conigli	0,75%	0,75%

Compravendita di uova

	dal venditore	dal compratore
– Uova	0,75%	0,75%

Compravendita prodotti dell'agricoltura

Frumento	Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.
Granoturco	
Risoni	
Cereali minori	

Risi lavorati e sbramati

Risi Comuni	Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.
Risi semifini, fini e superfini	
Sottoprodotti del riso	

Farine e sottoprodotti della macinazione

Farine di grano, granturco, riso	Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.
Sottoprodotti del grano, Sottoprodotti del granturco	

Leguminose, semi oleosi

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.

Uve

Uve La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:
1% complessivamente, tra venditore e compratore secondo le consuetudini dei singoli comuni.

Vini e vermouth

La provvigione di mediazione è percepita secondo le seguenti tariffe: vini sciolti: 2% dal venditore sul prezzo di vendita e 1% dal compratore sul prezzo di acquisto.

Sui vini imbottigliati è applicata una provvigione di mediazione a carico del venditore pari al 10% del prezzo di vendita.

Sementi , foraggi, paglie, mangimi

Sementi di cereali	Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in lire a tonnellata secondo gli accordi tra le parti.	
	dal venditore	dal compratore
Sementi da prato:		
Fieno	1%	1%
Paglia	1%	1%
	Se la merce viene venduta dal commerciante al consumatore	2%
Mangimi	Se la merce viene venduta da industriale a commerciante	_____
	1%	1%

Legna da ardere

	dal venditore	dal compratore
Legna da ardere	1%	1%

Legname rozzo

	dal venditore	dal compratore
a) Piante e boschi d'alto fusto (in piedi e in tronchi)		
– Legname resinoso	2%	
– Legname latifoglie	1%	<u>1%</u>
b) Bosco ceduo		
– Legname resinoso	2%	
– Legname latifoglie	1%	<u>1%</u>

Prodotti dell'industria delle pelli

	dal venditore	dal compratore
Pelli salamoiate di bovini ed equini	0,50%	0,50%
Pelli salamoiate (Ai bovini ed equini (ritiro e gropponatura)	0,50%	1%

Attrezzi e macchine agricole macchine agricole industriali

	dal venditore	dal compratore
Attrezzi e macchine agricole		
Macchine agricole. industriali		
attrezzi, trattrici, trebbiatrici	2%	<u> </u>
macchine agricole in genere	3%	<u> </u>
macchine agricole industriali	3%	<u> </u>

Macchine tessili ed accessori

dal venditore dal compratore
 Macchine tessili nuove ricambi
 ed accessori senza limitazioni di

valore	dal 3% al 10%	_____
Macchine tessili d'occasione ricambi ed accessori, senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	_____

Macchine industriali in genere

	dal venditore	dal compratore
Macchine Industriali in genere nuove e d'occasione, ricambi ed accessori senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	_____

Autoveicoli nuovi

	dal venditore	dal compratore
Autocarri con o senza rimorchio	2%%	_____
Automobili	2%%	_____
Motocicli	2%%	_____

Autoveicoli usati

	dal venditore	dal compratore
Automobili:		
– per contratti del valore fino a euro 516,46	2%	2%
– sulla parte eccedente i 516,46 euro	1%	1%
Autocarri con o senza rimorchio:		
– per contratti del valore fino a 516,46 euro	2%	2%
– sulla parte eccedente i 516,46 euro	1%	1%
– Motocicli	3%	

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

Laterizi: Si paga solo quando la vendita avviene per il tramite di un mediatore.
E' del 4% ed è dovuta dal venditore.

Prodotti delle industrie chimiche

	dal venditore	dal compratore
Concimi chimici	1%	_____
Anticrittogamici	1%	_____

INDICE

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere (nessun uso accertato)	Pag. 7
--	---------------

TITOLO II

Comunioni tacite familiari (nessun uso accertato)	Pag. 9
---	---------------

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani, impianti industriali e aziende commerciali	Pag. 11
1° Capitolo - Compravendita	
a) Compravendita di aree fabbricabili	Pag. 13
b) Compravendita di fabbricati – alloggi – aziende – esercizi – uffici	“ 13
2° Capitolo - Locazione	
a) Locazione di aree fabbricabili	Pag. 14
Locazione di immobili uso abitazione – magazzino –azienda – esercizio - ufficio .	“ 14
3° Capitolo - Condomini	Pag. 17

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici - Contratti agrari. *Pag.* **19**

1° Capitolo	- Compravendita di fondi rustici		<i>Pag.</i> 21
2° Capitolo	- Affitto di fondi rustici		
		“	21
3° Capitolo	- Conduzione a mezzadria (nessun uso accertato)	“	27
4° Capitolo	- Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (nessun uso accertato)	“	27
5° Capitolo	- Conduzione a colonia miglioritaria (nessun uso accertato)	“	27
6° Capitolo	- Conduzione in enfiteusi (nessun uso accertato)	“	27
7° Capitolo	- Altre forme di conduzione (nessun uso accertato)	“	27

TITOLO V

Compravendita di prodotti

			<i>Pag.</i> 29
1° Capitolo	- Prodotti della zootecnia (bovini – equini – suini – animali da cortile – latte – uova – lana greggia)	“	31
2° Capitolo	- Prodotti dell'agricoltura (frumento – granoturco – risoni – cereali minori – patate – leguminose e semi oleosi – uva – olive – agrumi – frutta e verdura – sementi – foraggi – paglie – mangimi – fiori e piante ornamentali – piante da vivaio e trapianto – piante officinali e coloniali – droghe e spezie)	“	59

3° Capitolo	- Prodotti della silvicoltura (legna da ardere – carbone vegetale – legname rozzo – sughero)	<i>Pag.</i>	75
4° Capitolo	- Prodotti della caccia e della pesca (pesce fresco e congelato – cacciagione – pelli da pellicceria).....	“	81
5° Capitolo	- Prodotti delle industrie estrattive [minerali metalliferi – minerali non metalliferi (carboni fossili e cokes)] (nessun uso accertato)	“	85
6° Capitolo	- Prodotti delle industrie alimentari (risi sbramati, lavorati e sottoprodotti – farine e sottoprodotti – paste – prodotti della panetteria – zucchero e prodotti dolciari – carni fresche, congelate, preparate e frattaglie – pesci preparati – prodotti surgelati – conserve alimentari – latte e derivati – olio d’oliva – oli e grassi vegetali – oli e grassi animali – pelli grezze – vini e vermouth – alcool e liquori – birra – acque minerali, gassose e ghiaccio)	“	93
7° Capitolo	- Prodotti dell’industria del tabacco (tabacchi lavorati) (nessun uso accertato)	“	117
8° Capitolo	- Prodotti dell’industria delle pelli (pelli conciate – lavori in pelli ed in cuoio)	“	121
9° Capitolo	- Prodotti delle industrie tessili (filati e fibre tessili artificiali e sintetiche – tessuti – maglieria e calzetteria – cordami)	“	129
10° Capitolo	- Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento (cappelli – calzature – guanti, ombrelli ed accessori – biancheria – vestiti)	“	187
11° Capitolo	- Prodotti delle industrie del legno (legnami – legnami compensati – carri da strada – lavori in sughero)	“	191

12° Capitolo -	Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (carta e cartoni – prodotti tipografici – materiale sensibile)	Pag. 213
13° Capitolo -	Prodotti delle industrie metallurgiche (ghisa, ferri, acciai, ecc. – alluminio e sue leghe – rame e sue leghe – argento, oro, platino ed altri metalli preziosi – altri metalli – rottami di metalli vari) (nessun uso accertato)	“ 221
14° Capitolo -	Prodotti delle industrie meccaniche (macchine ed apparecchi diversi – mezzi di trasporto)	“ 225
15° Capitolo -	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (perle, gemme e pietre preziose naturali e sintetiche – marmo, pietre ed alabastro lavorato - materiale da costruzione: calce, gesso e cementi – calcestruzzo preconfezionato – inerti e materiali litoidi – laterizi – manufatti prefabbricati – pavimenti e rivestimenti – impermeabilizzazioni bituminose – leganti bituminosi – conglomerati bituminosi – serramenti, infissi e simili – vetri – porcellane, maioliche e terraglie – lavori di vetro e cristallo)	“ 239
16° Capitolo -	Prodotti delle industrie chimiche (concimi chimici – anticrittogamici – saponi, glicerina, profumerie – prodotti farmaceutici – colori e vernici – materie plastiche – derivati dalla distillazione del petrolio – gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole (nessun uso accertato)	“ 251
17° Capitolo -	Prodotti delle industrie della gomma elastica (pneumatici ed altri lavori) (nessun uso accertato)	“ 255

18° Capitolo -	Prodotti di industrie varie (lampade e cavi elettrici – strumenti musicali – stracci e cascami di fibre tessili e fibre man-made)	<i>Pag.</i>	259
----------------	---	-------------	------------

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori		<i>Pag.</i>	265
1° Capitolo -	Usi bancari	“	267
2° Capitolo -	Usi delle assicurazioni	“	272
3° Capitolo -	Usi delle borse valori (nessun uso accertato)	“	273

TITOLO VII

Altri usi		<i>Pag.</i>	275
1° Capitolo -	Prestazioni varie d'opera e di servizi (lavorazioni di tintoria, di stampa, di finissaggio dei tessuti, filati e materiali tessili in genere per conto terzi – lavorazioni di pettinatura, trasformazione, filatura e tessitura di fibre tessili per conto terzi – servizi di lavanderia, stireria e tintoria di abiti, indumenti personali e biancheria)	“	277
2° Capitolo -	Usi marittimi (nessun uso accertato)	“	283

3° Capitolo	- Usi nei trasporti terrestri (nessun uso accertato)	<i>Pag.</i>	283
4° Capitolo	- Usi nei trasporti aerei (nessun uso accertato)	<i>"</i>	287
5° Capitolo	Usi nella cinematografia (nessun uso accertato)	<i>"</i>	287
Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali (nessun uso accertato)		<i>Pag.</i>	289
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari		<i>Pag.</i>	293
Norme uniformi relative agli incassi		<i>Pag.</i>	325
Incoterms		<i>Pag.</i>	339
Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione		<i>Pag.</i>	417

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli ringrazia i membri della Commissione provinciale per la Revisione degli Usi, i Componenti dei diversi Comitati Tecnici, gli Enti, gli Uffici pubblici, gli Istituti, le Associazioni di categoria, gli Ordini e i Collegi Professionali, che hanno collaborato alla redazione della presente Raccolta Provinciale degli Usi - revisione anno 2000.

**COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA REVISIONE DEGLI USI
ANNO 2000**

PRESIDENTE:

Dott. Giuliano GRIZI

VICE PRESIDENTE:

Avv. Ludovico SZEGOE

COMPONENTI:

in rappresentanza delle categorie agricole:

Sig. Gianfranco GREPPI, Geom. Giovanni MONTI

in rappresentanza delle categorie artigiane:

Geom. Luigino CROSTA, Sig. Alberto PETERLIN

in rappresentanza delle categorie industriali:

Dott. Claudio GHERZI, Dott. Carlo MEZZANO

in rappresentanza delle categorie industriali:

**Dott. Gian Mario DEMARIA, Rag. Gianfranco MICHELONE,
Dott. Fernando LOMBARDI, Rag. Tonino ROGNONE**

in rappresentanza del settore creditizio:

Avv. Clelio GROSSO

Esperti giuridici:

Avv. Giuseppe VENTURA, Avv. Luigi COMOGLIO

Segretario generale della Camera di Commercio I.A.A.:

Dott. Renato BORETTI

SEGRETARIO:

Dott. Rocco CASELLA

SEGRETARIO SUPPLENTE:

Sig.ra Elvira ALBANESI